



REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
SETTORE SBARRAMENTI FLUVIALI DI RITENUTA E BACINI DI ACCUMULO



DIGHE, TRAVERSE E BACINI DI ACCUMULO

RACCOLTA DI NORMATIVA STATALE

GIUGNO 2005

INTRODUZIONE

La costruzione di sbarramenti per la creazione di invasi ha sempre accompagnato l'evolversi delle società umane nel corso della storia verso un razionale sfruttamento della risorsa acqua.

Se nell'area della mezzaluna fertile prevaleva l'uso irriguo, dato il clima secco di quella regione, in oriente gli invasi servivano per lo più a regolarizzare fiumi a regime monsonico, che nella stagione umida erano soggetti a piene molto intense.

In Italia, particolarmente nella fascia dal Piemonte fino alle Venezie, la costruzione di sbarramenti è fondamentalmente collegata alla seconda rivoluzione industriale. Il nostro paese, povero di combustibili fossili, trovava la sua via allo sviluppo industriale con lo sfruttamento idroelettrico dell'energia idraulica di fiumi e torrenti.

Nella nostra regione le dighe di maggiore dimensione e quindi gli invasi formati, che rientrano nelle competenze statali, sono essenzialmente sfruttati per la produzione di energia; a differenza di quanto avviene invece per i numerosi piccoli invasi, che rientrano nelle competenze regionali e sono principalmente impiegati per l'irrigazione.

Un sensibile sviluppo inoltre, stanno avendo le difese attive contro le alluvioni, ottenute con la laminazione delle piene tramite le cosiddette casse di espansione, che offrono possibilità d'interventi alternativi al rialzo arginale.

In questo contesto è quanto mai attuale poter intervenire al meglio sui manufatti di raccolta dell'acqua: il mantenimento e la funzionalità delle opere di raccolta è la garanzia di tutela di una risorsa pregiata, come l'acqua, che condiziona lo sviluppo dell'attuale secolo.

Il mantenimento dei bacini di accumulo è un risparmio economico e si inserisce nella moderna strategia di ottimizzare le risorse ambientali.

La legislazione vigente in materia di dighe e bacini di accumulo sovrappone disposizioni stratificate nel tempo, e questo può creare incertezze, in particolare nell'attuale momento di transizione determinato da cambiamenti nelle competenze delle istituzioni che operano sul territorio.

La direzione Difesa del suolo, settore Sbarramenti fluviali e bacini di accumulo, ha raccolto in un volume le leggi statali in materia, con l'obiettivo di fare il punto sullo stato attuale della legislazione, e di mantenere aggiornato, in futuro, il compendio tematico.

Il volume include l'ultimo decreto riguardante il Registro Italiano Dighe, che va ad anticipare i nuovi sviluppi nella gestione e controllo sugli invasi, ma contiene anche il vecchio regolamento che ha tuttora riflessi sulle dighe regionali, ed alcune importanti circolari esplicative.

Direzione Difesa del Suolo
Settore Sbarramenti Fluviali di Ritenuta e Bacini di Accumulo
Ing. Ilario NEBIOLO

SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, N. 1775	7
<i>Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.</i>	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° NOVEMBRE 1959, N. 1363	9
<i>Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta.</i>	
DECRETO MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 24 MARZO 1982.	22
<i>Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento.</i>	
CIRCOLARE M. LL.PP. 28 AGOSTO 1986, N. 1125	41
<i>OGGETTO: modifiche ed integrazioni alle precedenti circolari 9.2.1985 n. 1959 e 29.11.1985 n. 1391 concernenti sistemi d'allarme e segnalazioni di pericolo per le dighe di ritenuta di cui al regolamento approvato con D.P.R. 1.11.1959 numero 1363 - Testo completo ed aggiornato.</i>	
CIRCOLARE N. 13 MI. PC. (87) 7	46
<i>Oggetto: Piani di emergenza per incidenti alla dighe di ritenuta di cui al regolamento approvato con D.P.R. n. 1363 dell'1/11/1959.</i>	
CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 4 DICEMBRE 1987, N. 352	49
<i>Prescrizioni inerenti l'applicazione del regolamento sulle dighe di ritenuta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° Novembre 1959, n. 1363 (G.U. 19-1-1988, n. 14).</i>	
LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183	55
<i>Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.</i>	
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 GENNAIO 1991, N. 85	57
<i>Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della presidenza del consiglio dei ministri, ai sensi dell'art.9 della legge 18 maggio 1989, n. 183.</i>	
LEGGE 21 OTTOBRE 1994, N. 584	76
<i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe.</i>	
CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 19 APRILE 1995, N. US/482	98
<i>Dighe di ritenuta - Competenze in materia di vigilanza sulla progettazione, la costruzione e l'esercizio.</i>	
CIRCOLARE 13 DICEMBRE 1995, N. DSTN/2/22806	102
<i>Disposizioni attuative e integrative in materia di dighe.</i>	

CIRCOLARE 19 MARZO 1996, N. DSTN/2/7019 **128**

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112 **133**

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59.

**CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO PER I SERVIZI TECNICI NAZIONALI
16 GIUGNO 1998, N. DSTN/2/12874** **134**

Determinazione delle fasce di pertinenza fluviale di cui alla circolare 13/12/95 n. DSTN/2/22806.

CIRCOLARE N. 1 MI. SA. 99 **135**

Oggetto: Studio relativo alle onde di piena artificiali di cui alla circolare Min. LL.PP. nr. 352/87 (ipotetico collasso).

DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999, N. 152 **137**

Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

CIRCOLARE 7 APRILE 1999, N.2 **141**

Legge n. 584/1994. Competenze del Servizio nazionale dighe. Precisazioni.

LEGGE 1 AGOSTO 2002, N. 166 **144**

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 MARZO 2003, N.136 **146**

Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI MINISTRI 27 FEBBRAIO 2004 **166**

Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile.

DECRETO LEGGE 29 MARZO 2004, N. 79 **177**

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe.

DECRETO LEGGE 28 MAGGIO 2004, N. 136 **181**

Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse.

DECRETO LEGGE 30 GIUGNO 2004 **183**

Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo.

DECRETO LEGGE 17 DICEMBRE 2004 **189**

Disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per l'attività di vigilanza e di controllo svolta dal R.I.D.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1933, n. 1775

Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

.....omissis.....

6.

1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni.
2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:
 - a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000;
 - b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
 - c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
 - d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;
 - e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo;
 - f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
 - g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riquilibrificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.
3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
(articolo sostituito dall'art. 1, decreto legislativo n. 275 del 1993)

.....omissis.....

28.

Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione o bonifica, qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al concessionario è rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua si rendessero necessarie.

In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua ad uso irriguo, fatti salvi i criteri indicati dall'art. 12-bis, comma 2, il competente ufficio istruttore verifica l'effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell'estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati .
Aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 275/1993

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di scarico.

29.

Al termine dell'utenza tutte le opere e gli impianti che devono passare allo Stato senza compenso, a norma degli articoli 25, comma primo, e 28, comma secondo, restano franchi e liberi di ogni privilegio, ipoteca od altro diritto reale.

Per le opere e gli impianti nei quali lo Stato ha facoltà d'immettersi in possesso a norma del secondo comma del citato art. 25, i diritti derivanti da ipoteche o da altre garanzie reali si esercitano sulle somme dovute dallo Stato.

Nel caso di decadenza o rinuncia restano salve, limitatamente alle somme somministrate, le ipoteche e le altre garanzie reali a favore dei creditori che abbiano ottenuto per il contratto di mutuo il nulla osta dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze.

Per i mutui stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, restano salve, nei limiti di cui sopra, le ipoteche e le garanzie reali regolarmente costituite prima della entrata in vigore della legge stessa.

30.

Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine, sono rinnovate in conformità dell'art. 28 e, in mancanza di rinnovazione, lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° novembre 1959, n. 1363

Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta.

[Pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* - n. 72 del 24-3-1960]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto il decreto reale 1° ottobre 1931, n. 1370, col quale fu approvato il regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta;
- Visto il decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale fu approvato il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;
- Ritenuta l'opportunità, nei riguardi tecnici e ai fini della miglior tutela della incolumità pubblica, di modificare le norme contenute nel predetto regolamento;
- Visto l'art. 87 della Costituzione;
- Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- Udito il Consiglio di Stato;
- Sentito il Consiglio dei Ministri;
- Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta.

Art. 2.

Il predetto regolamento sostituisce, a tutti gli effetti di legge, quello approvato con regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1370.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1959

Regolamento per la progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta

(dighe e traverse)

PREMESSA. - Il presente regolamento si applica a tutti gli sbarramenti (dighe o traverse) la cui altezza, ai sensi dell'art. 21, superi i 10 metri ed a quelli di minore altezza che determinino un invaso superiore ai 100.000 m³. La Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici potrà tuttavia consentirne una applicazione parziale per i casi di minore importanza.

Per gli sbarramenti non soggetti al presente regolamento, l'ufficio del Genio civile competente deciderà caso per caso, e in relazione alle caratteristiche dello sbarramento, quali delle norme seguenti siano da applicare.

L'autorità militare dovrà essere in tutti i casi interessata per il rilascio del nulla osta alla realizzazione dell'opera.

PARTE PRIMA

Norme generali

per la progettazione, costruzione ed esercizio

CAPITOLO I - PROGETTI

Art. 1.

Progetto di massima

I progetti di massima allegati alle domande di derivazione d'acqua devono essere redatti, per la parte riguardante le opere di sbarramento, in base a rilievo diretto, topografico e geologico, della zona d'imposta dell'opera, ed a rilievo diretto, ma anche sommario, del territorio interessato dall'invaso, e devono essere corredati da una relazione geognostica preliminare.

Una copia di detti progetti è trasmessa dall'ufficio del Genio civile al Servizio dighe il quale esprime in merito il proprio parere, comunicandolo all'ufficio stesso, perché venga allegato agli atti di istruttoria della domanda di derivazione.

Copia del progetto di massima è trasmessa, a cura dell'ufficio del Genio civile, anche all'autorità competente per il territorio per le eventuali prescrizioni di competenza.

Art. 2.

Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo dello sbarramento deve essere firmato in tutti i suoi allegati dall'ingegnere progettista e dal richiedente la concessione o concessionario della derivazione ed essere corredato dai seguenti allegati:

a) relazione tecnica generale con giustificazione del tipo dello sbarramento adottato e con richiamo delle eventuali varianti rispetto al progetto di massima;

b) relazione geognostica definitiva e dettagliata con i risultati delle indagini e delle prove eseguite. Tale relazione, redatta da persona di riconosciuta competenza in materia, deve, in ogni caso, contenere gli elementi oggettivi raccolti sull'idoneità della sede dello sbarramento, sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità dei pendii e delle opere interessate dall'invaso, considerate anche le eventuali caratteristiche sismiche della zona;

c) relazione idraulica che indichi come è stata stabilita la portata di massima piena prevedibile ed i provvedimenti per lo smaltimento di essa, tanto in fase di costruzione che di esercizio;

d) relazione particolareggiata sulle caratteristiche e sulla provenienza dei materiali nonché sulle malte, conglomerati ed altri impasti che si prevede di impiegare durante la costruzione dello sbarramento, con i risultati delle prove preliminari effettuate presso istituti specializzati;

e) relazione sulle prove compiute sul terreno di fondazione;

f) calcoli di stabilità e di resistenza, relazione illustrativa delle eventuali prove statiche su modello;

g) piano degli apparecchi da installare per il controllo del comportamento dello sbarramento durante la costruzione e l'esercizio;

h) corografia in scala non inferiore a 1:100.000 con indicazione del bacino imbrifero tributario del serbatoio e del territorio a valle in quanto interessato dal serbatoio stesso;

i) planimetria di rilievo diretto del serbatoio a curve di livello in scala non inferiore a 1:5.000;

l) planimetria, riferita a sicuri caposaldi, della zona di imposta in scala 1:500 oppure 1:200, a seconda delle caratteristiche dell'opera, con rappresentazione di questa e di quelle sussidiarie (per lo scarico delle piene, per il vuotamento del serbatoio, per la presa, per la deviazione provvisoria del corso d'acqua durante la costruzione); disegni esecutivi, in scale opportune, dei prospetti delle sezioni trasversali, longitudinali e, ove occorra, orizzontali dello sbarramento e disegni delle opere accessorie, così da fornire un quadro completo dello

sbarramento stesso e delle sue parti, compresi i cunicoli di ispezione, i drenaggi ed i giunti; disegni dei meccanismi di manovra degli scarichi.

Per gli sbarramenti di minore importanza può essere omesso, a giudizio dell'ufficio del Genio civile competente, qualcuno dei documenti prescritti.

La relazione tecnica generale indicherà come sarà provveduto per il comodo e sicuro accesso all'opera, sia durante la costruzione, sia durante l'esercizio, così da consentirne la facile ispezione in ogni sua parte, avuto presente che per i serbatoi di particolare importanza sarà in massima necessaria una rotabile di conveniente larghezza.

La relazione stessa specificherà altresì come sia previsto di provvedere durante l'esercizio alla vigilanza dell'opera e ad avvertire, in tempo utile e con ogni sicurezza, gli abitanti della vallata sottostante in caso di pericolo o qualora si presenti la necessità di svaso immediato del serbatoio.

Art. 3.

Massima piena e organi di scarico

La relazione idraulica dovrà giustificare il valore assunto per la portata della massima piena prevedibile, ai fini del dimensionamento degli organi di scarico, avuto presente che lo smaltimento delle piene dovrà essere affidato in misura prevalente agli scarichi di superficie i quali saranno preferibilmente disposti fuori del corpo dello sbarramento.

Sarà ammessa l'adozione del tipo tracimabile quando non siano da temere erosioni al piede dello sbarramento, o siano state previste disposizioni atte a prevenirle. Sarà opportuno che la rispondenza di tali disposizioni sia stata controllata da prove su modello.

La manovra degli organi di intercettazione degli scarichi dovrà essere effettuabile sia direttamente in posto, sia a distanza, e mediante almeno due fonti indipendenti di energia, oltre che a mano.

Nel caso di serbatoi di notevole importanza, dovrà essere dimostrata la possibilità di attuarne il rapido svaso nell'eventualità di pericolo o di richiesta dell'autorità militare, con l'adozione, se necessario, di scarichi di alleggerimento; dovrà a tale fine essere allegato il diagramma orario di svuotamento con i calcoli relativi.

Art. 4.

Verifiche statiche

I calcoli di stabilità e resistenza saranno chiaramente esposti riproducendo integralmente, fino alle formule finali, il metodo adottato, qualora questo non sia di comune dominio, e l'applicazione numerica di esso allo sbarramento progettato.

Saranno pure dettagliatamente esposti modalità e risultati delle eventuali prove statiche su modello, prove che sarà sempre consigliabile di effettuare nel caso di sbarramenti di notevole importanza o di tipo non comune, da condurre di concerto con il Servizio dighe.

Art. 5

Approvazione del progetto esecutivo

Il progetto esecutivo deve essere presentato in originale in bollo e tre copie al competente ufficio del Genio civile, il quale accerta se la documentazione di esso sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, richiedendo, in caso contrario, il completamento degli atti, e promuove il parere del Servizio idrografico nei riguardi della portata di massima piena prevista.

Per il completamento degli atti l'ufficio del Genio civile assegna agli interessati un termine.

Il detto Ufficio trasmette una copia del progetto alla autorità militare competente per territorio, per accertarne la rispondenza alle eventuali clausole imposte nell'interesse della difesa nazionale. In pari tempo procede all'esame del progetto stesso, che trasmetterà, in originale e copia, con una propria relazione e con lo schema del foglio di condizioni di cui al successivo articolo, alla Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Servizio dighe esegue le verifiche e gli accertamenti del caso e riferirà in merito al progetto dopo di che il progetto stesso è sottoposto all'esame e parere della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Servizio dighe può procedere direttamente all'approvazione dei progetti di sbarramenti di limitata importanza.

Art. 6.

Foglio di condizioni

Il foglio di condizioni, all'osservanza del quale è vincolata l'esecuzione dell'opera, è predisposto con riferimento al progetto esecutivo e contiene le norme:

a) per l'esecuzione e la manutenzione degli accessi allo sbarramento durante la costruzione e il successivo esercizio;

b) per la deviazione provvisoria del corso d'acqua, durante i lavori di costruzione;

c) per l'esecuzione dell'opera, specificando le modalità di costruzione, i lavori da eseguire per l'impermeabilizzazione e l'eventuale consolidamento della fondazione, le caratteristiche e le provenienze dei materiali da adoperare e le prove di controllo alle quali questi dovranno essere sottoposti durante i lavori, sia nell'eventuale laboratorio di cantiere, sia presso laboratori specializzati, con indicazione del numero e della frequenza dei saggi da prelevare sotto il controllo dell'Amministrazione;

d) per le osservazioni e misure da compiere per il controllo del comportamento dello sbarramento, con indicazione degli apparecchi dei vari tipi da disporre nella struttura e fuori di essa;

e) per la vigilanza dell'opera da parte del richiedente la concessione o concessionario, e il controllo dell'Amministrazione durante la costruzione e l'esercizio;

f) per le prestazioni relative al collaudo;

g) per il collegamento della casa dei guardiani con i centri abitati a valle e con la più prossima sede del richiedente la concessione o concessionario, e per le segnalazioni da fare in caso di temuto pericolo e di ordine di immediato svasso del serbatoio;

h) per gli altri provvedimenti che fossero eventualmente ritenuti necessari per la buona riuscita e la sicurezza dell'opera.

Lo schema del foglio di condizioni, approvato dalla Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sarà restituito al Genio civile per la firma da parte del richiedente la concessione o concessionario e per il successivo perfezionamento amministrativo.

CAPITOLO II - COSTRUZIONE

Art. 7.

Autorizzazione all'esecuzione dei lavori

L'esecuzione degli impianti di cantiere e degli scavi può essere autorizzata, dopo l'approvazione del progetto di massima, dall'ufficio competente del Genio civile, il quale ne avverte immediatamente il Servizio dighe.

L'autorizzazione alla costruzione dello sbarramento è accordata dall'ufficio del Genio civile dopo l'approvazione del progetto esecutivo e dopo che da parte del richiedente la concessione o concessionario sia stato firmato in segno di accettazione, il foglio di condizioni nel testo definitivamente approvato ai sensi dell'articolo precedente. L'autorizzazione è subordinata all'accertamento da parte del Servizio dighe della adeguatezza e idoneità degli scavi compiuti per l'impostazione dello sbarramento e degli impianti per il confezionamento e la posa in opera dei materiali.

Art. 8.

Direzione dei lavori

L'ingegnere direttore dei lavori, qualora non sia anche progettista, deve firmare il progetto esecutivo, assumendone ogni responsabilità per quanto riguarda le modalità costruttive e la rispondenza dell'opera ai disegni e alle altre caratteristiche del progetto approvato. Tali obblighi, quando l'opera venga eseguita per appalto, sono estesi all'assuntore dei lavori che dovrà anche garantire la esecuzione a regola d'arte dell'opera stessa.

Il richiedente la concessione o concessionario risponde della capacità dell'assuntore ad eseguire l'opera e della attitudine specializzata del personale addetto alla costruzione.

Per tutta la durata dei lavori deve risiedere sul posto il direttore dei lavori od un suo sostituto.

L'ufficio del Genio civile comunica al Servizio dighe i nominativi dell'ingegnere direttore dei lavori, del suo sostituto e della ditta appaltatrice.

Art. 9.

Vigilanza dei lavori.

Il Servizio dighe segue tutte le fasi della costruzione, ne raccoglie i dati e sorveglia i sistemi di lavoro, disponendo gli accertamenti, le verifiche e le esperienze che ritenga necessarie; tiene, inoltre, aggiornata, per ogni sbarramento, una speciale posizione che ne registri, fra l'altro, con ogni particolare, le modalità costruttive e le verifiche eseguite durante la costruzione e l'esercizio.

Il Servizio dighe può, durante l'esecuzione dei lavori, approvare varianti non sostanziali al progetto esecutivo o alle modalità costruttive.

Art. 10.

Prove preliminari sui materiali

I materiali da impiegare nella costruzione dello sbarramento, la roccia di imposta e i diversi tipi di malte, conglomerati ed altre miscele proposti per l'impiego, dovranno essere assoggettati, prima dell'inizio dei lavori e secondo un programma concordato con il Servizio dighe, ad esperienze presso laboratori specializzati, dirette ad accertarne: il peso specifico, il modulo di elasticità, le resistenze meccaniche, la permeabilità e le altre caratteristiche, di cui fosse ritenuta utile la conoscenza.

Può essere inoltre richiesta l'analisi dell'acqua del serbatoio, quando se ne possa temere un'azione aggressiva sui materiali da impiegare.

I leganti utilizzati dovranno rientrare nella categoria dei cementi a termini delle vigenti «Norme per l'accettazione dei leganti idraulici», delle quali dovranno essere osservate tutte quelle prescrizioni che non siano in contrasto con il presente regolamento.

I certificati delle esperienze compiute saranno inviati in originale e copia all'ufficio del Genio civile, che curerà la trasmissione degli originali al Servizio dighe.

Sulla scorta dei risultati di dette esperienze verranno definite le caratteristiche di composizione delle malte, dei conglomerati e di ogni altra miscela da impiegare. Campioni dei materiali saranno conservati a cura dell'ufficio del Genio civile per gli eventuali controlli.

Presso il cantiere di costruzione della diga sarà impiantato, a cura del richiedente la concessione o concessionario, un laboratorio sperimentale per le prove sui materiali, proporzionato all'importanza dell'opera.

Art. 11.

Assistenza governativa

Non appena iniziati i lavori di costruzione, l'ufficio del Genio civile ne dà immediato avviso al Servizio dighe comunicando il nome dell'ingegnere dell'ufficio stesso incaricato di accertare l'osservanza del presente regolamento e delle prescrizioni del foglio di condizioni. Questo ingegnere effettuerà periodicamente visite ai lavori, redigendo per ogni visita un rapporto, del quale sarà trasmessa copia al Servizio dighe.

Un assistente governativo, preferibilmente ingegnere, nominato dall'ufficio del Genio civile provvederà al controllo dei materiali impiegati e all'osservanza delle buone norme costruttive.

L'assistente raggiungerà il cantiere prima dell'inizio dei lavori e resterà poi permanentemente sul posto, riferendo periodicamente all'ufficio sullo svolgimento dei lavori stessi, nonché sui risultati delle prove di cantiere. Dei suoi rapporti sarà inviata copia al Servizio dighe.

Le spese per l'assistente governativo saranno a totale carico del richiedente la concessione o concessionario.

Art. 12.

Controllo dei materiali durante la costruzione

Per gli sbarramenti murari l'assistente governativo curerà che dagli impasti di esecuzione vengano prelevati, di regola almeno due volte la settimana, campioni delle malte e dei conglomerati, dei quali una parte verrà sottoposta alle prove indicate nel foglio di condizioni ed a quelle che successivamente risultassero necessarie, mentre l'altra sarà conservata in apposito locale per eventuali ulteriori accertamenti.

Analoghi prelevamenti saranno effettuati per gli altri tipi di sbarramento ai fini del controllo delle caratteristiche dei materiali impiegati.

Nel laboratorio di cantiere le prove saranno eseguite sotto la vigilanza dell'assistente governativo ed i loro risultati dovranno essere sempre convalidati da controlli saltuari presso istituti specializzati scelti d'accordo col Servizio dighe.

Il prelievo, la conservazione, la spedizione e le modalità di prova dei campioni dei materiali impiegati negli sbarramenti murari avverranno in conformità delle vigenti «Norme per l'accettazione e il collaudo dei materiali da costruzione», salvo eventuali diverse prescrizioni del foglio di condizioni.

I certificati di prova rilasciati dai laboratori specializzati saranno trasmessi dai laboratori stessi al competente ufficio del Genio civile, che a sua volta ne curerà l'invio in copia alla direzione dei lavori e in originale al Servizio dighe aggiungendo, nel caso di risultati non soddisfacenti, le proprie osservazioni e proposte.

Qualora i campioni prelevati da parti dell'opera non abbiano corrisposto alle prescrizioni e i limiti regolamentari non siano stati raggiunti nemmeno da campioni successivamente prelevati dalle stesse parti, sarà in facoltà dell'ufficio del Genio civile di ordinare la demolizione di tali parti dell'opera, dandone immediato avviso al Servizio dighe.

L'ufficio medesimo, quando accerti che l'andamento dei lavori non offra tutte le garanzie per la perfetta riuscita dell'opera, ne ordinerà la sospensione riferendone alla Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Qualora detta sospensione possa recare danni alle parti già realizzate o ai territori a valle, le necessarie opere di presidio, progettate dall'ufficio del Genio civile di concerto col Servizio dighe, saranno eseguite dall'ufficio medesimo a

spese del richiedente la concessione o concessionario, qualora questi non accettasse di effettuarle direttamente.

Art. 13.

Autorizzazione all'invaso

Prima che lo sbarramento sia ultimato l'ufficio del Genio civile, previo nulla osta del Servizio dighe, potrà, a titolo sperimentale e in via provvisoria, autorizzare invasi parziali che dovranno però interessare soltanto quelle parti che abbiano raggiunto una sufficiente stagionatura.

Dall'inizio dell'invaso lo sbarramento sarà permanentemente vigilato a cura del richiedente la concessione o concessionario e ne saranno attentamente seguite le manifestazioni tutte e le deformazioni effettuando le relative misure con gli strumenti all'uopo predisposti.

L'invaso delle acque fino al raggiungimento del livello di massimo invaso sarà consentito per la prima volta in occasione del collaudo.

L'ufficio del Genio civile, qualora se ne manifesti la necessità, potrà revocare in qualunque momento l'autorizzazione agli invasi, informandone il Servizio dighe.

Art. 14.

Collaudo

Avvenuta l'ultima azione dei lavori l'ufficio del Genio civile ne da avviso al Servizio dighe e, qualora gli invasi sperimentali abbiano dato risultati soddisfacenti, la Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici dispone per il collaudo dell'opera.

Ai fini del collaudo l'ufficio del Genio civile curerà la raccolta dei disegni di consistenza delle opere e farà redigere dall'assistente governativo una relazione finale sullo svolgimento dei lavori e sulle prove eseguite.

Il collaudo sarà effettuato, giusta designazione del presidente della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da una Commissione collaudatrice costituita di norma da un ingegnere del Genio civile con qualifica non inferiore ad ingegnere capo e da un ingegnere del Servizio dighe che sia a conoscenza dello svolgimento dei lavori. Per opere di notevole importanza la Commissione collaudatrice potrà essere nominata anche durante l'esecuzione dei lavori, in modo che ne possa seguire lo svolgimento.

Le spese per il collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del richiedente la concessione o concessionario.

Gli atti di collaudo verranno trasmessi alla Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, per i successivi provvedimenti amministrativi.

CAPITOLO III. - ESERCIZIO

Art. 15.

Vigilanza durante l'esercizio

Approvati gli atti di collaudo lo sbarramento inizia il regolare esercizio durante il quale dovrà, a cura del richiedente la concessione o concessionario, essere continuamente vigilato con personale adatto che risiederà nelle immediate vicinanze in apposita casa di guardia collegata, in modo sicuro, telefonicamente o con impianto radio, con la rete telefonica pubblica e con la più prossima sede della ditta concessionaria.

L'ufficio del Genio civile potrà di volta in volta autorizzare la temporanea sospensione della sorveglianza nei periodi di serbatoio vuoto. Dovranno essere assicurate comunicazioni sempre praticabili dalla casa di guardia alle cabine di manovra degli scarichi e della presa ed alle gallerie d'ispezione; queste dovranno essere pure sempre praticabili e munite di impianto di illuminazione. Apposito impianto sarà anche predisposto per l'illuminazione dei due paramenti dello sbarramento.

Art. 16.

Obblighi del richiedente la concessione o concessionario

Il richiedente la concessione o concessionario della derivazione alla quale è connesso lo sbarramento è obbligato alla completa e perfetta manutenzione dell'opera in ogni sua parte e dei relativi accessi, nonché ad assicurare la costante efficienza dei meccanismi di manovra della presa a degli scarichi.

Di questi ultimi saranno eseguite manovre di controllo alla presenza di un funzionario del competente ufficio del Genio civile ad intervalli di tempo non superiori a sei mesi.

Art. 17.

Accertamenti periodici di controllo

L'ingegnere del Genio civile incaricato della vigilanza dell'opera è tenuto a visitarla almeno due volte all'anno e possibilmente negli stati di massimo e minimo invaso.

A cura dell'ufficio del Genio civile competente saranno inoltre eseguite periodiche visite di controllo dell'efficienza dei collegamenti telefonici e radio, nonché degli eventuali altri sistemi di segnalazione e d'allarme.

Delle risultanze di ogni visita e di ogni verifica sarà redatto apposito verbale che sarà trasmesso al Servizio dighe.

Art. 18.

Provvedimenti di urgenza

L'ufficio del Genio civile, qualora accerti manifestazioni che possano far sorgere dubbi sulla stabilità dello sbarramento, ha facoltà di imporre al richiedente la concessione o concessionario di attuare con assoluta urgenza quei provvedimenti che nei riguardi dell'esercizio del serbatoio riconoscesse indispensabili per assicurare l'incolumità pubblica. Sentito il Servizio dighe lo stesso ufficio richiederà l'esecuzione delle necessarie opere di riparazione.

Il richiedente la concessione o concessionario è tenuto ad attuare i provvedimenti ordinati d'urgenza, salva la facoltà di ricorrere al Ministero dei lavori pubblici, che dispone in via definitiva, sentita la competente Sezione del Consiglio superiore.

Il ricorso non sospende l'esecuzione dei provvedimenti ordinati d'urgenza.

Art. 19.

Osservazioni e misure

A cura del richiedente la concessione o concessionario verranno eseguiti i controlli e le misure periodiche previste nel foglio di condizioni e nel progetto esecutivo approvato.

Presso la casa di guardia sarà tenuto apposito registro sul quale dovranno essere riportate:

a) le misure di controllo, che per gli sbarramenti di maggiore importanza dovranno riguardare le deformazioni e gli spostamenti della struttura e della roccia, le temperature interne della massa muraria, le sottopressioni, e, per gli sbarramenti in materiali sciolti, gli assestamenti e i livelli piezometrici nel corpo dell'opera;

b) le misure delle perdite attraverso l'opera, la roccia e gli organi di chiusura degli scarichi;

c) le misure giornaliere: delle temperature (massima e minima) dell'aria; della pioggia e del manto nevoso; del livello dell'acqua nel serbatoio, della temperatura dell'acqua in superficie e a cinque metri di profondità, dello spessore dello strato del ghiaccio; gli eventi meteorologici o idrologici (piene) di particolare importanza;

d) tutte le altre misure delle quali fosse emersa la necessità;

e) la descrizione dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti, l'ubicazione e le dimensioni delle eventuali lesioni che si fossero manifestate nello sbarramento e nelle opere accessorie ed i provvedimenti presi.

Nel registro saranno annotate di volta in volta le visite e le prescrizioni dell'ufficio del Genio civile e del Servizio dighe, e i risultati dei controlli sui meccanismi di manovra.

Alla fine di ogni mese un bollettino contenente i dati e le misure di cui sopra sarà inviato in duplice copia all'ufficio del Genio civile competente che ne trasmetterà una al Servizio dighe.

DECRETO MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 24 Marzo 1982.

Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL' INTERNO

Vista la legge 2 Febbraio 1974 n. 64, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Ritenuto che, in forza dell'art. 1 della stessa legge devono essere emanate norme tecniche per la disciplina delle costruzioni;

Vista la normativa contenuta nel "Regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici sulla nuova normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento, espresso con voto n. 616/79 del 17 luglio 1981;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il testo delle norme tecniche riguardanti la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, dette norme entreranno in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

La nuova normativa sostituisce il testo delle "Norme per il calcolo e la costruzione dei diversi tipi di sbarramento" di cui alla seconda parte del "Regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959 n. 1363.

Roma, addì 24 marzo 1982

CARATTERISTICHE GENERALI STRUTTURALI E COSTRUTTIVE - VERIFICHE DI SICUREZZA

A. CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONI

A. 1. - *Classificazione.*

Agli effetti delle norme che seguono, gli sbarramenti sono classificati nei tipi seguenti:

A. Dighe murarie:

- a. a gravità;
 - 1. ordinarie;
 - 2. a speroni, a vani interni;
- b. a volta;
 - 1. ad arco;
 - 2. ad arco-gravità;
 - 3. a cupola;
- c. a volte o solette, sostenute da contrafforti.

B. Dighe di materiali sciolti:

- a. di terra omogenee;
- b. di terra e/o pietrame, zonate, con nucleo di terra per la tenuta;
- c. di terra permeabile o pietrame, con manto o diaframma di tenuta di materiali artificiali;

C. Sbarramenti di tipo vario;

D. Traverse fluviali.

A. 2. - *Definizioni.*

Altezza della diga: è il dislivello tra la quota del piano di coronamento (esclusi parapetti ed eventuali muri frangionde) e quella del punto più basso della superficie di fondazione (escluse eventuali sottostrutture di tenuta).

Quota di massimo invaso: è la quota massima a cui può giungere il livello dell'acqua dell'invaso ove si verifichi il più gravoso evento di piena previsto, escluso la sopraelevazione da moto ondos.

Quota di massima regolazione: è la quota del livello d'acqua al quale ha inizio, automaticamente, lo sfioro degli appositi dispositivi.

Altezza di massima ritenuta: è il dislivello tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso dell'alveo naturale in corrispondenza del paramento di monte.

Franco: è il dislivello tra la quota del piano di coronamento e quella di massimo invaso.

Franco netto: è il dislivello tra la quota del piano di coronamento e quella di massimo invaso aggiunta a questa la semiampiezza della massima onda prevedibile nel serbatoio.

Volume totale di invaso: è la capacità del serbatoio compresa tra la quota di massimo invaso e la quota minima di fondazione; per le traverse fluviali è il volume compreso tra il profilo di rigurgito più elevato indotto dalla traversa ed il profilo di magra del corso di acqua sbarrato.

Volume utile di regolazione: è il volume compreso fra la quota massima di regolazione e la quota minima del livello dell'acqua alla quale può essere derivata, per l'utilizzazione prevista, l'acqua invasata.

Volume di laminazione: è il volume compreso fra la quota di massimo invaso e la quota massima di regolazione, ovvero, per i serbatoi specifici per laminazione delle piene, tra la quota di massimo invaso e la quota della soglia inferiore dei dispositivi di scarico.

B. NORME GENERALI.

B. 1. - Ampiezza massima delle onde nel serbatoio.

Al fine della determinazione del franco netto in cui A. 2. possono essere assunti in mancanza di più precise indagini, i valori seguenti delle ampiezze massime delle onde nel serbatoio, in metri, inteso con F la lunghezza massima del fetch, in chilometri, a fronte della diga e con V la massima delle velocità medie del vento, in chilometri per ora.

$V \backslash F$	1	2	4	6	8	10	15
100	1,09	1,51	2,09	2,52	2,89	3,21	3,88
80	0,86	1,19	1,65	1,99	2,28	2,53	3,07
≤ 60	0,63	0,88	1,21	1,47	1,68	1,87	2,26

Per i valori di F e V intermedi fra i precedenti le ampiezze predette sono determinabili per interpolazione.

B. 2. - Terreni di fondazione.

In sede di progetto esecutivo saranno individuati i dettagli litostratigrafici e strutturali delle formazioni presenti nel corpo di fondazione; ove la zona di imposta interessi più di una unità litostratigrafica, le indagini riguarderanno tutte le unità litostratigrafiche interessate ed il tipo di contatto tra esse.

Saranno inoltre determinate le proprietà meccaniche, con particolare riguardo alla resistenza e deformabilità, e la permeabilità dei terreni, sia sciolti che lapidei,

almeno fino alla profondità a cui potrà risultare apprezzabile l'influenza dei carichi esercitati dallo sbarramento e delle azioni esercitate dall'acqua del serbatoio; saranno inoltre determinate le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea. L'area oggetto delle suddette indagini verrà estesa convenientemente a monte, a valle e, nei riguardi della stabilità dei versanti, al disopra delle imposte della diga e relative opere ausiliarie.

Le caratteristiche di cui sopra sono da determinare con analisi, prove, accertamenti di laboratorio ed in sito. In ogni caso le indagini in sito e quelle di laboratorio dovranno opportunamente integrarsi ed i loro risultati, riassunti ed analizzati in apposita relazione, dovranno essere correlati tra loro.

La documentazione delle indagini geognostiche in sito (risultati dei sondaggi, cunicoli, trincee, pozzi e dispositivi di osservazione) dovrà essere completa in ogni sua parte e firmata dall'estensore della relazione stessa.

Nel caso in cui siano previsti trattamenti o interventi particolari per sopperire a difetti locali ovvero per migliorare le caratteristiche generali dei terreni e, in particolare, per ridurre la permeabilità, dovranno essere svolte prove in sito allo scopo di verificare la possibilità di esecuzione dei trattamenti stessi e la loro efficacia.

Durante gli scavi che precedono la costruzione della diga verrà eseguito l'accertamento continuo relativamente alla rispondenza delle caratteristiche della roccia alle previsioni del progetto esecutivo.

Per le opere da costruire in aree che non appartengono alle zone comprese negli elenchi di cui all'art. 3, secondo comma, punti a) e c) della legge 2 febbraio 1974, n. 64, dovrà essere condotto uno studio geotettonico e macrosismico ai fini dell'eventuale equiparazione a zone classificate e quindi all'applicazione delle norme relative.

Nelle zone da ritenere soggette a sismi, è da escludere la costruzione di dighe murarie se la fondazione non ha caratteristiche meccaniche notevolmente uniformi e se le discontinuità strutturali hanno origine da faglie in presumibile stato di attività.

È ancora da escludere, nelle zone predette, la eseguibilità di opere anche di materiali sciolti se nelle fondazioni sono presenti sabbie fluidificabili o argille sensibili. La presenza di terreni altamente costipabili richiede la valutazione degli effetti, in caso di sisma, sulla struttura.

È in ogni caso da escludere l'eseguibilità di dighe di qualsiasi tipo se sulle spalle della sezione di sbarramento, anche al disopra del livello massimo d'invaso, esistono condizioni di prevedibile pericolo di frane in condizioni normali o in conseguenza di sismi.

B. 3. - *Verifiche di sicurezza.*

Le verifiche di sicurezza dovranno essere eseguite in ordine alle azioni di peso proprio della struttura e di spinta dell'acqua per livello del serbatoio alla quota di massimo invaso, nonché di sottopressioni, di coazioni termiche e da ritiro quali in seguito specificate per le diverse specie di strutture.

Le verifiche stesse sono da estendere di norma alla fondazione, tenuto conto dei provvedimenti eventualmente previsti per migliorarne le caratteristiche meccaniche e di tenuta.

B. 4. - Azioni sismiche.

Nelle verifiche di sicurezza delle dighe da costruire nelle zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ed in quelle ad esse assimilate a norma dell'ottavo comma dell'art. B. 2. delle presenti norme, le azioni inerziali della massa strutturale e dell'acqua verranno assunte con le regole seguenti salvo quant'altro specificato ai punti C. 4. b) e H. 6.

a) Azioni inerziali della massa strutturale.

Le azioni inerziali della massa strutturale sono costituite convenzionalmente dalle seguenti forze unitarie di volume:

1) orizzontali, parallele al piano della sezione maestra della diga, di valore

$$F_h = C W$$

ove:

$C = (S - 2) / 100$ è il coefficiente di intensità sismica;

S è il grado di sismicità ($S \geq 2$) come definito nel decreto ministeriale 3 marzo 1975 relativo alle Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;

W è il peso unitario di volume del materiale;

2) orizzontali, di intensità uguale alle precedenti, ma ad esse perpendicolari;

3) verticali, di intensità

$$F_v = m C W$$

dove il coefficiente m è da assumere non inferiore a 0,5.

b) Azioni inerziali dell'acqua invasata.

Le azioni di inerzia dell'acqua, i cui effetti sono da aggiungere a quelli di inerzia della massa muraria, saranno assimilate ad una distribuzione continua di pressione normale al paramento di monte di intensità

$$P = C \gamma c y_0$$

ove: C è il coefficiente di intensità sismica nella misura prevista dalle norme sopra citate; y_0 è il peso per unità di volume dell'acqua; γ la differenza tra la quota massima d'invaso come in appresso specificata e la quota del punto più depresso dell'alveo naturale in corrispondenza del parametro di monte della struttura; c è la funzione

$$c = \frac{c_m}{2} \left[\frac{y}{y_0} \left(2 - \frac{y}{y_0} \right) + \sqrt{\frac{y}{y_0} \left(1 - \frac{y}{y_0} \right)} \right]$$

in cui y è la differenza tra la quota massima di invaso e la quota del punto generico del paramento a cui è associata la pressione p sopra indicata e c_m è un coefficiente dipendente dall'angolo α di inclinazione del paramento rispetto alla verticale, a cui sono da attribuire i seguenti valori (da interpolare per valori dell'angolo non compresi nella tabella):

α	0°	5°	10°	20°	40°	60° ed oltre
c_m	0,74	0,70	0,67	0,60	0,45	0,30

Se il parametro di monte ha inclinazione non costante è da assumere per c_m il valore medio pesato in base all'estensione dei singoli tratti di diversa inclinazione fra i valori sopra indicati con riferimento alla sezione maestra; per le eventuali zone con inclinazione negativa (a strapiombo) verrà assunto per c_m il valore 0,74.

c) Quota massima di invaso da considerare.

Agli effetti delle verifiche relative alla azioni ordinarie e sismiche concomitanti si intende per quota massima di invaso:

- 1) Se gli sfioratori superficiali sono in tutto muniti di paratoie, qualunque sia il loro tipo, la quota di massimo invaso;
- 2) Se gli sfioratori superficiali sono in parte a soglia libera ed in parte muniti di paratoie, la quota che verrebbe raggiunta dal livello dell'acqua, a paratoie chiuse, per l'evacuazione sulla soglia libera per una portata metà della massima prevista;
- 3) Se gli sfioratori sono in tutto a soglia libera, la quota corrispondente alla evacuazione come in 2).

Se il serbatoio è dotato di scarichi di fondo in grado di erogare, con battente non superiore ad un terzo del dislivello fra la quota della loro bocca e la quota di massimo invaso, portate fino alla metà della massima prevista per gli sfioratori superficiali, è ammesso che nelle verifiche di sicurezza per la condizione a vuoto i coefficienti di intensità sismica siano ridotti a metà di quelli sopra indicati.

B. 5. - *Controlli del comportamento dell'opera - Osservazioni e misure.*

I progetti esecutivi degli sbarramenti comprenderanno anche un piano generale degli apparecchi e dispositivi di controllo del comportamento dell'opera, da installare nella struttura e nella fondazione.

Sono di norma da prevedere le osservazioni e misure:

- degli elementi meteorologici;
- dei livelli nel serbatoio e nelle eventuali falde a valle;
- delle perdite d'acqua dalla struttura e dal suo contorno;
- delle temperature esterne ed interne;
- delle sottopressioni e pressioni interstiziali;
- delle deformazioni e degli spostamenti della struttura e del terreno di appoggio sottostante e circostante;
- dei fenomeni sismici relativamente alle dighe ubicate in zone da ritenere soggette a sismi.

In linea generale sono da preferire apparecchi registratori, eventualmente con trasmissione dei dati a distanza; registratori saranno in ogni caso quelli di misura dei livelli nel serbatoio e dei fenomeni sismici.

Il piano di cui al primo comma dovrà anche indicare la frequenza con cui si intende eseguire ciascuna specie di osservazione nei diversi periodi seguenti:

- durante la costruzione;
- durante il primo invaso;
- nei primi tre anni di regolare esercizio;
- negli anni successivi.

C. DIGHE MURARIE IN GENERALE.

C. 1. - *Fondazione.*

L'andamento generale della superficie finale di fondazione non dovrà avere inclinazioni che non garantiscano la sicura stabilità dell'opera e dovrà mancare di gradini, risalti e cambiamenti bruschi di pendenza in qualsiasi direzione.

Le operazioni di scavo saranno da condurre con tutti gli accorgimenti affinché la superficie finale risulti fresca e non sconnessa dalle operazioni stesse.

Prima di iniziare il getto del calcestruzzo dovrà essere controllato, zona per zona, che la superficie di fondazione non abbia subito alterazioni. Essa verrà ripulita con getti di acqua ed aria in pressione ed i detriti verranno accuratamente asportati.

Nella roccia di fondazione sarà realizzato uno schermo di impermeabilità con iniezioni di cemento o di altre idonee sostanze. Con adeguati provvedimenti di sicura efficacia, accuratamente studiati, potranno essere migliorate le caratteristiche meccaniche della roccia nel campo in cui l'opera determina sensibili tensioni.

Iniezioni cementizie sono da eseguire lungo il piede del paramento di monte ai fini della tenuta fra roccia e struttura muraria.

C. 2. - *Cemento - Calcestruzzo.*

Per la confezione del calcestruzzo verrà impiegato cemento della composizione più opportuna sia per la resistenza meccanica a lunga maturazione, sia per lo sviluppo del calore di idratazione, per il ritiro e per la resistenza chimica. Preliminarmente e nel corso dei lavori il cemento verrà sottoposto a sistematiche prove di controllo di tutte le sue caratteristiche.

Gli aggregati non dovranno essere gelivi e/o friabili; dovranno essere esenti da sostanze organiche ed inorganiche nocive alle caratteristiche del calcestruzzo. Essi verranno divisi in almeno quattro classi granulometriche e, di norma, lavati. L'assortimento granulometrico e la dimensione massima degli aggregati, la dose di cemento, il rapporto acqua-cemento, la specie e la dose di eventuali additivi, il procedimento di confezione, di trasporto, di posa in opera e di costipazione del calcestruzzo dovranno essere tali da conferire a questo i migliori requisiti di omogeneità, compattezza, impermeabilità, resistenza meccanica e durabilità, con particolare riferimento all'azione del gelo, all'azione chimica dell'acqua di invaso ed alle condizioni ambientali atmosferiche.

In sede di progettazione esecutiva della diga verranno eseguiti, presso un laboratorio specializzato, studi sperimentali preliminari circa la composizione del calcestruzzo, con gli aggregati ed il cemento dei quali si prevede l'impiego; essi dovranno indicare la composizione da adottare nella costruzione dell'opera per ottenere le migliori caratteristiche generali relative al particolare impiego; gli studi stessi dovranno inoltre determinare la correlazione fra le resistenze, sia a compressione che a trazione (da prova indiretta o brasiliana) a 7 giorni, a 28 giorni ed a 90 giorni di maturazione.

C. 3. - *Getti e controlli del calcestruzzo.*

I getti dovranno susseguirsi in successione verticale con la maggiore possibile continuità.

Sospensioni protratte oltre l'inizio dell'indurimento del calcestruzzo richiedono che le superfici di ripresa siano accuratamente preparate con scarnitura; ravvivamento e perfetta pulitura.

Nelle riprese di eventuali sospensioni a lungo termine sono da adottare provvedimenti per assicurare la tenuta e/o il drenaggio in prossimità del paramento di monte, nonché la migliore possibile continuità delle caratteristiche meccaniche della struttura su tutta la superficie di ripresa.

Durante l'esecuzione dell'opera verranno sistematicamente controllate le caratteristiche del calcestruzzo impiegato prelevando campioni dai getti e sottoponendoli a prove nel laboratorio di cantiere. I risultati verranno elaborati e riassunti con criteri statistici.

Nel primo periodo dei getti la frequenza dei prelievi per le prove di compressione sarà di almeno un prelievo per ogni 500 m³ di impasto e, comunque, non inferiore ad un prelievo per ogni giorno di lavoro fino a raggiungere il numero di trenta prelievi. Successivamente la frequenza di questi potrà essere ridotta ma, in ogni caso, non al di sotto di un prelievo ogni 3000 m³ di impasto oppure ad un prelievo ogni tre giorni di getto.

Con ciascun prelievo verranno confezionati quattro provini per prove a sette giorni di stagionatura, quattro provini per prove a ventotto giorni e quattro provini per prove a novanta giorni. Con i relativi risultati verranno determinate le resistenze caratteristiche, secondo le disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive norme tecniche relative alle opere di conglomerato cementizio.

Nel corso d'esecuzione dell'opera la resistenza caratteristica a compressione a novanta giorni potrà essere anticipatamente prevista sulla base dei risultati delle prove a ventotto giorni e della correlazione fra le resistenze caratteristiche alle due maturazioni determinata con le prove preliminari di cui al quarto comma dell'articolo precedente.

Essa, salvo il controllo con i risultati delle prove effettuate a novanta giorni, dovrà risultare costantemente non inferiore a quattro volte la tensione principale massima a compressione nella struttura quale determinata nell'analisi statica.

Per il controllo a breve termine del corretto funzionamento degli impianti di confezione del calcestruzzo e per i tempestivi eventuali interventi di correzione, verranno eseguite prove di tipo speditivo; prelevati giornalmente dei campioni di calcestruzzo, verranno da essi eliminati, mediante vagliatura, gli elementi degli aggregati di dimensioni maggiori (di norma superiori a 30-50 mm); con il passante saranno confezionati provini di dimensioni adeguate (100-150 mm) che saranno poi sottoposti a prove di compressione a brevi stagionature.

C. 4. - *Azioni agenti sulla struttura.*

Le verifiche di sicurezza a serbatoio pieno dovranno porre base, oltre che le pressioni sul paramento di monte correlative al livello di superficie dell'acqua alla quota di massimo invaso, quanto segue:

a) *Spinta del ghiaccio*

Per le dighe situate in zone in cui è prevedibile la formazione sulla superficie del serbatoio di un campo continuo di ghiaccio con spessore superiore a 20 cm, verrà

anche considerata la spinta dovuta al ghiaccio, concomitante con le pressioni idrostatiche relative alla quota di massima regolazione.

La spinta del ghiaccio verrà considerata orizzontale, corrispondente alla pressione di 150 KPa (1.52/Kgf/cm²circa) con riferimento alla proiezione verticale della superficie di contatto fra ghiaccio e paramento della diga.

b) Azioni sismiche

Per le dighe murarie del tipo A-b) e per le volte del tipo A-c) ubicate in zone soggette a sismi, le forze F_h ad F_v di cui all'art. B. 4 a) sono da moltiplicare per due.

Per le dighe del tipo A-a-2) e per i contrafforti delle dighe del tipo A-c) analogamente ubicate, sono da moltiplicare per due solo le forze orizzontali dirette perpendicolarmente al piano medio dello sperone o contrafforte.

Qualora le azioni inerziali della massa muraria vengono ricavate da una analisi dinamica basata sui terremoti di progetto che tengono conto delle caratteristiche sismotettoniche del sito, le componenti orizzontali dei terremoti di progetto dovranno avere spettri di risposta, in termini di accelerazione, tali che l'area compresa fra la curva con smorzamento 5% l'asse delle ascisse T_0 e le ordinate per $T_0 = 0$ e $T_0 = 0.8$ sec, sia maggiore o uguale alla analoga area corrispondente allo spettro di risposta di cui al punto B 6 del decreto ministeriale del 03/03/1975, moltiplicata per due nei casi previsti nei due commi precedenti. La componente verticale di ciascun terremoto avrà lo spettro di risposta tale per cui l'area definita come sopra sia la metà di quella corrispondente alle componenti orizzontali.

Le tre componenti di eccitazione devono considerarsi contemporanee.

Qualora si segua la tecnica della analisi modale a partire da uno spettro di risposta, la sovrapposizione dei contributi modali dovuti alle tre componenti si esegue come qui di seguito riportato.

Sia Z_i^k il contributo del modo i , per la componente K del sisma (componente di tensione o di deformazione o di spostamento). Il contributo complessivo Z^k per la componente K è dato da:

$$Z^k = (\sum_i (Z_i^k)^2)^{0,5}$$

Il valore totale Z dell'effetto considerato è dato da:

$$Z = \sqrt{\sum_x^3 (Z^x)^2}$$

Nelle opere la cui sicurezza può essere compromessa da una eccessiva ampiezza degli spostamenti dinamici dovuti al sisma (in particolare per le dighe del tipo A-c), le verifiche degli effetti degli spostamenti dovranno essere condotte tenendo presente che gli spostamenti stessi, in occasione dei terremoti violenti, sono maggiori di quelle che si ricavano dal calcolo convenzionale elastico prima descritto.

In assenza di giustificazioni basate su più precise analisi, si terrà conto di spostamenti di valore doppio di quelli ora detti.

c) Sottospinte nella verifica dello spostamento

Nelle dighe dei tipi A-a) ed A-c) è da porre in conto, al fine della verifica di stabilità allo scorrimento, anche una sottospinta agente nelle sezioni di fondazione e di ripresa dei getti, intesa come risultante delle pressioni idriche agenti sulle sezioni stesse, la cui distribuzione convenzionale è indicata nel seguito.

C. 5. Prove su modello.

A completamento delle verifiche di sicurezza saranno sempre utili prove statiche, e se del caso, dinamiche, su modello. Esse sono di norma necessarie per strutture di particolare importanza, specie se ubicate in zone soggette a sismi. Prove idrauliche su modello circa le forme e l'efficienza delle opere di scarico di fondo e di superficie nonché sui relativi dispositivi di dissipazione di energia sono di norma necessarie.

C. 6. Disposizioni particolari strutturali e costruttive.

a) Franco e coronamento

Il franco netto non deve essere inferiore ad un metro.

La larghezza del coronamento dovrà essere tale da consentire la transitabilità con i mezzi adeguati, anche meccanici, per la sorveglianza e la manutenzione dell'opera.

Il profilo della sommità e del parametro di valle delle dighe tracimabili deve essere prescelto così che la vena sfiorante si aderisca, senza depressioni, su tutta l'altezza, ovvero che se ne distacchi subito dopo la soglia sommitale, provvedendo in questo caso a, con dispositivi adeguati, all'aerazione al di sotto. In ogni caso sono da studiare, di norma con l'ausilio dei modelli, le disposizioni protettive delle erosioni alla base della struttura.

b) Cunicoli di ispezione e drenaggi

Entro la struttura, in prossimità del piede del paramento di monte e lungo l'intero sviluppo di esso, è da disporre, quando e dove lo spessore, anche agli effetti statici, lo consente, un cunicolo praticabile, al quale faranno capo le estremità superiori delle deformazioni drenanti nella roccia e le estremità inferiori delle canne drenanti disposte nel corpo della struttura.

Sono da prevedere dispositivi per la misura delle portate delle permeazioni raccolte dalle perforazioni e canne predette e per la misura delle pressioni nelle perforazioni.

In quanto possibile il cunicolo avrà dimensioni che consentono l'esecuzione di successive perforazioni ed iniezioni.

D. DIGHE A GRAVITÀ ORDINARIE.

D. 1. - Caratteristiche. Verifiche di sicurezza.

Si intendono a gravità ordinarie le strutture ad asse planimetrico rettilineo o a debole curvatura, con profilo trasversale fondamentale triangolare a sezioni orizzontali piene, divise in conci da giunti permanenti, secondo piani normali al loro asse, posti a distanze sufficienti a prevenire fessurazioni da cause termiche o da ritiro.

Per esse le verifiche di sicurezza sono da eseguire per la sezione di fondazione alla quota più bassa e per le sezioni a varie quote nella struttura, ponendo in conto

i seguenti fattori: peso proprio, spinta idrostatica, sottospinta e, se del caso, spinta del ghiaccio e azioni sismiche.

a. Verifiche di stabilità allo scorrimento.

Quando la diga è munita di canne o fori drenanti, nel corpo ed entro la fondazione, a distanza tra loro non superiore a m 2,50 il diametro dei quali non sia inferiore a 200 mm in fondazione e 120 mm nel corpo, le sottopressioni determinanti la sottospinta verranno assunte linearmente decrescenti in direzione monte-valle, da un valore pari alla massima pressione idrostatica di invaso in corrispondenza del parametro di monte, alla pressione idrostatica massima che si può verificare lungo la linea dei drenaggi tenuto conto della quota di libero efflusso di essi, indi al valore della massima pressione idrostatica che può verificarsi in corrispondenza del parametro di valle.

La pressione massima lungo la linea dei drenaggi è comunque da assumere non inferiore alla pressione idrostatica di valle aumentata di 0,35 volte la differenza tra la pressione idrostatica di monte e quella di valle.

Quando i drenaggi non soddisfano alle condizioni sopra indicate le sottopressioni verranno assunte variabili linearmente su tutto lo spessore della struttura fra i valori estremi sopra indicati.

Il rapporto fra la somma delle componenti parallele alla superficie di fondazione ed alle superfici di ripresa dei getti delle forze sopra specificate e la somma delle componenti normali non deve superare 0,75. Tale limite è elevato a 0,80 per le sezioni comprese fra il coronamento e 15 metri al di sotto di esso se il supero di 0,75 deriva solo dalle azioni sismiche.

Agli effetti della verifica precedente non è ammessa, ai fini del calcolo, una pendenza delle superfici predette maggiore di 0,05.

Per le sezioni di fondazione il limite 0,75 è da ridurre convenientemente, quando le caratteristiche della roccia risultano sfavorevoli alla sicurezza allo scorrimento.

b. Verifica di resistenza.

La verifica di resistenza è da condurre per le seguenti condizioni di carico: a serbatoio vuoto: per le azioni di peso proprio ed eventualmente sismiche; a serbatoio pieno: per le azioni di peso proprio, di pressioni idrostatiche sul parametro di monte, di spinta del ghiaccio ed eventualmente sismiche.

Dovranno risultare ai lembi di tutte le sezioni orizzontali:

tensioni principali di compressione non superiori al carico di sicurezza del materiale determinato in base alla resistenza caratteristica come indicato in C. 3. (sesto comma);

tensioni principali di trazione non superiori a 300 KPa (3 Kgf/cm² circa).

Sono peraltro accettabili tensioni principali di trazione fino al limite di 500 KPa (5 Kgf/cm² circa) se il supero di 300 KPa è indotto unicamente dalle azioni sismiche.

E. DIGHE A SPERONI E A VANI INTERNI.

E. 1. - *Caratteristiche generali e verifiche di sicurezza.*

Si intendono a speroni e a vani interni le strutture costituite da una successione di elementi indipendenti (speroni) con profilo fondamentale triangolare, a reciproco contatto lungo il paramento di monte ed, eventualmente, anche in tutto o in parte lungo quello di valle e con superfici laterali distanziate nel tratto intermedio; gli elementi possono essere pieni o cavi nel tratto mediano delle sezioni orizzontali.

Se il valore del rapporto fra l'interasse di due elementi affiancati e lo spessore minimo di essi o la somma degli spessori minimi se trattasi di elementi cavi, è compresa fra due e quattro per almeno $\frac{2}{3}$ dell'altezza dell'elemento, le verifiche di sicurezza sono da condurre secondo le indicazioni in D. 1. relative alle dighe a gravità ordinaria, salvo che le sottopressioni si riterranno agenti soltanto sotto la testa di monte dell'elemento con riduzione a zero sul contorno di valle di essa.

Se il rapporto predetto è minore di due valgono integralmente le norme per le dighe a gravità ordinaria; se è superiore a quattro la struttura è da considerarsi speciale.

E. 2. - *Caratteristiche particolari di forma. Giunti permanenti. Zoccolo. Superfici di fondazione.*

Le parti di diverso spessore di uno stesso elemento saranno raccordate con adeguata gradualità.

Nei casi di notevole disuniformità delle caratteristiche meccaniche della roccia di fondazione ed in particolare di notevole differenza delle caratteristiche stesse sull'area di base di singoli elementi, ciascuno di questi dovrà poggiare su di uno zoccolo ampiamente armato, all'elemento stesso raccordato, di larghezza alla base, in direzione trasversale, convenientemente maggiore di quelle del gambo (o dei gambi) dell'elemento.

Gli zoccoli a contatto fra di loro agli estremi di monte e di valle, saranno ivi divisi l'un l'altro da giunti permanenti; centralmente essi saranno ampiamente distaccati, lasciando libero un ampio vano atto a consentire la dissipazione di sottopressioni, fermo restando che esse dovranno essere valutate con la regola precisata E. 1. Analogo vano dello zoccolo è necessario in corrispondenza del vano interno degli elementi cavi.

Ove non siano realizzate queste condizioni, valgono per la determinazione della sottospinta le norme indicate per le dighe a gravità ordinarie.

È opportuno che zoccolo ed elemento siano divisi l'uno dall'altro da un giunto permanente conformato secondo una superficie con generatrici orizzontali in direzione trasversale, con direttrice lievemente risalente da monte a valle.

La superficie di fondazione, o diretta dei singoli elementi, ovvero degli zoccoli, dovrà avere risalienza, ancorché modesta, da monte a valle. La fondazione diretta dei gambi dovrà essere pressoché orizzontale nella direzione trasversale su tutta la larghezza del gambo.

Sono da evitare gli elementi cavi aventi notevole dislivello fra le superfici di appoggio dei due gambi. Sono in ogni caso da adottare disposizioni strutturali atte a prevenire il pericolo di fessurazione da tensioni secondarie conseguenti al dislivello predetto.

F. DIGHE A VOLTA.

F. 1. - *Caratteristiche generali e tipi particolari.*

Si intendono per dighe a volta le strutture monolitiche o a giunti bloccati fra conci, con sezioni orizzontali decisamente arcuate e impostate contro roccia, direttamente o attraverso una struttura intermedia di ripartizione (pulvino).

I giunti fra i conci in cui per ragioni costruttive le strutture potranno essere divise sono da bloccare solo dopo trascorso un tempo sufficiente a consentire liberamente la maggior parte delle deformazioni derivanti dal raffreddamento del calcestruzzo e dal ritiro proprio del cemento.

Si distinguono convenzionalmente, ai fini dell'analisi statica, in:

- a. *dighe ad arco*, quando la forma ed i rapporti di dimensione sono tali che la resistenza alla spinta dell'acqua ed eventualmente del ghiaccio ed alle azioni sismiche è sopportata in grande prevalenza per effetto della curvatura longitudinale (arco);
- b. *dighe ad arco-gravità*, quando la forma ed i rapporti di dimensione sono tali che alla resistenza predetta concorrono in misura singolarmente non modesta sia l'effetto della curvatura longitudinale che quello trasversale di mensola;
- c. *dighe a cupola*, quando la forma ed i rapporti di dimensione sono tali che la reattività elastica è assimilabile a quella di lastra a doppia curvatura.

L'attribuzione delle singole opere ad uno dei tipi sopra elencati, da cui conseguono i diversi criteri adottati nell'analisi statica dovrà essere ampiamente giustificata.

F. 2. *Verifiche di sicurezza.*

L'analisi statica delle dighe a volta è da eseguire per le condizioni di serbatoio vuoto e di serbatoio pieno.

Per la condizione di serbatoio vuoto sono da considerare azioni sollecitanti le variazioni di temperatura e il ritiro e, per opere ubicate in zone soggette a sismi, le azioni inerziali orizzontali; quando hanno notevole influenza sul regime statico, sono da considerare anche il peso proprio e, per opere ubicate come sopra, la relativa azione inerziale verticale.

Per la condizione di serbatoio pieno sono da considerare, oltre alle precedenti, le pressioni dell'acqua, la spinta del ghiaccio e, per opere ubicate in zone soggette a sismi, le pressioni dinamiche dell'acqua.

Agli effetti delle verifiche di cui sopra la distribuzione delle variazioni della temperatura interna della struttura per il periodo di esercizio verrà dedotta dalle presumibili vicende della temperatura dell'aria e della acqua; si potrà ammettere che nel corso dell'anno queste seguano andamento sinusoidale, con massimo e minimo da stabilire in base all'esame dei regimi termici esterni rispettivi, osservati o presunti.

L'effetto residuo del ritiro proprio e dell'esaurimento del calore di presa del cemento verrà equiparato a quello di un abbassamento uniforme della temperatura compreso almeno fra 5°C e 10°C a seconda delle caratteristiche termiche del cemento, delle condizioni climatiche della zona, del ritmo dei getti,

dell'intervallo di tempo previsto intercorrente fra questi e il bloccaggio dei giunti e delle dimensioni della struttura.

Sono ammissibili tensioni principali massime entro i limiti seguenti:

- a. *a serbatoio vuoto*, per effetto del peso proprio;
 1. se di compressione: non maggiori del carico di sicurezza determinato in base alla resistenza caratteristica prevista in progetto;
 2. se di trazione: non maggiori di 800 KPa (8 Kgf/cm² circa);
- b. *a serbatoio pieno*, per effetto, insieme, del peso proprio, della spinta idrostatica e di quella eventuale del ghiaccio:
 1. se di compressione: non maggiori del carico di sicurezza stabilito come in a - 1);
 2. se di trazione: sul paramento di monte non maggiori di 500 KPa (5 Kgf/cm² circa); sul paramento di valle non maggiore di 800 KPa (8 Kgf/cm² circa).

Con l'aggiunta, alle azioni attive di cui ai punti a) e b), delle coazioni per variazioni di temperatura esterna, per esaurimento del calore di prosa e per ritiro, è ammissibile che le tensioni principali massime raggiungano valori superiori del 20% a quelli limiti indicati nei precedenti punti a) e b); con l'aggiunta ancora delle azioni sismiche, sono ammissibili tensioni ulteriormente superiori del 20% a quello limiti indicate in a) e b).

G. DIGHE A VOLTE O A SOLETTE POGGIATE SU CONTRAFFORTI.

G. 1. - *Caratteristiche generali.*

Le strutture in oggetto sono costituite da una successione di volte o di solette poggiate su contrafforti pieni o cavi, aventi profilo fondamentalmente triangolare. Esse sono adottabili soltanto quando i dislivelli tra le fondazioni dei contrafforti contigui sono moderati e quando la roccia di appoggio di questi ha caratteristiche meccaniche elevate ed uniformi sia lungo i singoli contrafforti che per l'insieme di essi.

I tipi a solette e i contrafforti cavi non sono ammissibili in zone da ritenere soggette a sismi.

I contrafforti debbono essere convenientemente allargati e rinforzati alla base ed in prossimità di entrambi i paramenti.

Le solette fra coppie contigue di contrafforti saranno strutturalmente indipendenti ed il loro collegamento ai contrafforti non ne dovrà sensibilmente ostacolare le deformazioni termiche ed il ritiro.

Di regola è da escludere la tracimabilità. Qualora, in casi speciali, si ritenesse di dovervi far ricorso, non è ammessa la caduta libera dell'acqua fra i contrafforti e dovrà essere previsto apposito elemento strutturale, opportunamente profilato ed appoggiato sui contrafforti, per sostenere la vena sfiorante per tutta l'altezza della caduta e ad esso faranno seguito dispositivi di dissipazione dell'energia, protettivi dalle erosioni della roccia di base.

G. 2. - *Verifiche di sicurezza.*

Le verifiche statiche dei contrafforti sono da effettuare con le norme indicate in D-1 ma le sotto pressioni sui contrafforti verranno supposte variabili linearmente dal valore pari alla massima pressione idrostatica di invaso in corrispondenza del paramento di monte fino al valore zero ad una distanza da detto paramento pari a due volte lo spessore del contrafforte al lembo di monte.

Per la verifica delle volte sono da considerare archi elementari indipendenti normali alle generatrici, adottando i criteri, con la limitazione delle tensioni indicate in F. 2.

H. DIGHE DI MATERIALI SCIOLTI.

H. 1. - *Caratteristiche generali e suddivisione.*

Le dighe in oggetto sono costituite di un rilevato formato con materiali litici sciolti micro e/o macroclastici. Il dispositivo di tenuta potrà essere formato con materiali litici appropriati ovvero con materiali artificiali.

I materiali di formazione del rilevato possono essere approvvigionati direttamente per cavatura (terre) o ricavati per abbattimento di rocce (pietrame).

Si distinguono strutture:

- a. *di terra omogenee*: costituite totalmente di terre di permeabilità uniforme di misura atta da sola a realizzare la tenuta;
- b. *di solo terra o di terra e pietrame, zonate*: costituite solo di materiali naturali, di specie diverse, disposti in diverse parti della sezione, differentemente ma pur sempre ampiamente permeabili e di una zona di terra di bassa permeabilità (nucleo) con funzione di tenuta;
- c. *di terra e pietrame o terra e pietrame con dispositivo di tenuta di materiali artificiali*: costituite di materiali naturali di una o più specie, diversamente ma pur sempre ampiamente permeabili, e di dispositivo di tenuta a monte (manto) o interno (diaframma) di materiali artificiali.

Il tipo a) non è da adottare per altezze superiori 30 metri.

H. 2. - *Materiali.*

La posa in opera dei materiali sciolti costituenti il corpo della struttura avverrà per costipazione in stato di opportuna umidità.

È esclusa la posa in opera con il procedimento idraulico o semi-idraulico.

L'idoneità dei materiali di cui è previsto l'impiego per il rilevato e, in particolare, le loro proprietà meccaniche e la permeabilità verranno determinate in fase di progettazione esecutiva con prove di laboratorio e, eventualmente, con rilevati sperimentali. Nel giudizio di idoneità è da tener conto delle differenze che potranno verificarsi nei risultati per la diversità fra le condizioni di sperimentazione e le condizioni di posa in opera nonché le condizioni in cui i materiali stessi verranno a trovarsi a termine costruzione e durante l'esercizio del serbatoio.

È comunque da escludere l'impiego di materiali friabili, alterabili al contatto dell'acqua e dell'aria e/o contenenti in sensibile misura residui organici o sostanze solubili.

Prima dell'inizio della costruzione dell'opera sono da eseguire, con le attrezzature di cantiere, ulteriori rilevati sperimentali al fine di stabilire modalità e parametri della posa in opera e verificare la rispondenza delle proprietà meccaniche e di permeabilità risultanti con quelle di progetto.

Prove preliminari specifiche saranno da eseguire anche con le attrezzature di cantiere relativamente ad eventuali trattamenti di miscelazione di materiali tra loro diversi.

H. 3. - *Disposizioni strutturali particolari.*

Al fine di realizzare la tenuta di fondazione, una congrua parte del rilevato, nel caso di una diga omogenea, o il nucleo di una diga zonata, dovrà essere convenientemente addentrato in una formazione impermeabile, ove questa esiste a limitata profondità.

Se formazioni impermeabili sono presenti solo a notevole profondità oppure se risulta difficoltosa l'adozione della soluzione di cui al comma precedente e, comunque, per le dighe di cui al punto c) dell'art. H - 1, un idoneo dispositivo (muro di taglione, diaframma di calcestruzzo o similari, schermo ottenuto mediante iniezioni) dovrà assicurare la continuità tra il dispositivo di tenuta del rilevato e la formazione impermeabile di fondazione.

Qualora la tenuta di fondazione non sia realizzabile con i provvedimenti di cui al primo e secondo comma precedenti, sono da adottare dispositivi atti a ridurre i gradienti delle pressioni idriche sotterranee lungo la fondazione nella misura tale che siano sicuramente evitate erosioni interne del terreno.

Opportuni dispositivi (filtri) nel corpo della struttura e in fondazione dovranno evitare che si verifichino effetti erosivi interni a seguito di filtrazione, in particolare nelle zone di contatto tra materiali di granulometrie diverse.

Condotte di qualunque specie (di scarico, di derivazione ed altro) non dovranno attraversare il corpo del rilevato.

Condotte del genere potranno essere ammesse solo in fondazione a condizione che esse siano completamente incassate entro trincee in roccia lapidea in posto ed abbiano ricoprimento di calcestruzzo di conveniente spessore. Inoltre, nei tratti in cui esse sottopassano le zone della struttura costituite di materiali impermeabili o scarsamente permeabili, dovranno (ove non siano in acciaio) essere dotate di speciale rivestimento interno tale da garantire la tenuta anche in caso di loro fessurazione, escluso che esso consista di semplici verniciature.

H. 4. - *Franco. Larghezza di coronamento. Organi di scarico.*

Il franco netto non deve essere inferiore ai valori seguenti:

Altezza della diga: fino a m	15	30	45	60	75	90 e oltre
Franco netto	<1,5	2,5	3,2	3,6	3,9	4,0

Per i valori intermedi dell'altezza, il franco netto è da determinare per interpolazione. Ai valori sopra indicati sono da aggiungere i prevedibili abbassamenti del coronamento successivi al termine della costruzione derivanti dal consolidamento sia del terreno di fondazione che del rilevato.

La larghezza di coronamento deve essere stabilita nella misura per cui la posa in opera del materiale possa essere compiuta meccanicamente fino in sommità in maniera del tutto corretta. Comunque, essa non può essere inferiore al doppio del franco netto minimo quale sopra indicato.

La portata massima da scaricare per il più gravoso evento di piena previsto deve essere evacuabile unicamente con gli scarichi di superficie.

Essi potranno essere costituiti da una o da più soglie libere ovvero da soglie libere e da soglie munite di paratoie automatiche.

In questo secondo caso, considerata l'ipotesi di mancato funzionamento delle paratoie, la portata pari ad almeno metà della massima che è previsto di scaricare per il più gravoso evento di piena, deve essere evacuabile con le soglie libere, ammesso peraltro che in tale condizione il franco netto si riduca a valori metà di quelli sopra indicati, fatto salvo il minimo di un metro. Ove quali sfioratori di superficie si intenda adottare il tipo a calice od analoghi, soggetti a saturazione, le dimensioni di essi dovranno essere tali che la quota di saturazione risulti superiore a quella di massimo invaso aumentata di due terzi del franco netto.

Sfioratori di quest'ultima specie saranno oggetto di specifiche prove su modello. In ogni caso dovranno essere dotati di ampi condotti per l'alimentazione dell'aria al passaggio della corrente dal pozzo verticale o subverticale alla galleria suborizzontale e ad ogni altro punto di singolarità della corrente.

H. 5. - *Verifiche di sicurezza.*

La stabilità della diga dovrà essere verificata relativamente alle seguenti condizioni:

- a termine costruzione;
- a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso;
- a seguito di rapido vuotamento del serbatoio dal livello massimo al livello di minimo invaso e, ove sia significativo, anche a livelli intermedi.

Saranno di norma omesse le verifiche per la terza condizione per le dighe del tipo c) di cui in H - 1 con dispositivo di tenuta a monte (manto).

L'analisi statica deve proporsi di individuare, nelle varie condizioni sopra indicate, le superfici di potenziale scorrimento più prossime alla instabilità, sia all'interno del rilevato, sia nell'insieme costituito dal rilevato e dai terreni di fondazione e ciò relativamente alla sezione maestra della struttura e ad altre sezioni trasversali opportunamente scelte.

Il rapporto fra le forze (o momenti) reattive capaci di opporsi allo scorrimento le superfici predette, e le forze (o momenti) attive che tendono a produrlo, non dovrà essere inferiore a: 1,2 a termine costruzione; 1,4 a serbatoio pieno; 1,2 a seguito di rapido vuotamento.

Per le opere di maggior rilievo per caratteristiche della diga e dei terreni di fondazione sono raccomandate verifiche di stabilità con procedimenti di calcolo diversi.

H. 6. - *Disposizioni particolari per le opere ubicate in zone ritenute soggette a sismi.*

La scelta dei materiali per il rilevato ed il grado della loro costipazione nella posa in opera dovranno essere tali da ridurre il più possibile l'abbassamento del

coronamento che potrebbe essere prodotto per effetto di assestamento da un sisma.

Il franco netto di coronamento quale indicato in H- 4 è da aumentare delle quantità seguenti (interpolando per le altezze intermedie):

Altezza della diga (m)	fino a 15	30	45 e oltre
Aumento del franco (m)	fino a 0,30	0,70	1,00

La larghezza minima di coronamento indicata in H - 4 è da aumentare del doppio dell'aumento del franco.

Il nucleo (di terra) ed i relativi filtri, sia a monte che a valle, dovranno avere spessori convenientemente superiori agli ordinari, tali da proteggere dalla evoluzione in erosione interna di eventuali lesioni del nucleo; assai ampi dovranno essere i relativi dispositivi di raccolta e scarico delle perdite.

Pure assai spessi e molto permeabili dovranno essere i drenaggi dietro i manti di tenuta (al paramento) e ancora assai ampi i dispositivi di scarico relativi. Comunque, con la opportuna ripartizione dei materiali nei riguardi granulometrici, la struttura dovrà essere protetta, a fronte di accidentale rottura del manto, dagli effetti sulla stabilità del materiale del corpo (erosione interna) e sulla stabilità del paramento di valle da eccessi di velocità del flusso delle perdite.

Non sono da impiegare tappeti impermeabili quali dispositivi per la riduzione del gradiente di pressione lungo la fondazione.

Con riferimento alle situazioni indicate in H - 5 è da eseguire la verifica di stabilità con il criterio pseudo-statico tenendo anche conto delle forze sismiche agenti sulle masse dei materiali e dell'acqua in essi interclusa quali indicate in B - 4, ad eccezione di quelle orizzontali di cui al punto 2 di B. 4. a). L'azione dinamica dell'acqua dell'invaso deve intendersi applicata sul paramento di monte anche se questo è permeabile.

Il relativo coefficiente di sicurezza per tutte le situazioni previste in H. 5 non dovrà risultare inferiore a 1,2.

Per le dighe di particolare importanza per altezza, da costruire in zone di alta sismicità, è opportuna la verifica con metodi di analisi dinamica come pure la prova su modelli.

La capacità degli scarichi di fondo dovrà essere tale da rendere possibile l'abbassamento rapido del livello dell'acqua per i superiori due terzi dell'altezza di invaso iniziando dal massimo invaso, abbassamento di cui potrebbe insorgere la necessità in caso di lesioni pericolose del rilevato.

H. 7. - *Sbarramenti di tipo misto.*

Per gli sbarramenti di tipo misto, costituiti in parte da strutture di calcestruzzo ed in parte da strutture di materiali sciolti, valgono per le singole parti le rispettive norme. Dovrà peraltro essere particolarmente studiata ed in fase esecutiva curata la giunzione fra le due specie di strutture in vista della loro diversa deformabilità.

I. SBARRAMENTI PER LAMINAZIONE DELLE PIENE.

Gli sbarramenti di qualsiasi tipo aventi l'ufficio principale di invaso dell'acqua per attenuazione delle portate di piena a valle (laminazione), siano essi della specie a luci di scarico libere o di quella a luci regolabili, debbono essere dotati oltretutto di scarichi di superficie, di dispositivi di chiusura delle luci predette (paratoie o ture a rapida rimozione) tali da consentire il riempimento del serbatoio a fine costruzione della diga, a scopo di collaudo, nonché periodicamente, durante l'esercizio, a scopo di controllo dello stato di efficienza dell'opera.

L. TRAVERSE FLUVIALI.

Per traverse fluviali si intendono gli sbarramenti che determinano un rigurgito contenuto nell'alveo del corso d'acqua.

Sono soggette alle presenti norme quelle che determinano un volume totale di invaso superiore a 100.000 m³ qualunque sia l'altezza della struttura.

Nel caso che il rigurgito interessi argini già esistenti, deve essere dimostrata l'idoneità di essi in condizioni di sicurezza alla permanente trattenuta dell'acqua.

In sede di progettazione esecutiva dell'opera è da rilevare dettagliatamente la costruzione del terreno di fondazione per accertarne l'idoneità a sopportare i carichi trasmessi dalla struttura nonché la permeabilità nel caso di formazioni sciolte; corrispondentemente dovranno essere determinate le caratteristiche del moto di filtrazione che verrà a stabilirsi al di sotto delle fondazioni e previsti i dispositivi per la limitazione delle perdite e che debbono anche determinare la sicura stabilità del terreno e delle strutture.

Le verifiche di stabilità delle strutture saranno da eseguire sia per le pile che per i dispositivi intermedi (platee), ponendo in conto anche le eventuali azioni sismiche. Il progetto deve altresì prevedere:

- la difesa dalle erosioni del fondo e delle sponde dell'alveo a valle della struttura, ricorrendo in proposito ad esperienze su modello per le opere più importanti;
- il rigurgito provocato dalla struttura ed i conseguenti provvedimenti di difesa a monte;
- i sistemi di comprovata affidabilità di manovra delle paratoie.

M. SBARRAMENTI DI TIPI VARI.

Si intendono di tipo vario tutte le strutture di sbarramento diverse da quelle definite in quanto precede.

I progetti di tali strutture ed i criteri di esecuzione devono essere in armonia con quanto indicato nelle presenti norme per i tipi strutturali assimilabili.

Ministero Dei Lavori Pubblici

Direzione Generale Delle Acque e Degli Impianti Elettrici

CIRCOLARE M. LL.PP. 28 AGOSTO 1986, N. 1125

OGGETTO: modifiche ed integrazioni alle precedenti circolari 9.2.1985 n. 1959 e 29.11.1985 n. 1391 concernenti sistemi d'allarme e segnalazioni di pericolo per le dighe di ritenuta di cui al regolamento approvato con D.P.R. 1.11.1959 numero 1363 - Testo completo ed aggiornato.

Roma, 28/8/1986

Con le precedenti circolari 9 febbraio 1985 n. 1959 e 29 novembre 1985 n. 1391, sono state impartite ai competenti Uffici decentrati e periferici di questa Amministrazione opportune disposizioni per la imposizione, a carico dei concessionari di dighe di ritenuta, di cui al regolamento approvato con D.P.R. 1° novembre 1959 n. 1363, di specifici obblighi intesi ad installare adeguati sistemi segnaletici di pericolo e di allarme e ad espletare particolari indagini idrologiche a valle delle dighe.

A seguito di ulteriori esami dei molteplici aspetti dei vari interventi e sistemi da attuare, è risultata l'esigenza, al fine di assicurare la migliore salvaguardia della pubblica incolumità e la maggiore loro possibile uniformità ed adattabilità, di modificare ed integrare opportunamente le specifiche disposizioni tecnico-amministrative indicate nelle circolari sopra richiamate, ed al riguardo, su conforme parere e proposta della Presidenza della IV Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, giusta sua nota del 7 luglio 1986 n. 370, si riproduce qui di seguito il nuovo testo coordinato e sostitutivo di dette circolari:

1) CARTELLI MONITORI

Disporre lungo gli alvei a valle degli sbarramenti cartelli di tipo unificato figurativi e polilingue segnalanti il pericolo di piene artificiali, anche improvvise, per manovre degli organi di scarico.

Salvo diverse prescrizioni dell'Autorità tutoria connesse con situazioni ed esigenze particolari, i cartelli di segnalazione, del tipo riportato in allegato, dovranno essere installati, in generale, nelle immediate vicinanze dell'alveo lungo le sponde e ad una distanza indicativa fra i 150 e i 250 m, tale da consentirne la visibilità, in condizioni normali diurne, tra due elementi contigui, ovvero sui sentieri di accesso all'alveo o in altra posizione da definire sul posto, ma comunque sempre nelle vicinanze delle sponde, quando le condizioni geomorfologiche locali non consentano una efficace applicazione di quanto sopra specificato in relazione alla acclività delle sponde; alla forte tortuosità dell'alveo, alla presenza di ricca vegetazione, ecc.

Il tratto dell'alveo a valle dello sbarramento interessato alla segnaletica di pericolo dovrà essere, salvo casi particolari, dell'ordine di 10 Km, a meno che questo non confluisca prima in mare, lago o corso d'acqua con grande capacità o portata.

Nel caso di alveo, a valle della diga, caratterizzato da correnti a modesta velocità, potrà essere adottato un valore inferiore ai 10 Km indicati, riferendosi in tal caso alla lunghezza percorsa in un'ora dall'onda di piena provocata nell'alveo medesimo, supposto asciutto, dall'apertura alla massima potenzialità del maggiore di tutti gli scarichi ad azionamento volontario di cui lo sbarramento è dotato nell'ipotesi di livello del serbatoio costante nel tempo alla quota massima di regolazione.

2) DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA

Munire tutti gli sbarramenti di ritenuta, che non ne fossero già dotati, e fatte salve prescrizioni dell'Autorità tutoria per situazioni particolari, di dispositivi di segnalazione acustica modulata, monotonale e monodirezionale, avente, in linea generale, le seguenti caratteristiche nominali di targa:

- sirena elettromeccanica;
- frequenza fondamentale del segnale acustico: 500 ± 30 Hz;
- livello di pressione acustica in direzione orizzontale alla distanza $d = 1,5$ m dalla sorgente misurato in camera anecoica: $123 \div 125$ dBA;
- durata dell'impulso sonoro a dBA costanti: 5 sec;
- durata del segnale modulato tra due impulsi a dBA costanti: 10 sec;
- durata complessiva del segnale: 3 min;
- distanza nominale di percezione del suono della sorgente sonora: 1000 m.

Si precisa che i dispositivi di segnalazione acustica dovranno essere alimentati mediante almeno due fonti indipendenti di energia, che, in linea di massima, dovranno essere installati presso lo sbarramento e che comunque dovranno entrare in funzione esclusivamente per manovre di apertura volontaria degli organi di scarico per avvisare dell'arrivo dell'onda di piena le persone eventualmente presenti nell'area immediatamente a valle dello sbarramento e nelle zone d'alveo adiacenti gli sbocchi degli scarichi.

3) STRUMENTAZIONE IDROMETRICA

Installare una adeguata strumentazione idrometrica registratrice allo scopo di acquisire importanti elementi per lo studio della propagazione delle piene a valle degli sbarramenti.

I relativi diagrammi dovranno essere inviati con scadenza prefissata agli Uffici Idrografici competenti costituendo essi anche una importante documentazione integrativa per quantificare il deflusso dei corsi di acqua.

La sezione d'alveo ove ubicare l'idrometrografo, opportunamente scelta a valle degli sbarramenti, dovrà essere individuata sulla base dei seguenti criteri di massima:

- a) vicinanza a punti singolari di interesse pubblico, quali ponti, ferrovie, centri abitati, ecc., per i quali sia opportuno conoscere i livelli raggiunti dalle piene per confrontarli con quelli desunti dagli studi teorici;
- b) sua rappresentatività per quantificare il deflusso, anche se modulato, del corso d'acqua in relazione al bacino imbrifero sotteso;
- c) stabilità nel tempo della geometria fisica naturale della sezione.

Il sistema idrometrografico dovrà servire alla misura e registrazione delle variazioni di livello, di breve e di lungo periodo, e sarà schematicamente costituito da due componenti:

- a) l'unità per la misura del livello istantaneo dell'acqua, in versione di tipo meccanico tradizionale (a galleggiante), ovvero di tipo elettronico;
- b) l'unità per il trattamento dei dati e la registrazione su apposito supporto magnetico, da installarsi a terra in apposita cabina ove sarà contenuta, in mancanza di alimentazione della rete elettrica, anche l'unità di alimentazione esterna a batterie con pannello solare.

Le principali caratteristiche delle apparecchiature (in versione meccanica o elettronica) dovranno essere:

- tensione di alimentazione: 12/24 V DC;
- precisione: 0,1%, del fondo scala;
- isteresi e non linearità combinate: 0,06%
- campo di misura: 0 ÷ 10 m standard (opzionale 0 ÷ 5 m, 0 ÷ 20 m, ecc.);
- campo temperatura operativa: -20°C ÷ +80°C;
- correzione automatica delle variazioni di pressione atmosferica (se idrometri con sensore di pressione).

4) PIANI DI INSTALLAZIONE DEGLI STRUMENTI E STUDI TEORICI PER IL CALCOLO DEL PROFILO DELL'ONDA DI PIENA

Predisporre appositi piani di installazione dei "cartelli monitori" e dei sistemi di segnalazione acustica che dovranno essere notificati al Provveditorato alle OO.PP. competente per territorio.

Per ciò che concerne l'installazione delle apparecchiature idrometrografiche, la scelta della sezione d'alveo e il tipo di strumentazione, saranno proposte dal concessionario o dai richiedente la concessione e dovranno essere approvate dall'Ufficio Idrografico competente per territorio.

Allo stesso Ufficio Idrografico sarà notificato il progetto illustrante l'ubicazione e l'installazione dello strumento e le caratteristiche costruttive e di funzionamento dello stesso.

Per i disciplinari ed i fogli già approvati o formanti oggetto di concessioni od autorizzazioni già accordate, i Provveditorati dovranno notificare in uno dei modi di

cui all'art. 145 del citato testo unico n. 1775/1933, ai titolari di ciascuna derivazione della propria circoscrizione, che essi sono tenuti, in forza dell'art. 17 del regolamento approvato con R.D. 14/8/1920 n. 1285 e delle norme del regolamento sulle dighe di ritenuta approvato con D.P.R. 1/11/1959 n. 1363 suddetto, nonché in forza delle vigenti norme sulla pubblica incolumità, ad attuare i sistemi ed i dispositivi sopra specificati e, nel caso, ad integrare o modificare, in conformità di essi, quelli già in atto.

Inoltre per le dighe in esercizio, dovrà essere notificato ai concessionari che devono effettuare apposite indagini e rilevamenti sugli effetti delle piene artificiali connesse a manovre degli organi di scarico che si sono verificate nel passato a valle dello sbarramento e studi teorici tendenti ad individuare il profilo dell'onda di piena artificiale nel corso d'acqua a valle dello sbarramento stesso, ipotizzando valori corrispondenti alla massima portata defluibile con livello del serbatoio alla quota massima di regolazione, come da definizione al punto A delle norme tecniche di cui al Decreto int.le 24/3/82, contemporaneamente dagli scarichi superficiali e da quelli profondi, nonché soltanto da questi ultimi.

Per l'effettuazione degli studi si supporrà che l'alveo di valle sia asciutto e, per gli invasi di grande capacità, che il livello nel serbatoio si mantenga costante nel tempo e che l'apertura delle paratoie sia istantanea.

Ciò al fine di acquisire informazioni per individuare le aree soggette a sommersione e le eventuali situazioni di particolare criticità conseguenti al deflusso delle piene.

La lunghezza del tratto da indagare sarà dell'ordine di 20 Km a meno che questo non confluisca prima in mare, lago o corso d'acqua di grande capacità o portata.

Per il concreto adempimento delle prescrizioni stabilite sulla installazione dei cartelli monitori, dei dispositivi di segnalazione acustica e della strumentazione idrometrografica, considerati gli ulteriori aspetti amministrativi, tecnici ed economici che investono gli enti concessionari in ordine ai tempi necessari per l'approvvigionamento delle apparecchiature a mezzo gare di appalto, alla loro messa in opera, alla consistenza degli studi preparatori, alla quantità dei rilievi da eseguire, si assegna il nuovo termine ultimo per i casi specificati, di due anni dalla data di emissione della presente circolare ministeriale.

Per il completamento delle indagini e rilevamenti sugli effetti delle piene artificiali verificatesi nel passato e degli studi teorici tendenti ad individuare il profilo dell'onda di piena artificiale a valle degli sbarramenti, si assegna, in considerazione della gravosità dell'estensione dei rilievi topografici ed idraulici che debbono precedere l'esecuzione di ogni studio, il termine di cinque anni per il completamento di detti studi a decorrere dalla data di emissione della stessa circolare.

In conseguenza di quanto sopra, gli Ingegneri Capi degli Uffici di questa Amministrazione preposti al servizio delle utilizzazioni delle acque pubbliche e delle dighe di ritenuta, dovranno tempestivamente modificare ed integrare le disposizioni, già da essi impartite ai concessionari, o le clausole già inserite nei "Fogli di condizioni", in modo da adeguarle o conformarle al nuovo testo di esse sopra riportato, e dovranno altresì notificare i nuovi termini assegnati per l'adempimento delle prescrizioni impartite.

Le Regioni a statuto speciale, le Province Autonome di Trento Bolzano e le Regioni a Statuto ordinario, cui la presente a tal fine è inviata per conoscenza, sono pregate di provvedere in conformità di quanto sopra, per le dighe di ritenuta soggette alle norme del citato regolamento, che facciano parte di derivazioni d'acqua pubblica di propria rispettiva competenza.

IL MINISTRO

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Servizi della Protezione Civile
Divisione Protezione Civile
N.ro 358/02/OR/77 (34) di prot.

Roma, lì 20/3/1987

CIRCOLARE N. 13 MI. PC. (87) 7

Oggetto: *Piani di emergenza per incidenti alla dighe di ritenuta di cui al regolamento approvato con D.P.R. n. 1363 dell'1/11/1959.*

Di seguito alla circolare n. 38 MI.PC. (85) 13 del 28 dicembre 1985 si trasmette in allegato 1 la circolare n. 1125 del 28 agosto 1986 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici ha emanato direttive per l'imposizione, a carico dei concessionari di dighe di ritenuta di cui al regolamento approvato con D.P.R. 1° novembre 1959 n. 1363, di specifici obblighi inerenti:

1. all'installazione di adeguati sistemi segnaletici di pericolo e di allarme;
2. all'espletamento di apposite indagini e rilevamenti sugli effetti delle piene artificiali connesse a manovre degli organi di scarico che si sono verificate nel passato a valle dello sbarramento;
3. all'effettuazione di studi teorici tendenti ad individuare il profilo dell'onda di piena artificiale nel corso d'acqua a valle dello sbarramento stesso.

Si invia inoltre, in allegato 2 la copia della relazione conclusiva dei lavori della "Commissione per la pianificazione degli interventi di protezione civile in caso di collasso di opere di sbarramento (dighe di ritenuta)", sulla quale si è riferito con la sopracitata circolare n. 38.

Al riguardo si sottolinea l'importanza dei punti 3.4.4 e 3.4.5 nei quali viene riferito che la Commissione ha ritenuto opportuno che vengano avviati gli studi per la individuazione delle aree soggette ad allagamento e quelli relativi alla propagazione dell'onda di piena nell'alveo a valle a seguito di collasso dello sbarramento, in modo tale che i risultati possano essere presi a base per la predisposizione di piani di protezione civile che consentano di far fronte ad eventuali emergenze.

I predetti studi, comunque, non potranno che essere conclusi in tempi lunghi, in considerazione del termine di 5 anni che la sopracitata circolare n. 1125 ha

stabilito per la definizione degli studi, ben più semplici, tendenti a individuare il profilo dell'onda di piena artificiale a valle degli sbarramenti.

In attesa dei dati che scaturiranno da tali accertamenti, si suggerisce di redigere appositi piani di protezione civile per l'emergenza alle dighe in argomento in quei casi in cui la morfologia e la conoscenza del territorio, desunta anche dai piani di assetto territoriale, consentano di individuare, con buona approssimazione, le zone che possano essere colpite sia dall'onda di piena artificiale sia dal collasso della diga.

La pianificazione, in questa fase, dovrà prendere in esame i seguenti aspetti:

- individuazione degli eventi che possono arrecare pericoli per persone e cose (es.: scarichi graduali, svuotamenti rapidi, crolli, etc.);
- segnaletica di pericolo visiva e acustica;
- fasi di allerta;
- collegamenti radio-telefonici tra l'impianto e gli organi interessati (Prefettura, Carabinieri, Polizia, Genio Civile, etc.);
- delimitazione approssimativa dell'area soggetta ad allagamento;
- compiti di ciascuna componente chiamata ad intervenire nella gestione dell'emergenza (con recapiti telefonici);
- evacuazione della popolazione;
- luoghi di raccolta e smistamento delle forze di soccorso e dei materiali assistenziali;
- posti di ricovero provvisori (a breve e medio termine; luoghi ove impiantare le tendopoli, alberghi, etc.);
- controllo del traffico.

Si confida che le SS.LL., consapevoli dell'importanza e della delicatezza di tale particolare settore, vorranno disporre affinché gli uffici provinciali di protezione civile vi dedichino ogni possibile attenzione in modo da garantire che i piani predisposti consentano di fronteggiare le conseguenze di emergenze che potrebbero assumere proporzioni catastrofiche.

Per l'attività di pianificazione i predetti Uffici di protezione civile potranno avvalersi della collaborazione degli Enti ed Amministrazioni rappresentati nei Comitati

Provinciali di Protezione Civile, i quali dovranno inoltre esprimere il proprio parere sulla bozza definitiva dei piani.

Si resta in attesa di conoscere le valutazioni che saranno espresse sulla problematica in argomento, nonché le determinazioni che si riterrà di adottare, facendo intanto conoscere quali siano le dighe di ritenuta che insistono nel territorio di propria competenza con l'indicazione delle relative caratteristiche e delle misure eventualmente già predisposte.

(Valdo Spini)

p. IL MINISTRO

CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 4 DICEMBRE 1987, N. 352

Prescrizioni inerenti l'applicazione del regolamento sulle dighe di ritenuta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° Novembre 1959, n. 1363 (G.U. 19-1-1988, n. 14).

La commissione interministeriale di esperti, presieduta dal presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, costituita con decreto interministeriale 14-10-1985, n. 2396, per la pianificazione degli interventi di protezione civile in caso di collasso di opere di sbarramento (dighe di ritenuta), nella relazione conclusiva dei suoi lavori ha, tra l'altro, osservato che la «Parte prima» (amministrativa) del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1-11-1959, n. 1363 (v.), e concernente la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe, traverse) sia tuttora da considerare, nella sua impostazione generale, valida agli effetti della prevenzione del collasso delle opere in questione.

Nell'intento però di migliorare le condizioni di sicurezza per l'esercizio dei serbatoi artificiali, la commissione ha ritenuto di individuare alcune necessarie prescrizioni integrative inerenti l'applicazione del suddetto regolamento, prescrizioni con le quali viene anche data risposta ai quesiti da più parti rivolti sull'argomento.

In conformità delle indicazioni contenute nella relazione della predetta commissione interministeriale - sulla quale si è espressa favorevolmente anche l'assemblea generale del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici - si impartiscono quindi le seguenti prescrizioni alle quali dovranno attenersi gli uffici che hanno competenze in materia di opere di sbarramenti.

Ambito di applicazione del regolamento.

Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1-11-1959, n. 1363 (v.) anche alle «opere di ritenuta» destinate alla formazione di serbatoi idrici artificiali realizzati fuori alveo, qualunque ne sia la finalità ed il regime della loro utilizzazione.

Progetto di massima (art. 1).

Il progetto di massima deve comprendere anche l'allegato relativo al calcolo del profilo dell'onda di piena artificiale conseguente a manovre degli organi di scarico, secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale 28-8-1986, n. 1125 (v.). Al progetto di massima dovranno essere allegate foto aeree dei siti in numero adeguato.

Progetto esecutivo (art. 2).

Gli allegati al progetto esecutivo devono anche comprendere:

- la determinazione delle caratteristiche dell'onda di piena conseguente ad ipotetico collasso dello sbarramento e la individuazione delle aree soggette ad allagamento ai fini della protezione civile;
- lo schema dell'impianto elettromeccanico delle apparecchiature di comando e di controllo degli organi di scarico con indicazione delle ridondanze di componenti e di sistema considerate necessarie per garantire la continuità della funzionalità dell'impianto medesimo.

Gestione dello sbarramento.

Il concessionario o richiedente la concessione o, in mancanza di esso il proprietario delle opere, qualora non curi direttamente anche l'esercizio delle opere stesse è tenuto a notificare formalmente all'Amministrazione dei Lavori Pubblici nonché agli organi della protezione civile le condizioni ed i patti in base ai quali si intende affidare ad altri l'esercizio delle opere nonché gli accordi necessari a garantirne la corretta gestione. L'affidamento dell'esercizio deve essere autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici previa verifica, da parte di quest'ultimo, dell'idoneità tecnico-organizzativa del responsabile della gestione. Nella regione Sardegna l'autorizzazione di cui sopra è rilasciata dal presidente della giunta regionale.

Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione.

In aggiunta al foglio di condizioni per l'esecuzione dell'opera (art. 6) deve essere predisposto il «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione».

Tale atto deve essere sottoscritto prima dell'autorizzazione agli invasi sperimentali. Tale «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione» deve essere assai ampio e dettagliato e deve essere modificabile in qualsiasi tempo successivo. In esso deve essere riportato il numero, il tipo e la localizzazione delle apparecchiature di controllo nonché le specie e le frequenze delle misure; saranno altresì indicati i luoghi da assoggettare ad osservazione diretta con la relativa frequenza nonché le modalità della guardiania che dovrà essere svolta da personale adeguatamente qualificato ed affidabile. In proposito si precisa che, in funzione del tipo di sbarramento, della sua entità e localizzazione, del sistema di controllo, della struttura tecnico-organizzativa del gestore, in condizioni di regolare esercizio ed in situazioni di normalità, la guardiania potrà esplicarsi non necessariamente in modo permanentemente attivo; nel caso degli invasi sperimentali essa dovrà comunque essere svolta per periodi adeguatamente estesi nel corso della giornata. Il «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione» dovrà anche contenere le cadenze e le modalità secondo le quali il concessionario o il richiedente la concessione o, in mancanza di questo, il proprietario delle opere, dovrà provvedere con personale specializzato ad ispezioni periodiche e sistematiche intese ad accertare le condizioni generali e particolari delle opere e delle loro pertinenze, comprese le sponde del serbatoio, nonché l'efficienza della strumentazione di controllo.

Per le dighe già in esercizio, fino a quando non saranno installati gli impianti alternativi per il comando ed il controllo degli organi di scarico, il «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione» dovrà comprendere l'obbligo della

verifica degli impianti esistenti, da effettuarsi con periodiche messe in carica, con frequenza almeno mensile.

Allorquando tenderanno ad esaurirsi i fenomeni di deformazione permanente sia della struttura che della fondazione, il numero degli strumenti e la frequenza delle osservazioni potranno essere modificati sulla base delle risultanze dei controlli dell'esercizio precedente.

Nel «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione» debbono essere inoltre stabiliti tipo, tempi e forma della trasmissione dei dati e di ogni altra comunicazione sia all'interno della struttura organizzativa del gestore che nei confronti dei competenti organi di sorveglianza e di protezione civile, sia durante il periodo degli invasi sperimentali che durante l'esercizio del serbatoio.

Tra le norme contenute nel «foglio di condizioni per l'esercizio» e la manutenzione devono essere riportate quelle relative all'installazione di cartelli monitori, dei dispositivi di segnalazione acustica e della strumentazione idrometrica prevista con la circolare ministeriale 28-8-1986, n. 1125 (v.).

Dovrà far parte integrante del «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione» il documento, approvato dalle autorità competenti nel campo della protezione civile, contenente le condizioni che devono verificarsi perché si debba attivare il sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto.

In particolare dovranno essere definite le varie fasi di allerta in funzione delle diverse situazioni tecniche tipiche di ciascuna diga (tipo, geometria della struttura e degli scarichi, capacità di invaso e di laminazione, fondazioni, condizioni delle sponde, situazione a valle, ecc.) e dei fattori esterni (idrologia, sismica ecc.) secondo le indicazioni generali che qui di seguito si riportano:

a) Vigilanza rinforzata.

Comporta la sorveglianza attiva e permanente dell'opera. Essa è attuata in occasione di apporti fluviali che facciano temere il superamento del livello di massimo invaso del serbatoio ovvero nel caso in cui le osservazioni a vista o strumentali relative al comportamento della diga appaiano anormali ed inoltre per ragioni previste nei piani dell'organizzazione della difesa militare.

b) Pericolo - allarme di tipo 1.

Si ha allorquando il livello del serbatoio ha superato la quota di massimo invaso, oppure in caso di perdita, di movimenti franosi nelle aree circostanti l'invaso e di ogni altra manifestazione che faccia temere la compromissione della stabilità dell'opera e comunque della sicurezza a valle.

c) Collasso - allarme di tipo 2.

Si ha nel caso di collasso constatato, parziale o totale, dell'opera.

Nei casi a) e b) il responsabile della gestione informa della situazione il provveditorato alle opere pubbliche, o funzionario equivalente a seconda della zona geografica, al quale sono riservate le dichiarazioni dell'eventuale stato di allerta e le relative comunicazioni alle stazioni interessate, ai vigili del fuoco, al prefetto, al Dipartimento della protezione civile.

Nel caso c) invece il responsabile della gestione informa direttamente e, nel più breve tempo possibile, le stazioni dei carabinieri, i sindaci dei comuni

interessati, i vigili del fuoco, il prefetto ed il provveditore alle opere pubbliche ed il Dipartimento della protezione civile, in accordo con quanto previsto del decreto del Presidente della Repubblica n. 66/1981.

Il «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione» deve, di conseguenza, definire accuratamente le diverse situazioni tecniche che individuano una di tali fasi, tipiche per ciascuna diga (tipo strutturale, condizioni delle sponde, situazioni a valle, ecc.) ed indicare, altresì, in modo esplicito modalità di comunicazione, procedure da attivare per le diverse situazioni, nominativo e telefono ufficio e di abitazione dei vari responsabili dianzi indicati e cioè:

- gestore;
- stazione dei carabinieri;
- sindaci dei comuni interessati;
- vigili del fuoco;
- prefetto;
- provveditorato alle opere pubbliche;
- Dipartimento della protezione civile.

Nei casi di allerta a) e b) dinanzi descritti, gli ordini per le manovre di urgenza degli organi di scarico dello sbarramento saranno impartiti dal provveditore alle opere pubbliche, o funzionario equivalente, che ha la competenza per il territorio in cui ricade lo sbarramento medesimo.

Nella regione autonoma della Sardegna gli ordini sopraindicati sono impartiti dal presidente della giunta regionale ovvero dall'assessore regionale ai Lavori Pubblici.

Il «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione» deve essere predisposto anche per le dighe già in esercizio entro il termine di diciotto mesi dalla data della presente circolare.

Il «foglio» in parola, redatto dagli uffici periferici del Ministero dei Lavori Pubblici competenti per territorio, deve essere approvato dalla presidenza della IV sezione del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici; esso sarà quindi restituito agli uffici competenti per la firma da parte del concessionario o richiedente la concessione o, in mancanza di questo, del proprietario delle opere, per il successivo perfezionamento amministrativo.

Nella regione Sardegna il «foglio» in parola, deve essere redatta dall'assessorato ai Lavori Pubblici.

Assistenza governativa (art.11).

Il concessionario, nel contratto regolante il rapporto di lavoro con l'assistente governativo, dovrà espressamente vincolare il medesimo alla puntuale ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363.

Autorizzazione all'invaso (art. 13).

L'autorizzazione all'inizio degli invasi sperimentali è subordinata alla predisposizione ed approvazione, sentito il servizio dighe, del programma di vaso.

In merito dovrà essere preventivamente acquisito il parere della commissione di collaudo che potrà comunque prospettare, in ogni successivo momento, ulteriori indicazioni in merito alle varie fasi di vaso ed alle osservazioni e misure da effettuare.

Collaudo (art. 14).

Il collaudo è effettuato, per designazione del presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, da una commissione collaudatrice presieduta da un ingegnere dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici con qualifica non inferiore a primo dirigente e comprendente un ingegnere del servizio dighe che sia a conoscenza dello svolgimento dei lavori.

La commissione può inoltre comprendere, nei casi di maggiore rilevanza, un ingegnere con almeno cinque anni di attività prestata presso il Servizio idrografico, un funzionario amministrativo a conoscenza della pratica di concessione di derivazione, esperti in altre specializzazioni tecniche.

La commissione può essere nominata sin dall'inizio dei lavori e comunque deve essere nominata prima dell'inizio degli invasi sperimentali.

La commissione dovrà almeno una volta all'anno dare comunicazione delle operazioni e delle osservazioni eseguite al presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.

Vigilanza durante l'esercizio (art. 15).

In condizioni di regolare esercizio, la vigilanza continua dello sbarramento può intendersi assicurata con sistemi di telecontrollo e con l'obbligo per il concessionario di garantire la guardiania secondo quanto indicato nel «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione».

Obblighi del richiedente la concessione o concessionario (art.16).

Le operazioni di manovra degli organi di scarico per il controllo della funzionalità degli stessi e per la manutenzione dell'impianto sono necessarie per la verifica delle condizioni di sicurezza del medesimo e, in quanto tese a salvaguardare la pubblica incolumità, devono ritenersi prevalenti rispetto ad altre esigenze.

Studi relativi alle zone soggette ad allagamento.

Ai fini della protezione civile, per tutte le «opere di ritenuta» soggette al regolamento già esistenti sul territorio nazionale, il concessionario o richiedente la concessione o, in mancanza di questo, il proprietario delle opere, dovrà determinare le caratteristiche dell'onda di piena conseguente ad ipotetico collasso

dello sbarramento e la individuazione delle aree soggette ad allagamento, entro il termine di cinque anni dalla data della presente circolare.

Legge 18 maggio 1989, n. 183

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

.....omissis.....

10. Le regioni

1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra e, tra l'altro:

- a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;
- b) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di competenza;
- c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale;
- d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale nonché alla approvazione di quelli di rilievo interregionale;
- e) dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale, istituendo, ove occorra, gestioni comuni, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;
- f) provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale, per la parte di propria competenza, alla organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
- g) provvedono alla organizzazione e al funzionamento della navigazione interna;
- h) attivano la costituzione di comitati per i bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale e stabiliscono le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino;
- i) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Comitato nazionale per la difesa del suolo entro il mese di dicembre;
- l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei

bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.

2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente e uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Negli stessi comitati tecnici dei bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno è altresì assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (4/a).

3. Il Servizio nazionale dighe provvede in via esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla identificazione, al controllo dei progetti di massima, nonché al controllo dei progetti esecutivi delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali (4/b).

4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al D.P.R. 10 novembre 1959, n. 1363 (4/c), per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. Il servizio nazionale dighe fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto .

5. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.

6. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 (5/a), sono interamente esercitate dalle regioni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Sono delegate alle regioni, nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri definiti dallo Stato, le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, con esclusione delle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonché delle aree di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione marittima.

8. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni.

.....omissis.....

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 GENNAIO 1991, N. 85

Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della presidenza del consiglio dei ministri, ai sensi dell'art.9 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

(G.U. 18-3-1991, n. 65)

Art.1.

[1] È approvato l'accluso regolamento, composto di ventotto articoli e vistato dal proponente, concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.9 della legge 18-5-1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

[2] Il presente decreto entra in vigore il 2 aprile 1991.

REGOLAMENTO PER LA RIORGANIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TECNICI NAZIONALI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Capo I - NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art.1: AMBITO DI APPLICAZIONE

[1] In attuazione dell'art.9 della legge 18-5-1989, n. 183, di seguito denominata "legge", il presente regolamento disciplina l'ordinamento dei Servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e stabilisce i criteri generali per l'organizzazione, la formazione dei ruoli del personale, l'attribuzione della dirigenza, la struttura e la gestione del sistema informativo unico, il funzionamento dei predetti Servizi.

Art.2: SISTEMA DEI SERVIZI TECNICI NAZIONALI

[1] Costituiscono il sistema dei Servizi tecnici nazionali, di seguito denominati "Servizi":

- a) il Servizio dighe;
- b) il Servizio geologico;
- c) il Servizio idrografico e mareografico;
- d) il Servizio sismico.

[2] Con successivi decreti del Presidente della Repubblica saranno istituiti ulteriori Servizi tecnici dello Stato in conformità all'art.9, secondo comma, della legge e introdotte ulteriori modificazioni all'attuale ordinamento dei Servizi per assicurare ai sensi dello stesso art.9, primo comma, la piena autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa dei Servizi.

Art.3: ORGANI

[1] Sono organi del sistema dei Servizi tecnici nazionali:

- a) il Comitato dei Ministri di cui all'art.4 della legge, di seguito denominato "Comitato"; b) il presidente del consiglio dei direttori;
- c) il consiglio dei direttori;
- d) i direttori dei Servizi;
- e) i consigli scientifici.

Art.4: IL COMITATO DEI MINISTRI

[1] Fatte salve le competenze stabilite dalla legge, il Comitato dei Ministri, nell'ambito del potere di alta vigilanza:

- a) predispone gli atti di indirizzo e coordinamento dei Servizi tecnici nazionali ai sensi dell'art.4, terzo comma, della legge, e propone gli stanziamenti di cui all'art.21, secondo comma, lettera d), della stessa;
- b) indica al consiglio dei direttori le eventuali, concrete e puntuali misure da adottare;
- c) esamina la relazione annuale sulla attività svolta ed adotta gli opportuni provvedimenti;
- d) chiede informazioni a quanto altro ritenuto necessario per l'esercizio delle funzioni attribuite.

[2] Al Comitato partecipano anche i Ministri non facenti parte del Comitato stesso, quando vengano trattate questioni che riguardino i relativi Dicasteri.

[3] Il comitato si avvale per le funzioni di segreteria dell'ufficio per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art.5: IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI DIRETTORI

[1] Il presidente del consiglio dei direttori:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato dei Ministri;
- b) trasmette al Comitato, con eventuali osservazioni, le relazioni annuali sull'attività dei servizi;
- c) convoca e presiede il consiglio dei direttori;

- d) dà attuazione alle deliberazioni del consiglio dei direttori;
- e) sovrintende al servizio di segreteria del consiglio dei direttori.

Art.6: IL CONSIGLIO DEI DIRETTORI

[1] Il consiglio dei direttori assicura:

- a) il raccordo delle attività di studio e ricerca, di intervento operativo, di consulenza e degli altri compiti istituzionali assegnati a ciascuno dei Servizi;
- b) il coordinamento delle attività e l'integrazione delle conoscenze tecnico-scientifiche tra gli organismi di cui all'art.9, settimo comma, della legge;
- c) l'armonizzazione dell'attività dei Servizi tecnici dei soggetti di cui all'art.1, quarto comma, della legge con quella dei singoli servizi, allo scopo di assicurare la necessaria omogeneità ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni d'interventi; allo svolgimento di tali funzioni concorrono, nell'ambito delle proprie attribuzioni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

[2] Il consiglio dei direttori acquisisce e aggiorna le informazioni sulla consistenza e sulle modalità di funzionamento dei sistemi di controllo e sorveglianza del territorio gestiti dai soggetti di cui all'art.1, quarto comma, della legge. Allo svolgimento di tali funzioni concorrono nell'ambito delle proprie attribuzioni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

[3] Il Consiglio dei direttori in particolare:

- a) propone al Comitato dei Ministri gli atti d'indirizzo e coordinamento dell'attività dei Servizi;
- b) verifica la coerenza dei programmi triennali ed annuali di attività dei Servizi, nonché la loro conformità agli indirizzi espressi dal Comitato dei Ministri ed apporta le relative correzioni ed integrazioni;
- c) verifica la compatibilità dei programmi di attività degli altri soggetti di cui all'art.9, settimo comma, della legge e propone al Comitato dei Ministri l'adozione delle misure necessarie per assicurare il loro coordinamento con i programmi dei Servizi;
- d) esprime parere sugli atti amministrativi, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che non debbano essere preventivamente sottoposti al parere del consiglio di amministrazione;
- e) esprime pareri su tutte le questioni sottopostegli dal Comitato dei Ministri;
- f) predispone criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati relativi all'attività conoscitiva dei Servizi;
- g) assicura il coordinamento degli organismi di cui all'art.9, settimo comma, della legge nella predisposizione e l'aggiornamento di criteri, metodi e standards per lo svolgimento dell'attività conoscitiva, predisponendo le relazioni illustrative di accompagnamento.

[4] Il consiglio dei direttori può invitare alle proprie sedute esperti.

Art.7: SISTEMA INFORMATIVO UNICO E RETE NAZIONALE INTEGRATI DI RILEVAMENTO E SORVEGLIANZA

[1] Il sistema informativo unico costituisce l'integrazione delle anche dati, delle conoscenze e degli studi resi disponibili dai Servizi, dagli altri soggetti rappresentati nel consiglio dei direttori e dai soggetti di cui all'art.1, comma 4, della legge, nonché da altri organismi pubblici che disimpegnano funzioni connesse con la difesa del suolo.

[2]. La rete nazionale di rilevamento e sorveglianza costituisce un sistema articolato di reti i cui nodi si identificano con i Servizi e con gli altri organismi di cui al comma 1.

[3]. Nella realizzazione del sistema informativo unico e della rete nazionale, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 osservano gli standards e le prescrizioni tecniche di cui all'art.2 della legge.

[4]. Il consiglio dei direttori assicura il funzionamento del sistema informativo unico e della rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza in conformità alle deliberazioni di cui all'art.4 della legge, secondo i seguenti criteri generali:

a) le attrezzature e le apparecchiature del sistema devono essere reciprocamente compatibili;

b) le informazioni contenute nel sistema appartengono ai soggetti da cui provengono e possono essere utilizzate, nel loro complesso, da ciascuno dei servizi per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

c) le informazioni contenute nel sistema sono suddivise in livelli di accessibilità e rese disponibili a livelli di utenza diversificati. L'articolazione di tali livelli è stabilita dal consiglio dei direttori.

[5]. Le categorie ed i tipi di informazioni che non possono essere messi a disposizione dei soggetti esterni al sistema vengono individuati dal Comitato dei Ministri.

[6]. All'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato possono essere affidati, mediante convenzione, i servizi tecnico- commerciali e di collegamento con l'utenza esterna relativi alle banche dati ed ai prodotti cartografici ed editoriali di pertinenza del sistema dei Servizi.

[7]. Il consiglio dei direttori, ai fini dell'accertamento della congruenza con i programmi di ottimizzazione del sistema di monitoraggio del territorio nonché della corrispondenza agli standards tecnico- funzionali prefissati dal Comitato dei Ministri, esprime parere sulla installazione sul territorio nazionale di nuove reti di rilevamento e sorveglianza, anche non inserite nella rete nazionale di rilevamento, ovvero per l'ampliamento o integrazione di reti già esistenti, da parte dei soggetti di cui all'art.1, comma 4, della legge.

[8]. Il consiglio dei direttori può avvalersi, per le questioni concernenti l'informatizzazione del sistema, dell'ufficio per l'informatica, la telematica e l'automazione d'ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (6).

Art.8 : UFFICIO DI SEGRETERIA

[1]. L'ufficio di segreteria del consiglio dei direttori opera in coordinamento con gli uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'ufficio è articolato in segreteria amministrativa, segreteria tecnica e segreteria del sistema informativo. La dotazione organica dell'ufficio è fissata nell'allegata tabella A. All'ufficio è preposto un primo dirigente designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente del consiglio dei direttori (6).

Art.9 : IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

[1]. Il direttore del Servizio predispone i programmi annuali e pluriennali, conformemente agli atti di del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, alla gestione dei capitoli di spesa ed alla predisposizione dei relativi provvedimenti amministrativi (6).

[2]. Il direttore del Servizio fa parte del consiglio di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art.10 : IL CONSIGLIO SCIENTIFICO

[1]. Presso ciascun Servizio è istituito un consiglio scientifico quale organo di consulenza permanente. Il consiglio è composto da non più di cinque membri esterni scelti tra professori universitari competenti nei settori disciplinari interessati dal servizio stesso, o tra altri esperti particolarmente qualificati nei settori interessati.

[2]. Il consiglio scientifico è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri integrato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Con la stessa procedura sono emanati i regolamenti di organizzazione e funzionamento del consiglio scientifico.

[3]. Ai membri dei consigli scientifici si applicano le disposizioni di cui all'art.29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[4]. Il consiglio scientifico è convocato su richiesta del direttore del servizio e si esprime sulle linee programmatiche del servizio stesso e su ogni esigenza di carattere tecnico e scientifico sottopostagli dal medesimo. Il presidente del consiglio dei direttori, per esigenze dipendenti dal coordinamento della attività dei servizi, ha facoltà di convocare i consigli scientifici anche in seduta congiunta.

[5]. Per l'esame di problemi specifici possono essere invitati alle sedute del consiglio scientifico professori universitari ed esperti particolarmente qualificati nelle materie da trattare.

[6]. La durata in carica dei consigli scientifici è fissata in 4 anni; i singoli membri non possono essere immediatamente rinominati (6).

Art.11 : PROCEDURE CONTABILI

[1]. Le procedure relative al pagamento delle retribuzioni e delle spese fisse, nonché le ulteriori procedure contabili sono gestite dagli uffici del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (6).

Art.12 : ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

[1]. Il Servizio si articola in apparati tecnici con competenze omogenee denominati settori o uffici ed in settori o uffici amministrativi per la gestione degli affari generali e del personale.

[2]. Ai settori ed agli uffici sono preposti primi dirigenti appartenenti ai ruoli tecnici ed amministrativi.

[3]. Più settori omogenei costituiscono aree, cui sono preposti dirigenti superiori con funzione di coordinamento (6).

Art.13 : DIRIGENZA DEI SERVIZI

[1]. Ai Servizi sono preposti dirigenti generali tecnici di livello C dell'amministrazione dello Stato, in possesso di diploma di laurea in disciplina attinente al Servizio, nonché di una adeguata esperienza professionale, almeno triennale, maturata nella dirigenza di strutture tecniche, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Comitato dei Ministri, sentito il consiglio dei direttori (7).

Art.14 : NOMINA DEI DIRIGENTI DELLE AREE E DEI SETTORI

[1]. Al personale con qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore, di cui alle dotazioni organiche indicate nelle tabelle allegate al presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti per il personale di corrispondente qualifica delle amministrazioni dello Stato.

[2]. Le commissioni di concorso per le qualifiche dirigenziali tecniche sono integrate da un docente, professore universitario di ruolo ordinario, nelle discipline attinenti ai servizi tecnici.

[3]. Le attribuzioni delle funzioni al personale dirigente, nonché la sua preposizione agli uffici, ai settori ed alle aree dei Servizi di cui all'art.12, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore del servizio (7).

Art.15 : RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI E COLLABORAZIONI ESTERNE

[1]. Per lo svolgimento dei compiti loro assegnati i Servizi tecnici nazionali, in conformità con gli atti di indirizzo e coordinamento del Comitato di cui all'art.4, comma 2, della legge:

a) curano rapporti con i servizi tecnici o analoghe istituzioni di altri Stati e collaborano con organismi della Comunità economica europea e di altre istituzioni internazionali;

b) possono destinare proprio personale, in posizione di comando, presso soggetti pubblici le cui attività di servizio e di ricerca attengano ai settori di rispettiva competenza;

c) si avvalgono, mediante apposite convenzioni, della collaborazione, della consulenza e delle prestazioni tecniche di amministrazioni, autorità, enti ed organismi, pubblici e privati, anche stranieri, che operano nei settori di rispettiva competenza, anche allo scopo di svolgere in comune attività strumentali alle proprie funzioni istituzionali. Le convenzioni sono stipulate secondo schemi tipo proposti dal consiglio dei direttori ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sugli schemi di convenzione con le università e gli enti pubblici di ricerca deve essere sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

[2]. I ricercatori ed il personale docente universitario che svolgono attività presso i Servizi, sulla base di apposite convenzioni, sono impiegati in progetti specifici di ricerca, ovvero nell'attività finalizzata al compimento di compiti istituzionali.

[3]. Il personale dei Servizi comandato sulla base di apposite convenzioni presso ali istituti universitari e di ricerca potrà parimenti essere utilizzato in progetti di ricerca di comune interesse, ovvero in compiti comunque connessi con l'attività di studio e ricerca dell'istituto presso cui è comandato.

[4]. Le iniziative di ricerca di comune interesse potranno essere definite dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed attuate sulla base di specifici accordi ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art.16 : DOTAZIONI FINANZIARIE

[1]. Contestualmente all'inquadramento nei ruoli di cui alle allegate tabelle del personale collocato nei ruoli transitori dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente ed alla istituzione dei Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art.9 della legge, il Ministro del tesoro provvede a trasferire, con propri decreti, i relativi fondi dai competenti capitoli degli stati di previsione dei predetti Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[2]. In sede di attuazione dei programmi triennali di cui agli articoli 21 e 25 della legge, si provvederà al finanziamento degli oneri derivanti dall'adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei Servizi tecnici nazionali.

Art.17 : TRASFERIMENTO DI BENI E NORME DI FUNZIONAMENTO

[1]. Il passaggio dei beni dei Servizi tecnici nazionali dalle amministrazioni di appartenenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è regolato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle modalità previste

dall'art.22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718. Gli stessi beni sono affidati ai consegnatari dei Servizi tecnici nazionali, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

[2]. Per il sistema dei Servizi tecnici nazionali è adottato un regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia, ai sensi delle vigenti norme di contabilità generale dello Stato, ad integrazione di quello approvato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, e successive modificazioni (8).

[3]. Le spese di missione e quelle eventuali per acquisizione di strumentazione tecnica e di documentazione, sostenute dai Servizi tecnici nazionali nelle ipotesi di collaborazione e consulenza a favore di amministrazioni, autorità, enti ed organismi pubblici, indicati dall'art.9, comma 3, della legge e da altre norme vigenti, sono a carico dei soggetti richiedenti, salvo che si tratti di Dipartimenti o uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[4]. Il tariffario relativo alle consulenze, ai dati ed ai pareri richiesti ai Servizi tecnici nazionali, predisposto ai sensi dell'art.9, comma 4, lettera c), della legge, individua le amministrazioni e gli enti pubblici non economici esentati dal pagamento delle tariffe.

Art.18 : RUOLI OMOGENEI DEI SERVIZI TECNICI NAZIONALI

[1]. Presso ciascun Servizio tecnico nazionale sono istituite dotazioni organiche per il personale tecnico ed amministrativo. Per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, ai fini dell'individuazione dei correlati profili professionali, si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219. Nell'ipotesi che siano richieste specifiche professionalità non rinvenibili nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, si provvede ai sensi dell'art.3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed idrografico e mareografico sono stabilite nelle tabelle allegate al presente regolamento, che si aggiungono alle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

[3]. Il trasferimento nelle dotazioni organiche di cui al comma 2 del personale collocato nei ruoli transitori, previsti dall'art.9, comma 13, della legge, avviene sulla base delle posizioni giuridiche ed economiche possedute alla data di entrata in vigore del presente regolamento e con effetto da tale data.

[4]. I decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'art.9, comma 2, della legge, che istituiscono nuovi Servizi tecnici nazionali, determinano le relative dotazioni organiche di personale tecnico ed amministrativo.

[5]. Le dotazioni organiche dei singoli servizi, ivi comprese quelle previste dal comma 2, possono comprendere posizioni di fuori ruolo e di comando nelle quali collocare personale, in possesso di precisi requisiti di professionalità e specializzazione, proveniente da altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da enti pubblici, anche economici, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

[6]. Il personale da collocare fuori ruolo o da comandare ai sensi del comma 5 è richiesto nominativamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, che debbono dar corso alle richieste stesse, previo consenso degli interessati, ove non ostino documentate ed imprescindibili esigenze di servizio (8).

Art.19 : TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

[1]. Ai dirigenti ed al personale delle qualifiche funzionali dei Servizi si applicano in materia di stato giuridico ed economico le disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego del personale statale.

[2]. Al personale dei ruoli dei servizi compete l'indennità di cui all'art.32, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

CAPO II - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

SEZIONE I - SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE

Art.20 : COMPITI DEL SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE

[1]. Il Servizio geologico nazionale, fermo restando quanto disposto dell'art.9, comma 3, della legge, esercita le competenze previste all'art.2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, ed in particolare:

a) rileva, aggiorna e pubblica la carta geologica d'Italia, utilizzando scale topografiche idonee alle diverse esigenze;

b) rileva, aggiorna e pubblica carte geotematiche a varie scale;

c) armonizza le altre attività di cartografia geologica di enti ed organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale;

d) acquisisce la documentazione e le informazioni geologiche, anche relative a studi effettuati dai diversi enti operanti sul territorio, al fine di costituire una banca dati nazionale, curandone all'occorrenza la gestione e garantendone la più ampia fruibilità (9);

e) raccoglie e cataloga i materiali di studio e le campionature, nonché le pubblicazioni inerenti alle scienze della terra, curando la disponibilità delle relative collezioni (9);

f) esegue ricerche, controlli e studi applicativi necessari per il corretto svolgimento delle proprie attribuzioni, per la conoscenza delle risorse dell'ambiente terrestre e marittimo nazionale e per la previsione dei rischi geologici;

g) esprime pareri nel campo delle scienze della terra nei procedimenti relativi ad opere o ad attività di competenza di enti locali amministrazioni dello Stato nonché ad ordinamento autonomo, regioni ed enti pubblici, ovvero ad opere o attività di privati soggette ad autorizzazione o vigilanza.

[2]. Il Servizio geologico nazionale collabora all'attività di protezione civile ai fini dell'azione di prevenzione in occasione di calamità naturali o di altre gravi emergenze. Per lo svolgimento dell'attività istituzionale il Servizio geologico nazionale esercita altresì i poteri previsti dall'art.3 della legge 4 agosto 1984, n. 464 (10).

Art.21 : ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE

[1]. Il Servizio geologico nazionale è organizzato esclusivamente a livello centrale ed è articolato in aree e settori.

[2]. Le aree assolvono un'attività di coordinamento intersettoriale per materia; sono suddivise in quattro funzioni tematiche principali così definite:

Area 1 - Cartografia geologica e geotematica.

Area 2 - Geologia applicata alla difesa del suolo.

Area 3 - Documentazione.

Area 4 - Informatica.

[3]. I settori sono così definiti:

Settore 1 - Geologia.

Settore 2 - Geomorfologia.

Settore 3 - Geofisica.

Settore 4 - Idrogeologia.

Settore 5 - Geologia applicata.

Settore 6 - Documentazione (11).

Settore 7 - Biblioteca (11).

Settore 8 - Informatica.

Settore 9 - Produzione editoriale.

Settore 10 - Laboratori e strumentazione.

Settore 11 - Amministrativo.

[4]. La dotazione organica del Servizio geologico nazionale è fissata nella allegata tabella B (10).

SEZIONE II - SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO NAZIONALE

Art.22 : COMPITI DEL SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO NAZIONALE

[1]. Il Servizio idrografico e mareografico nazionale, fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, provvede al rilevamento, validazione, archiviazione e superficiale e sotterraneo, le lagune, il clima marittimo, i livelli marini ed i litorali. La finalità è quella di descrivere i fenomeni climatici, idrologici e marittimi in rapporto alle necessità della difesa del suolo ed alle proposte di utilizzazione delle risorse idriche, in attuazione del disposto di cui all'art.9, comma 3, della legge.

[2]. Il Servizio idrografico e mareografico nazionale svolge i seguenti compiti:

- a) provvede al rilievo sistematico e alle elaborazioni delle grandezze relative al clima terrestre;
- b) provvede al rilievo sistematico dei corsi d'acqua;
- c) provvede al rilievo sistematico ed alle elaborazioni delle grandezze relative ai deflussi superficiali, al trasporto solido, ai deflussi sotterranei e delle sorgenti, nonché all'osservazione e lo studio dell'erosione superficiale;
- d) provvede al rilievo sistematico ed alla elaborazione delle grandezze relative al clima marittimo, allo stato dei litorali ed ai livelli marini;
- e) fornisce al consiglio dei direttori gli elementi per la predisposizione dei criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati relativi all'attività conoscitiva, di cui all'art.6, comma 3, lettera f (12);
- f) fornisce al consiglio dei direttori il supporto per la gestione del sistema informativo unico e delle reti di rilevamento e sorveglianza di cui all'art.7 (12);
- g) provvede alla pubblicazione sistematica degli elementi osservati ed elaborati; provvede inoltre alla pubblicazione di cartografie tematiche;
- h) esamina ed esprime parere sulle domande di grandi derivazioni e sui progetti di opere civili idrauliche e di bonifica di competenza statale;
- i) collabora con le regioni, gli enti competenti e le amministrazioni locali, alla tutela delle acque dall'inquinamento mediante l'accertamento della misura della quantità e della qualità dei corpi idrici.

[3]. Restano affidati al servizio idrografico e mareografico nazionale tutti i compiti demandati dalle vigenti disposizioni di legge al servizio idrografico ed al servizio mareografico del Ministero dei lavori pubblici.

Art.23 : ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO NAZIONALE

[1]. Il Servizio idrografico e mareografico nazionale è organizzato secondo la seguente articolazione territoriale, comprendente la direzione centrale, dieci uffici compartimentali, sette sezioni staccate e l'officina di Stra:

a) ufficio idrografico e mareografico centrale, con sede in Roma, con funzioni di vigilanza, direzione e coordinamento di tutti gli uffici, sezioni, officine e laboratori del servizio;

b) ufficio idrografico e mareografico di Venezia, con sezioni staccate a Udine, Padova e l'officina di Stra, competente sui bacini sfocianti sul litorale alto-Adriatico, a nord del Po e sul tratto costiero compreso tra il confine italo-jugoslavo e Porto Levante compreso, incluse le superfici lagunari venete;

c) ufficio idrografico e mareografico di Parma, con sezioni staccate a Milano, Torino e Sondrio, competente sul bacino del Po e sul tratto costiero compreso tra la foce di Porto Levante e la foce del Porto Garibaldi compreso;

d) ufficio idrografico e mareografico di Bologna, competente sui bacini con foce sul litorale adriatico dal Reno al Tronto e sul tratto costiero compreso tra Porto Garibaldi e la foce del Tronto compresa;

e) ufficio idrografico e mareografico di Pescara, competente sui bacini con foce sul litorale adriatico, dal Salinello al Fortore e nel tratto costiero compreso tra la foce del Tronto e la foce del Fortore compresa;

f) ufficio idrografico e mareografico di Bari, competente sui bacini con foce sul litorale adriatico e ionico, dal Candelaro al Lato e nel tratto costiero compreso tra la foce del Fortore e la foce dei Lato compresa;

g) ufficio idrografico e mareografico di Catanzaro, con sezione staccata a Potenza, competente sui bacini con foce sul litorale ionico e tirrenico, dal Bradano al Noce e nel tratto costiero compreso tra la foce del Lato e la foce del Noce compresa;

h) ufficio idrografico e mareografico di Napoli, competente sui bacini con foce sul litorale tirrenico dal Carigliano al Bussento e nel tratto compreso tra la foce del Noce e la foce del Garigliano compresa;

i) ufficio idrografico e mareografico di Roma, competente sui bacini con foce sul litorale tirrenico dal Fiora al lago di Fondi e nel tratto costiero compreso tra la foce del Garigliano e la foce del Fiora compresa;

l) ufficio idrografico e mareografico di Pisa, con sezione staccata a Firenze, competente sui bacini con foce sul litorale tirrenico dal Serchio all'Albegna e nel tratto costiero compreso tra la foce del Fiora e la foce dei Magra compresa;

m) ufficio idrografico e mareografico di Genova, competente sui bacini con foce sul litorale ligure dal confine italo-francese al Magra e nel tratto costiero compreso tra la foce del Magra ed il confine italo-francese.

[2]. Il Servizio idrografico e mareografico nazionale adotta indirizzi per gli uffici idrografici di Bolzano, Trento, Cagliari e Palermo al fine di assicurare il coordinamento fra l'attività del Servizio nazionale ed i suddetti uffici.

[3]. Per studi e ricerche su argomenti specifici il Servizio idrografico e mareografico può avvalersi del centro sperimentale di Voltabarozzo dei Magistrato alle acque di Venezia.

[4]. Per lo svolgimento delle attività capillari di osservazione, il servizio può avvalersi dell'osservatore idrografico volontario, al quale viene corrisposto un compenso forfettario annuo a titolo di rimborso spese.

[5]. All'ufficio centrale è preposto il direttore del Servizio idrografico e mareografico nazionale; l'ufficio è articolato in aree e settori nel seguente modo:

AREA IDROGRAFICA:

Settore 1 - Climatologia e meteorologia terrestre.

Settore 2 - Idrometria, portate dei corsi d'acqua, idrologia sotterranea, freaticimetria e sorgenti.

Settore 3 - Morfologia, rilievi dei corsi d'acqua e trasporto solido.

AREA MAREOGRAFICA:

Settore 1 - Climatologia marittima e regime dei litorali.

Settore 2 - Rilievi mareografici, ondametrici, correntimetrici e batimetrici.

AREA TECNOLOGICA ED INFORMATICA:

Settore 1 - Laboratorio, strumentazioni modalità di rilevamento, misura, raccolta e trasmissione dati.

Settore 2 - Banca dati meteo- idro-mareografica, elaborazione e studi, pubblicazioni e fornitura dati, cartografia climatica, idrografica, mareografica.

Settore amministrativo.

[6]. Agli uffici compartimentali sono preposti primi dirigenti tecnici, ad eccezione degli uffici di Venezia e Parma ai quali sono preposti dirigenti superiori.

[7]. La dotazione organica del Servizio idrografico e mareografico nazionale è fissata nella allegata tabella C.

SEZIONE III - IL SERVIZIO NAZIONALE DIGHE

Art.24 : COMPITI DEL SERVIZIO NAZIONALE DIGHE

[1]. Il Servizio nazionale dighe, fermo restando quanto disposto dall'art.9, comma 3, della legge, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, nel rispetto delle norme tecniche emanate in applicazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ed in particolare del decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 marzo 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 4 agosto 1982, nonché delle disposizioni contenute nella circolare 4 dicembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1988, provvede:

- a) alla redazione degli scenari degli incidenti probabili, sulla base dei quali dovranno essere redatti dai prefetti i relativi piani di emergenza (12/a);
- b) all'esame dei progetti delle opere di sbarramento dei corsi d'acqua per la formazione di invasi e la regolazione dei deflussi, ivi comprese le opere di ritenuta destinate alla formazione di serbatoi idrici artificiali realizzati fuori alveo, anche con riferimento allo stato dei territori e degli insediamenti posti a monte ed a valle del serbatoio;
- c) all'esame dei progetti di varianti se l'opera è stata già approvata o in corso di costruzione e delle loro modifiche se già costruita;
- d) alla vigilanza sulla costruzione;
- e) alla vigilanza sulle operazioni di controllo del comportamento delle dighe in esercizio fin dagli invasi sperimentali, essendo compresi, in tali attività, i compiti che il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, attribuisce agli uffici del genio civile, salvo quelli di cui all'art.1, comma 2, ed all'art.7, comma 1, che restano attribuiti agli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano secondo le rispettive competenze.

[2]. Il Servizio nazionale dighe altresì:

- a) provvede alla realizzazione, in collaborazione con gli altri Servizi tecnici nazionali, del sistema informativo unico di cui al comma 2 dell'art.2 della legge (13);
- b) collabora con il ministero dei lavori pubblici e con il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione e costruzione delle dighe di ritenuta.

[3]. Per le opere di nuova costruzione o per modifiche, varianti ed adeguamenti di quelle esistenti, il Servizio nazionale dighe:

- a) esamina ed esprime parere sul progetto di massima dello sbarramento (13/a);

- b) esamina il progetto esecutivo che invia successivamente, per esame e parere, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, accompagnandolo con propria relazione e con lo schema del foglio di condizioni per la costruzione dello sbarramento e delle opere accessorie; nei casi di limitata importanza il Servizio nazionale dighe può procedere direttamente all'approvazione dei progetti esecutivi;
- c) verifica, prima dell'inizio della costruzione, l'adeguatezza degli impianti di cantiere per l'approvvigionamento dei materiali elementari e per la confezione e produzione di quelli composti e la loro posa in opera;
- d) rilascia il nulla-osta all'inizio della costruzione dello sbarramento, previo accertamento dello stato della superficie di fondazione con riferimento alle ipotesi progettuali, nonché ai rilievi ed esplorazioni svolti durante la fase di progettazione; ordina eventuali ulteriori accertamenti per completare il quadro delle conoscenze;
- e) segue le fasi costruttive dell'opera di sbarramento e delle opere accessorie, raccogliendo ed ordinando, con la continua e sistematica sorveglianza e partecipazione dell'assistente governativo, osservazioni, misure e campioni dei materiali prodotti e posti in opera;
- f) autorizza, previo parere della commissione di collaudo, gli invasi sperimentali; può revocare l'autorizzazione o variare le modalità, rispettivamente, per manifestazioni che possano far dubitare della stabilità, delle opere o per riportare, in generale, il grado di sicurezza entro i limiti regolamentari;
- g) approva, prima dell'inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento, il relativo foglio di condizioni, nonché, successivamente, quello per l'esercizio e la manutenzione.

[4]. Per gli sbarramenti che non raggiungono i 10 metri di altezza o che determinano un volume di invaso inferiore a 100.000 mc l'attività del Servizio nazionale dighe è limitata al parere ed alla valutazione di cui alla lettera a) del comma 3 (13/b).

[5]. Il Servizio nazionale dighe provvede, durante la costruzione, le fasi di collaudo e l'esercizio dell'impianto, alla vigilanza sulle operazioni di controllo del comportamento delle opere di sbarramento ed accessorie e delle zone interessate dall'invaso, che i concessionari ed i gestori sono tenuti a svolgere.

[6]. L'attività di vigilanza, da effettuare avvalendosi anche di esperti, si svolge con le seguenti modalità:

- a) ispezioni per valutare lo stato delle opere (diga e manufatti accessori, serbatoio);
- b) controllo sui sistemi di osservazione e misura, promuovendo l'installazione dei sistemi moderni per l'osservazione anche a distanza del comportamento statico e dinamico delle opere;
- c) controllo delle analisi e delle elaborazioni degli elementi rilevati, svolte dal concessionario o gestore delle opere;

d) prescrizione di indagini specifiche, sperimentali e/o teoriche, per manifestazioni di eventi singolari o misurati che consentano di interpretare i fenomeni e di individuare eventuali provvedimenti atti a restituire il richiesto grado di sicurezza;

e) promozione ed acquisizione degli studi sulle conseguenze sui territori di valle per manovre normali ed eccezionali degli organi di scarico della diga e per l'ipotetico crollo della diga stessa;

f) limitazione opportuna degli invasi in presenza di circostanze che facciano supporre una riduzione del grado di sicurezza dell'opera e segnalazione alla autorità di protezione civile ove permanga la situazione di pericolo.

[7]. Per gli studi e ricerche su argomenti specifici il Servizio nazionale dighe può avvalersi, per la parte propriamente idraulica, del Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo del Magistrato alle acque di Venezia.

Art.25 : ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DIGHE

[1]. Il Servizio nazionale dighe è articolato, a livello centrale, in aree e settori nel seguente modo:

Area 1 - Geotecnica:

Settore 1 - Geologia applicata.

Settore 2 - Geotecnica.

Area 2 - Idraulica:

Settore 3 - Idraulica e modelli.

Settore 4 - Impianti tecnologici.

Area 3 - Strutture:

Settore 5 - Materiali e mezzi d'opera; valutazioni tecnico-economiche.

Settore 6 - Strutture.

Area 4 - Informatica:

Settore 7 - Informatica: raccolta ed elaborazione dati, modelli.

Settore 8 - Sistemi di osservazione, misura e trasmissione dati Settore amministrativo.

[2]. Il Servizio nazionale dighe è articolato, a livello periferico, nei seguenti uffici aventi competenza territoriale in base ai bacini idrografici:

a) ufficio di Venezia: bacini idrografici sfocianti nel litorale adriatico a nord del Po e fino al confine con la Jugoslavia;

b) ufficio di Milano: bacino idrografico del Po a valle della confluenza con il fiume Ticino;

- c) ufficio di Torino: bacino idrografico del Po, chiuso immediatamente a valle della confluenza con il fiume Ticino, nonché sui bacini liguri dal confine francese al Magra escluso;
- d) ufficio di Firenze: bacini idrografici sfocianti nel mare Tirreno dal Magra incluso al Fiora escluso e quelli sfocianti nel mare Adriatico a sud del Po fino al Conca incluso;
- e) ufficio di Perugia: bacini idrografici sfocianti nel mare Tirreno dal Fiora incluso al Tevere incluso e quelli sfocianti nel mare Adriatico dal fiume Conca escluso al fiume Pescara incluso;
- f) ufficio di Napoli: bacini idrografici sfocianti nel mare Tirreno a sud del Tevere fino al Lao escluso e quelli sfocianti nel mare Adriatico a sud del fiume Pescara escluso e nel mare Ionio a nord del fiume Sinni incluso;
- g) ufficio di Catanzaro: bacini idrografici della Calabria dal Lao incluso al Sinni escluso;
- h) ufficio di Palermo: bacini idrografici della Sicilia;
- i) ufficio di Cagliari: bacini idrografici della Sardegna.

[3]. Agli uffici sono preposti primi dirigenti tecnici.

[4]. La dotazione organica del Servizio nazionale dighe è fissata nella allegata tabella D (14).

SEZIONE IV - IL SERVIZIO SISMICO NAZIONALE

Art.26 : COMPITI DEL SERVIZIO SISMICO NAZIONALE

[1]. Al Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto o dall'art.9, comma 3, della legge, sono attribuite le seguenti competenze:

- a) la raccolta sistematica in occasione di eventi sismici di tutte le informazioni di carattere macrosismico; tale attività può essere svolta anche all'estero per eventi maggiormente significativi;
- b) la raccolta di informazioni inerenti la sismicità storica del territorio nazionale;
- c) lo studio della propagazione delle onde sismiche in relazione alla natura geologica e geotecnica dei terreni;
- d) l'individuazione degli elementi, necessari al consiglio dei direttori per la predisposizione dei criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati relativi all'attività conoscitiva in campo sismico, di cui all'art.6, comma 3, lettera (15);

e) il supporto al consiglio dei direttori per la gestione del sistema informativo unico e delle reti di rilevamento e sorveglianza di cui all'art.7, relativamente agli aspetti riguardanti la sismicità del territorio nazionale (15);

f) lo studio degli effetti dei sismi sui manufatti e gli studi teorico- sperimentali sui materiali, gli elementi costruttivi e le tecnologie delle costruzioni da realizzarsi in zona sismica, nonché le tecniche di macrozonazione e di microzonazione.

g) lo studio e la definizione di metodi per la valutazione della pericolosità sismica del territorio, con particolare riguardo ai criteri di macrozonazione e di microzonazione;

h) lo studio di metodi per la definizione e il rilievo della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio costruito;

i) lo studio di metodi per la valutazione del rischio sismico, nonché di criteri, strategie e priorità per interventi finalizzati alla sua riduzione;

l) la formulazione di proposte al Ministero dei lavori pubblici per la definizione e/o l'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni e per la classificazione, di cui all'art.3, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché la formulazione dei criteri per l'acquisizione degli elementi necessari per la prevenzione del rischio sismico ai sensi dell'art.20, secondo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741;

m) l'attività di informazione ed educazione nel settore, nonché di formazione e aggiornamento, rivolta ai tecnici operanti nel settore, con particolare riferimento all'evoluzione del quadro normativo.

[2]. Sono fatti salvi i compiti che la normativa vigente assegna all'Istituto nazionale di geofisica, che concorre, ai sensi dell'art.9, comma 3, della legge, all'organizzazione ed alla gestione della rete sismica nazionale.

Art.27 : ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SISMICO NAZIONALE

[1]. Il Servizio sismico nazionale è articolato in aree e settori (16).

[2]. Le aree svolgono un'attività di coordinamento intersettoriale per materia; sono suddivise in tre funzioni tematiche principali così definite: Area 1 - Geodinamica. Area 2 - Ingegneria sismica. Area Servizi generali.

[3]. I settori sono così definiti: Settore 1 - Reti di rilevamento. Settore 2 - Geologia e geofisica applicata. Settore 3 - Zonazione. Settore 4 - Costruzioni ed infrastrutture. Settore 5 - Normativa. Settore 6 - Vulnerabilità. Settore 7 - Laboratorio terre, materiali e strutture - Strumentazione. Settore 8 - Informatica - Documentazione. Settore amministrativo (16).

[4]. La dotazione organica del Servizio sismico nazionale è fissata nella allegata tabella E (14).

CAPO III - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.28 : SERVIZIO NAZIONALE DIGHE

[1]. Fino all'assegnazione del personale agli uffici periferici del Servizio nazionale dighe, e comunque pubblici e l'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna continuano a svolgere le attività espletata in applicazione degli articoli 11, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n.1363 (17).

(Si omettono le tabelle) (18).

-
- (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 1991, n. 65.
 - (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
 - (1/circ) Vedi Circ. 15 maggio 1996, n. 3050, emanata da: Ministero dei lavori pubblici.
 - (4) Abrogato dall'art.11, D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.
 - (5) Abrogato dall'art.11, D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.
 - (6) Abrogato dall'art.11, D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.
 - (7) Abrogato dall'art.11, D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.
 - (8) Abrogato dall'art.11, D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.
 - (9) Lettere abrogate dall'art.11, D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.
 - (10) Comma abrogato dall'art.11, D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.
 - (11) Settore abrogato dall'art.11, D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.
 - (12) Lettera abrogata dall'art.11, D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.
 - (12/a) Lettera soppressa dall'art.5, D.L. 8 agosto 1994, n. 507.
 - (13) Lettera abrogata dall'art.11, D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.
 - (13/a) Lettera così modificata dall'art.5, D.L. 8 agosto 1994, n. 507.
 - (13/b) Comma soppresso dall'art.5, D.L. 8 agosto 1994, n. 507.
 - (14) Comma abrogato dall'art.11, D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.
 - (15) Lettera abrogata dall'art.li, D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.
 - (16) Comma così modificato dall'art.11, D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.
 - (17) Così modificato dall'art.5, D.L. 8 agosto 1994, n. 507.
 - (18) Vedi, ora, le tabelle allegate al D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

LEGGE 21 ottobre 1994, n. 584

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 12 agosto 1993, n. 309, 19 ottobre 1993, n. 417, 16 dicembre 1993, n. 524, 14 febbraio 1994, n. 107, 14 aprile 1994, n. 237, e 20 giugno 1994, n. 398.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1994

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-
LEGGE 8 AGOSTO 1994, N.507

[Omissis]

Ripubblicazione del testo del decreto - legge 8 agosto 1994, n. 507 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 195 del 22 agosto 1994), coordinato con la legge di conversione 21 ottobre 1994, n.584 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 247 del 21 ottobre 1994), recante: «Misure urgenti in materia di dighe».

[pubblicato su: *Gazzetta Ufficiale* n° 247 del 31 ottobre 1994]

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto - legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti - legge 12 agosto 1993, n. 309, 19 ottobre 1993, n. 417, 16 dicembre 1993, n. 524, 14 febbraio 1994, n. 107, 14 aprile 1994, n.237, e 20 giugno 1994, n. 398». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressocchè analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 19

ottobre 1993, n. 296 del 18 dicembre 1993, n. 38 del 16 febbraio 1994, n. 89 del 18 aprile 1994, n. 141 del 18 giugno 1994 e n. 195 del 22 agosto 1994).

Art. 1.

1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, è soggetta, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, *in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse*, all'approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene rilasciata nel caso di conformità del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro 180 giorni dalla presentazione della domanda e dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il provvedimento può essere emanato, nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso è fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la complessità delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti *esclusivamente* a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. *Ai fini della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale, restano fermi i limiti di cui all'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n.9.*

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«3. Il Servizio nazionale dighe provvede in via esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla identificazione, al controllo dei progetti di massima, nonché al controllo dei progetti esecutivi delle opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali.».

3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. Il Servizio nazionale dighe fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto.».

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, l'altezza della diga è data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei paramenti; il volume d'invaso è pari alla capacità del serbatoio compreso tra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie, e la quota del punto più depresso del paramento di monte.

5. È soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.

6. L'approvazione tecnica del progetto ai fini dell'incolumità pubblica da parte del servizio nazionale dighe non sostituisce obblighi, oneri e vincoli gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza che restano di competenza delle autorità previste dalle norme vigenti.

7. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7-bis. L'approvazione tecnica dei progetti da parte del Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alle leggi 25 novembre 1962, n. 1684, 2 febbraio 1974, n. 64, e 5 novembre 1971, n. 1086.

Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 2 della legge n. 9 /1991 (norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, indicazioni e geotermia autoproduzione e disposizioni fiscali) è il seguente:

«Art.2 (Valutazione di impatto ambientale).

1. Per la realizzazione delle dighe e degli altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole per fini idroelettrici, di altezza superiore a 10 metri o di capacità superiore a 100.000 metri cubi e per la realizzazione delle relative opere di trasporto delle acque si applicano le norme di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed i relativi provvedimenti di attuazione.

2. Qualora venga constatato che la realizzazione dell'impianto può avere un impatto importante sull'ambiente di un altro Stato membro della Comunità economica europea (CEE), il Ministro dell'ambiente ne informa tempestivamente il Ministro degli affari esteri per gli adempimenti necessari.

3. Gli elettrodotti ad alta tensione, la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono da assoggettare alla valutazione di impatto ambientale ed al ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previsti dalla norma vigente».

- Il testo dell'art. 10 della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), come modificato dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 253, e dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 10 (Le regioni).

1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra e, tra l'altro:

- a. delimitano i bacini idrografici di propria competenza;
- b. collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di competenza;
- c. formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale;
- d. provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale nonché alla approvazione di quelli di rilievo interregionale;
- e. dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale, istituendo, ove occorra, gestioni comuni, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- f. provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale, per la parte di propria competenza, alla organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
- g. provvedono all'organizzazione e al funzionamento della navigazione interna;
- h. attivano la costituzione di comitati per i bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale e stabiliscono le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino;
- i. predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al comitato nazionale per la difesa del suolo entro il mese di dicembre;
- j. assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ad uso delle acque nei bacini di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.

2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente e uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Negli stessi comitati tecnici dei bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno è altresì assicurata la presenza di un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. Il Servizio nazionale dighe provvede in via esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla identificazione, al controllo dei progetti di massima, nonché al controllo dei progetti esecutivi delle opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 metri cubi. Restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali.

4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e, a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. Il Servizio nazionale dighe fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto.

5. *Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.*
6. *Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto - legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.*
7. *Sono delegate alle regioni, nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri definiti dallo stato, le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, con esclusione delle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonché delle aree di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello stato e della navigazione marittima.*
8. *Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni».*

Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n.537 :

«Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico della approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza da esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale e della salute dei cittadini».

- La legge n. 1684/1962 reca: «Provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche».

- legge n. 64/1974 reca: «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche».

- legge n. 1086/1971 reca: «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica».

Art. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è emanato, nella forma di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:

- a) forme e termini per la presentazione delle domande e della inerente documentazione;
- b) riparto di competenze fra uffici centrali e uffici periferici del Servizio nazionale dighe;
- c) casi e modi dell'acquisizione del parere della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- d) termini, forme e criteri dell'istruttoria;

- e) forma e contenuto dei provvedimenti dell'amministrazione, anche con riferimento alla possibilità di atti interlocutori e di approvazioni parziali, ovvero condizionate all'osservanza di prescrizioni;
- f) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità di esercizio degli invasi e di manutenzione delle opere con particolare riguardo alla necessità di assicurare, pur non essendo le acque invasate soggette alla normativa in materia, adeguata considerazione delle esigenze di tutela delle acque dall'inquinamento nel caso di manovre degli organi di scarico intese agli interventi manutentori ed alle verifiche di funzionalità indispensabili per la sicurezza delle opere e per la tutela dell'incolumità pubblica, nonché la compatibilità ambientale;
- g) potere di prescrivere interventi di manutenzione e di adeguamento ed altri interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere, nonché i relativi tempi di esecuzione;
- h) presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere;
- i) poteri ispettivi del Servizio nazionale dighe, relativamente all'esecuzione delle opere ed alla conservazione e manutenzione delle dighe e relativi impianti;
- l) caratteristiche geometriche e tipologia di utilizzazione degli impianti ai fini della identificazione e del controllo dei progetti di massima ed esecutivi da parte del Servizio nazionale dighe;
- m) definizione in termini rigorosi di una valutazione di impatto ambientale, prevedendo il coinvolgimento della regione e degli enti locali interessati;
- m-bis) *qualificazione professionale richiesta ai tecnici progettisti e ai direttori dei lavori.*

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 continuano ad avere applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva. Nei casi di minore importanza il Servizio nazionale dighe può consentire l'applicazione parziale delle norme suddette.

2-bis. Entro sei mesi dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1, le regioni adottano un regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe di loro competenza, con opportuno riferimento alle prescrizioni del predetto regolamento.

Riferimenti normativi:

- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

- a. l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;*
- b. l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;*
- c. le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;*

d. *l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.*

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

- Il D.P.R. n. 1363/1959 approva il regolamento per la compilazione dei progetti, le costruzioni e l'esercizio delle dighe di ritenuta.

Art. 3.

1. Per le opere di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza delle approvazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione, ovvero in difformità ai progetti approvati, deve essere richiesta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'approvazione in sanatoria.

2. Tenuto a chiedere l'approvazione in sanatoria è il soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente la diga e il relativo invaso, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione.

3. La domanda di approvazione in sanatoria è presentata o inviata, in triplice copia, agli uffici periferici competenti per territorio del Servizio nazionale dighe, ovvero, ove questi ultimi non siano stati ancora insediati, agli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, ovvero, per le opere ricadenti nel proprio territorio, all'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna, che ne curano l'istruttoria. La domanda è corredata da una relazione tecnica, a firma, per quanto di competenza, di un ingegnere e di un geologo iscritto ai relativi albi professionali, che riporti: i dati tecnici caratteristici della diga, delle opere accessorie e del serbatoio; il volume d'invaso e le modalità di valutazione dello stesso; le fonti di energia per la manovra degli organi di intercettazione degli scarichi; le modalità di vigilanza e controllo, ivi comprese le vie di accesso; una sommaria descrizione dei terreni interessati alle opere.

4. La domanda di approvazione in sanatoria deve essere integrata entro il 30 aprile 1995 dalla seguente documentazione, in triplice copia, a firma, oltre che dell'ingegnere progettista, anche degli eventuali consulenti, iscritti ai relativi albi professionali:

a) planimetria dell'opera principale e di quelle sussidiarie in scala non inferiore a 1:500; sezione-tipo dello sbarramento; prospetti; adeguata documentazione fotografica ed altri disegni utili a fornire il quadro completo delle opere;

b) relazione geologica, contenente una descrizione dell'area e della sezione di sbarramento, nonché elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità delle sponde e delle spalle, considerate anche le caratteristiche idrogeologiche e sismiche della zona; *in particolare dovranno essere effettuate verifiche per quanto riguarda l'influenza dell'invaso sulle acque superficiali e sotterranee nell'ambito del bacino idrogeologico di competenza;*

c) *relazione geotecnica relativa alla caratterizzazione del terreno, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione e la loro caratterizzazione geotecnica, nonché i risultati delle indagini sui terreni dell'invaso e la loro caratterizzazione geotecnica finalizzata alla definizione delle condizioni di sicurezza delle sponde e delle spalle;*

c-bis) *relazione geotecnica, comprendente la verifica delle scelte progettuali mediante il controllo del comportamento dell'opera nel suo insieme ed in rapporto ai terreni di fondazione. Per le dighe di materiali sciolti, la relazione dovrà comprendere le prove eseguite sui materiali e le verifiche di sicurezza delle opere di sbarramento e di quelle connesse. La stabilità della diga e del complesso diga-terreni di fondazione dovrà essere verificata almeno nelle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;*

d) relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno, e che indichi le modalità di smaltimento della portata stessa;

e) nel caso di dighe murarie una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonché di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e in presenza di sisma ove la diga ricada in una zona classificata sismica;

f) relazione sui dispositivi installati per il controllo del comportamento dell'opera di sbarramento e delle sponde, con l'indicazione della loro localizzazione, della frequenza dei rilevamenti, delle elaborazioni dei dati e della conservazione degli stessi;

g) corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'indicazione del bacino imbrifero tributario del serbatoio, corredata di riferimenti alla cartografia ufficiale.

5. Gli uffici di cui al comma 3 esaminano la documentazione allegata alla domanda di approvazione in sanatoria; possono disporre interlocutoriamente che vengano, entro tre mesi, prodotti ulteriori documenti e chiarimenti nonché, in caso di urgenza, eseguiti interventi di adeguamento. L'approvazione in sanatoria è rilasciata dal Servizio nazionale dighe in conformità a quanto disposto all'articolo 1, comma 1.

6. Nelle more del procedimento di approvazione in sanatoria, e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il richiedente può proseguire l'esercizio della diga e del relativo invaso, ferma la sua responsabilità per eventuali sinistri, qualora abbia allegato alla domanda anche una perizia giurata, da inoltrare anche alla competente prefettura, che attesti che non si ravvisano attuali situazioni di pericolo per la popolazione, rilasciata da un ingegnere e, per quanto di competenza, da un geologo iscritti ai rispettivi albi professionali, tenuto conto dello stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza, dello stato delle sponde del serbatoio, delle indicazioni rilevate dalla strumentazione di misura e controllo, della gestione dell'impianto, nonché delle eventuali difformità delle opere stesse rispetto alla vigente normativa.

7. In attesa dell'approvazione del progetto da parte del Servizio nazionale dighe, il soggetto che ha intrapreso la costruzione delle opere di cui al comma 1 ha l'obbligo, dopo aver adottato le opportune cautele a salvaguardia dell'incolumità pubblica, di sospendere i lavori entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere di cui al comma 1 e non presenti entro i termini prescritti la domanda di approvazione in sanatoria ha l'obbligo di demolire lo sbarramento entro gli stessi termini. Allo stesso obbligo è

tenuto l'esercente, nel caso di diniego assoluto di approvazione, entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione salvo i maggiori termini prescrivibili nei casi di riconosciuta esigenza tecnica. Qualora non venga presentata entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1, la perizia giurata di cui al comma 6 l'esercente ha l'obbligo di svuotare l'invaso e di mantenere permanentemente aperti gli scarichi di fondo. Ove detti organi di scarico o sistemi alternativi siano assenti o non siano efficienti a smaltire la piena con tempo di ritorno pari a trenta anni, l'esercente ha l'obbligo di demolire l'opera di sbarramento. La demolizione e lo svuotamento dell'invaso devono essere effettuate adottando le opportune cautele a salvaguardia dell'incolumità pubblica.

9. Il Servizio nazionale dighe, perdurando l'impossibilità a svolgere direttamente le attività di controllo e vigilanza di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 18 maggio 1989, n.183, al decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 1991, n. 85, e al presente decreto, con particolare riferimento a quelle straordinarie connesse alla sanatoria, sulle opere di cui all'articolo 1, è autorizzato ad avvalersi, attraverso concessioni o convenzioni da stipulare con procedure di urgenza, di soggetti pubblici e privati di provata esperienza nel settore ovvero anche a ricorrere alle procedure previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di lavori socialmente utili. Le convenzioni potranno riguardare anche la qualificazione professionale del personale.

10. Qualora la perizia giurata di cui al comma 6 non attesti condizioni di sicurezza, il Servizio nazionale dighe informa la competente prefettura che ordina all'esercente di effettuare, a proprie spese e con le prescritte cautele, la limitazione o lo svuotamento dell'invaso e, se del caso, la demolizione dello sbarramento. Ove l'esercente non ottemperi all'ordine, il Servizio nazionale dighe comunica l'inadempimento alla competente prefettura.

11. Per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993 e di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, cui si provvede, quanto a lire 300 milioni, per l'anno 1993, a carico delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 3408 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994, quanto a lire 4 miliardi, per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In relazione all'attribuzione delle funzioni di cui al comma 9 al Servizio nazionale dighe, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative anche in conto residui tra il capitolo 3408 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e gli appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Riferimenti normativi:

- Per il testo vigente dell'art. 10 della legge n. 183/1989 si veda in nota all'art. 1.

- Il D.P.R. n.85/1991 reca norme sulla riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali, geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, realizzi o modifichi opere di sbarramento senza avere previamente ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformità del progetto approvato ed in modo tale da ridurre le originarie condizioni di sicurezza delle opere, è punito con l'arresto fino a due anni. La pena è ridotta fino ad un terzo se le opere modificate presentano ancora condizioni di sicurezza che rientrano nei limiti previsti dalla normativa tecnica vigente.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chi, essendovi tenuto a norma dell'articolo 3, ometta di presentare la domanda di approvazione in sanatoria entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1. Non è punibile chi nello stesso termine abbia avviato lo svuotamento dell'invaso ovvero la demolizione della diga nel caso di cui all'articolo 3, comma 8, e vi provveda entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi mantenga in esercizio dighe senza aver presentato l'attestazione di non pericolosità di cui all'articolo 3, comma 6.

3. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 8, ovvero agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 10, è punito con l'arresto fino ad un anno.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 5, ovvero non adempia, conformemente alle prescritte modalità, agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 7, ovvero proceda ad operazioni di invaso senza le prescritte autorizzazioni o in difformità delle medesime, ovvero non si conformi alle prescrizioni contenute nelle approvazioni condizionate, rilasciate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, o dell'articolo 3, comma 5, ovvero alle modalità previste nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe, ovvero non ottemperi alle prescrizioni impartite in seguito agli accertamenti periodici, di controllo, è punito con la sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni.

5. L'ingegnere o il geologo firmatario della perizia giurata di cui all'articolo 3, comma 6, che affermi fatti non conformi al vero soggiace alle pene previste dall'articolo 373, commi primo e secondo del codice penale.

6. Le prefetture competenti per territorio provvedono ad irrogare, anche su segnalazione del Servizio nazionale dighe e degli organi periferici di cui all'articolo 3, comma 3, le sanzioni amministrative previste dal presente decreto.

7. Al fine di garantire l'azione di controllo esercitata nella costruzione e nell'esercizio delle dighe da parte della pubblica amministrazione, ogni concessionario o gestore delle opere è tenuto ad individuare, anche all'interno della propria struttura, un ingegnere, designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto.

Riferimenti normativi:

- *Il testo dell'art. 373 del codice penale è il seguente:*

" Art 373 (Falsa perizia o interpretazione). - il perito o l'interprete che, nominato dall'autorità giudiziaria, da parere o interpretazione mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'art. precedente (reclusione da 2 a 6 anni, n.d.r.)

La condanna importa oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte".

Art. 5.

1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, sono soppressi il comma 1, lettera a), ed il comma 4. Al comma 3, lettera a), dello stesso articolo sono altresì soppresses le parole: "valuta altresì, ai sensi dell'articolo 10 della legge, l'attendibilità delle previsioni di spesa in rapporto alle soluzioni tecniche proposte".

2. All'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, le parole: "gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici e l'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna" e le parole: "delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti prima dell'entrata in vigore della legge" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 11, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363".

Riferimenti normativi:

- *Il testo dell'art. 24 del regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico, mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del consiglio dei Ministri, approvato con D.P.R. n. 85/1991, come modificato dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106, e dal presente decreto, è il seguente:*

" Art. 24 (Compiti del Servizio nazionale dighe).

1. Il Servizio nazionale dighe, fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 3, della legge, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 nel rispetto delle norme tecniche emanate in applicazione della 2 febbraio 1974, n. 64, ed in particolare del decreto del Ministero dei lavori pubblici 24 marzo 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 4 agosto 1982, nonché delle disposizioni contenute nella circolare 4 dicembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1988, provvede:

- a) (soppressa);*
- b) all'esame dei progetti delle opere di sbarramento dei corsi d'acqua per la formazione di invasi e la regolazione dei deflussi, ivi comprese le opere di ritenuta destinate alla formazione di serbatoi idrici artificiali realizzati fuori alveo, anche con riferimento allo stato dei territori e degli insediamenti posti a monte ed a valle del serbatoio;*
- c) all'esame dei progetti di varianti se l'opera è stata già approvata o in corso di costruzione e delle loro modifiche se già costruita;*
- d) alla vigilanza sulla costruzione;*
- e) alla vigilanza sulle operazioni di controllo del comportamento delle dighe in esercizio fin dagli invasi sperimentali, essendo compresi, in tali attività, i compiti che il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, attribuisce agli uffici del genio civile, salvo quelli di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 7, comma 1, che restano attribuiti agli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano secondo le rispettive competenze.*

2. Il Servizio nazionale dighe altresì:

- a. (soppressa);*
- b. collabora con il Ministero dei lavori pubblici e con il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione e costruzione delle dighe di ritenuta.*

3. Per le opere di nuova costruzione per modifiche, varianti ed adeguamenti esistenti, il Servizio nazionale dighe:

- a. *esamina ed esprime parere sul progetto di massima; valuta altresì, ai sensi dell'art. 10 della legge, l'attendibilità delle previsioni di spesa in rapporto alle soluzioni tecniche proposte;*
 - b. *esamina il progetto esecutivo che invia successivamente per esame e parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, accompagnandolo con propria relazione e con lo schema del foglio di condizioni per la costruzione dello sbarramento e delle opere accessorie; nei casi di limitata importanza il Servizio nazionale può procedere direttamente all'approvazione dei progetti esecutivi;*
 - c. *verifica, prima dell'inizio della costruzione l'adeguatezza degli impianti di cantiere per l'approvvigionamento dei materiali elementari e per la confezione e produzione di quelli composti e la loro posa in opera;*
 - d. *rilascia il nulla osta all'inizio della costruzione dello sbarramento, previa accertamento dello stato della superficie di fondazione con riferimento alle ipotesi progettuali, nonché ai rilievi ed esplorazioni svolti durante la fase di progettazione; ordina eventuali ulteriori accertamenti per completare il quadro delle conoscenze;*
 - e. *segue le fasi costruttive dell'opera di sbarramento e delle opere accessorie, raccogliendo ed ordinando, con la continua e sistematica sorveglianza e partecipazione dell'assistente governativo, osservazioni, misure e campioni dei materiali prodotti e posti in opera;*
 - f. *autorizza, previo parere della commissione di collaudo gli invasi sperimentali; può revocare l'autorizzazione o variare le modalità, rispettivamente, per manifestazioni che possano far dubitare della stabilità delle opere o per riportare, in generale, il grado di sicurezza entro i limiti regolamentari;*
 - g. *approva, prima dell'inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento, il relativo foglio di condizioni, nonché, successivamente quello per l'esercizio e la manutenzione.*
3. *(soppresso).*
4. *Il Servizio nazionale dighe provvede, durante la costruzione, le fasi di collaudo e l'esercizio dell'impianto, alla vigilanza sulle operazioni di controllo del comportamento delle opere di sbarramento ed accessorie e delle zone interessate dall'invaso, che i concessionari ed i gestori sono tenuti a svolgere.*
5. *L'attività di vigilanza, da effettuare avvalendosi anche di esperti, si svolge con le seguenti modalità:*
- a. *ispezioni per valutare lo stato delle opere (diga e manufatti accessori, serbatoio);*
 - b. *controllo sui sistemi di osservazione e misura, promuovendo l'installazione dei sistemi moderni per l'osservazione anche a distanza del comportamento statico e dinamico delle opere;*
 - c. *controllo delle analisi e delle elaborazioni degli elementi rilevati, svolte dal concessionario o gestore delle opere;*
 - d. *prescrizione di indagini specifiche, sperimentali e/o teoriche, per manifestazioni di eventi singolari o misurati che consentano di interpretare i fenomeni e di individuare eventuali provvedimenti atti a restituire il richiesto grado di sicurezza;*
 - e. *promozione ed acquisizione degli studi sulle conseguenze sui territori di valle per manovre normali ed eccezionali degli organi di scarico della diga e per l'ipotetico crollo della diga stessa;*

- f. *limitazione opportuna degli invasi in presenza di circostanze che facciano supporre una riduzione del grado di sicurezza dell'opera e segnalazione alla autorità di protezione civile ove permanga la situazione di pericolo.*
3. *Per gli studi e ricerche su argomenti specifici il Servizio nazionale dighe può avvalersi, per la parte propriamente idraulica, del centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo del Magistrato alle acque di Venezia".*
- *L'art. 28 del medesimo regolamento, come modificato dal presente decreto, è così formulato:*

"Art. 28 (Servizio nazionale dighe). - 1. Fino all'assegnazione del personale agli uffici periferici del Servizio nazionale dighe, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i provvedimenti regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici e l'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna continuano a svolgere le attività espletate in applicazione degli articoli 11, 16, 17, 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363".

- *il D.P.R. n. 1363/1959 approva il regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta. Si trascrive il testo dei relativi articoli 11, 16, 17, 18:*

"Art. 11 (assistenza governativa). - Non appena iniziati i lavori di costruzione, l'ufficio del Genio Civile ne dà immediato avviso al Servizio dighe comunicando il nome dell'ingegnere dell'ufficio stesso incaricato di accertare l'osservanza del presente regolamento e delle prescrizioni del foglio di condition. Questo ingegnere effettuerà periodicamente visite ai lavori, redigendo per ogni visita un rapporto, del quale sarà trasmessa copia al Servizio dighe.

Un assistente governativo, preferibilmente ingegnere, nominato dall'ufficio del genio civile provvederà al controllo dei materiali impiegati e all'osservanza delle buone norme costruttive. L'assistente raggiungerà il cantiere prima dell'inizio dei lavori e resterà poi permanentemente sul posto, riferendo periodicamente all'ufficio sullo svolgimento dei lavori stessi, nonché sui risultati delle prove di cantiere. Dei suoi rapporti sarà inviata copia al servizio dighe.

Le spese per l'assistente governativo saranno a totale carico del richiedente la concessione o concessionario".

«Art. 16 (obblighi del richiedente la concessione o concessionario).

- *Il richiedente la concessione o concessionario della derivazione la quale è connesso lo sbarramento è obbligato alla completa e perfetta manutenzione dell'opera in ogni sua parte e dei relativi accessi, nonché ad assicurare la costante efficienza dei meccanismi di manovra della presa e degli scarichi.*

Di questi ultimi saranno eseguite manovre di controllo alla presenza del competente ufficio del Genio civile ad intervalli di tempo non superiore a sei mesi».

«Art. 17 (Accertamenti periodici di controllo). - L'ingegnere del Genio civile incaricato della vigilanza dell'opera è tenuto a visitarla almeno due volte all'anno e possibilmente negli stati di massimo e di minimo invaso.

A cura dell'ufficio del Genio civile competente saranno inoltre eseguite periodiche visite di controllo dell'efficienza dei collegamenti telefonici a radio, nonché degli eventuali altri sistemi di segnalazione e d'allarme.

Delle risultanze di ogni visita e di ogni verifica sarà redatto apposito verbale che sarà trasmesso al Servizio dighe».

«Art. 18 (provvedimenti di urgenza). - L'ufficio del genio civile, qualora accerti la manifestazione che possano far sorgere dubbi sulla stabilità dello sbarramento, ha facoltà di imporre al richiedente la concessione o concessionario di attuare con assoluta urgenza quei provvedimenti che nei riguardi dell'esercizio del serbatoio riconoscesse indispensabili per assicurare l'incolumità pubblica. Sentito il Servizio dighe lo stesso ufficio richiederà l'esecuzione delle necessarie opere di riparazione.

Il richiedente la concessione o concessionario è tenuto ad attuare i provvedimenti ordinati d'urgenza, salva la facoltà di ricorrere al Ministero dei lavori pubblici, che dispone in via definitiva, sentita la competente sezione del Consiglio superiore.

Il ricorso non sospende l'esecuzione dei provvedimenti ordinati d'urgenza».

Art. 6.

1. Le somme introitate dal Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali per il rilascio di dati, pareri e consulenze di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, ovvero in conseguenza della conclusione, con soggetti pubblici o privati, di accordi o convenzioni per lo svolgimento dell'attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione e di attuazione prevista dagli articoli 2 e 3 della medesima legge n. 183 del 1989, sono versate in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Riferimenti normativi:

- *Si trascrive il testo dell'art. 9 comma 4, lettera c), della legge n. 183/1989, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo:*

«4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:

- a. - b) (omissis)
- b. *fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca».*

Il testo degli articoli 2 e 3 della medesima legge n. 183/1989 è il seguente:

«Art. 2 (Attività conoscitiva). - 1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità della presente legge e riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di: raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio; valutazione studio degli effetti conseguenti alle esecuzioni dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti della presente legge; attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

2. L'attività conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'art. 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome.

3. È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni degli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed ai competenti servizi tecnici nazionali, di cui all'art. 9, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 del presente articolo».

«Art. 3 (le attività di pianificazione di programmazione e di attuazione). - 1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità indicate all'art. 1 curano in particolare:

- b. *la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico - forestali, idraulico - agrari, silvo - pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;*
- c. *la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;*
- d. *la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;*

- e. *la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;*
- f. *la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;*
- g. *il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee.*
- h. *La protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;*
- i. *Il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli affluenti urbani, industriali e agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;*
- j. *La razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua e idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque.*
 - a. *lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti;*
 - b. *la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;*
 - c. *la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;*
 - d. *la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni;*
 - e. *il riordino del vincolo idrogeologico;*
 - f. *l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio.*

2. *le attività di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'art. 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di:*

- a) *condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;*
- b) *modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi».*

Art. 7.

1. Gli uffici periferici del Servizio nazionale dighe vengono insediati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dell'avvenuto insediamento viene data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Per le urgenti necessità operative dei Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuate nominativamente cento unità di personale provviste di professionalità specialistiche nelle materie di competenza dei Servizi medesimi, appartenenti alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e ad enti pubblici, inclusi quelli economici. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche in deroga agli ordinamenti delle amministrazioni e degli enti di appartenenza, tale personale è collocato, entro quindici giorni, e previo assenso dell'interessato, in posizione di fuori ruolo presso il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali, per un periodo non superiore a tre anni. Il trattamento economico in godimento continua ad essere corrisposto dalle amministrazioni di appartenenza, tranne quelle componenti non cumulabili ai sensi dell'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con le competenze eventualmente corrisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Detto personale, al termine del periodo, potrà essere inquadrato, previa domanda, nei ruoli del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali, anche in sovrannumero rispetto alla dotazione organica della qualifica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede ad individuare le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nelle amministrazioni di provenienza e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale del Dipartimento. Le amministrazioni di provenienza, conseguentemente all'inquadramento, provvedono alla corrispondente riduzione degli organici. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in L. 2.000.000.000 a decorrere dall'anno 1994.

3. In attesa dell'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti in organico, che dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 1996, il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali ha facoltà di assumere, attraverso selezioni per titoli, con contratto a termine di durata non superiore a due anni, un numero non superiore a 50 unità di personale in possesso dell'abilitazione professionale e della relativa iscrizione all'ordine di appartenenza. Il relativo onere è valutato in lire 500 milioni per l'anno 1994 e in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

4. All'onere finanziario derivante dalla applicazione dei commi 2 e 3, valutato in L. 2.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

- L'art. 3, comma 63, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) così recita: «63. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio».

Art. 8.

1. Il comando di personale di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonché il comando di personale ed i processi di mobilità di cui all'art. 12, comma 8-quater, secondo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono riguardare anche personale proveniente dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici economici.
2. Al personale inquadrato nelle piante organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale si applica il trattamento giuridico ed economico relativo al comparto del personale degli enti locali. Il relativo onere è posto a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 12, comma 8-quater, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nei commi 1 e 2, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, è adottata una tabella di equiparazione per la definizione della corrispondenza tra le professionalità del personale interessato e le qualifiche del personale degli enti locali.

Riferimenti normativi:

- Il D.P.R. n. 106/1993 approva il regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il testo del comma 5 del relativo art. 10 è il seguente: «5. Nei limiti indicati nella tabella A il Dipartimento può avvalersi di personale imposizione di fuori ruolo e di comando proveniente da altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da enti pubblici, anche economici, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e di esperti e consiglieri a tempo parziale».
- Il D.L. n. 398/1993 reca: «Disposizioni per l'acceleramento degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia». Si trascrive il testo del comma 8-quater del relativo art. 12: "8-quater. Al fine di garantire la funzionalità delle autorità di bacino di rilievo nazionale nell'esercizio delle attività di competenza e di quelle attribuite ai sensi del presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici può bandire pubblici concorsi per l'assunzione del personale dirigenziale e direttivo di livello VIII e VII necessario per la copertura e nei limiti delle piante organiche come determinate dall'art. 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253. Alla copertura degli organici può farsi altresì luogo mediante passaggio diretto nei ruoli delle autorità del personale attualmente in servizio presso le medesime autorità di bacino in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo, e comunque mediante processi di mobilità. Al relativo onere, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993, in lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 7.500 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Art. 9.

1. Ai fini del completamento delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 24 settembre 1985, n.480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662, necessarie per la salvaguardia degli abitati minacciati dalla frana di Spriana, nel comune di Sondrio, è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi nel 1994; al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 8 del D.L. n. 480/1985 (*Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati*) è il seguente:

«Art. 8. - 1. I fenomeni franosi di cui al presente articolo ed i relativi interventi sono dichiarati di preminente interesse nazionale.

2. I Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste provvedono, ciascuno per la parte di competenza, all'attuazione degli interventi per la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia degli abitati minacciati dai seguenti movimenti franosi:

1) frana di Spriana, nel comune di Sondrio;

2) frana, del costone roccioso ex cava Rovelli in località Chiuso, nel comune di Lecco;

3) frana in località Sottofrua, nel comune di Formazza (Novara);

3-bis) frana in località Presura in comune di Impruneta (Firenze).

3. Il piano concernente gli interventi relativi alla frana di Spriana comprende anche l'eventuale utilizzazione idroelettrica delle opere da realizzare per la salvaguardia della città di Sondrio.

4. Gli studi, le indagini e i rilevamenti nonché la progettazione e la realizzazione delle opere di cui al presente articolo sono, di norma, eseguiti dallo Stato e possono essere affidati in concessione ad enti pubblici, ad imprese o gruppi di imprese specializzate, anche col sistema della trattativa privata».

- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 102/1990 (*Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987*) è il seguente: «1. Al riassetto idrogeologico alla ricostruzione e allo sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, come individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto - legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, della legge 19 novembre 1987, n. 470, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, è destinata, nel sessennio 1989-1994, la complessiva somma di lire 2.400 miliardi, in ragione di lire 240 miliardi per il 1989, di lire 255 per l'anno 1990, di lire 430 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, di lire 530 miliardi per l'anno 1993 e di lire 515 miliardi per l'anno 1994».

Art. 10.

1. Il personale in servizio presso la regione Toscana, già addetto alle funzioni idrauliche trasferite allo stato ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive integrazioni e modificazioni, può chiedere il trasferimento nei ruoli del Ministero dei lavori pubblici, nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dei lavori pubblici procede all'accoglimento delle relative domande nei limiti della propria dotazione organica. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri si provvede a definire la corrispondenza fra le qualifiche e le professionalità rivestite nell'amministrazione di provenienza e le qualifiche e i profili vigenti per il personale del Ministero dei lavori pubblici. L'amministrazione di provenienza provvede alla corrispondente riduzione di organico.

2. In attesa del procedimento di trasferimento, il Ministro dei lavori pubblici, previa intesa con il presidente della regione Toscana, può avvalersi del personale regionale già adibito alle funzioni trasferite.

Riferimenti normativi:

- La legge n. 183/1989 reca norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Art. 11.

1. Fatta salva la facoltà di adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, i vincoli totali o parziali delle riserve idriche di cui all'articolo 1 dello stesso decreto, disposti in attuazione del Piano regolatore generale degli acquedotti, di competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono prorogati fino all'aggiornamento dello stesso Piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, comunque, per un periodo non superiore a due anni dalla rispettiva data di scadenza.

Riferimenti normativi:

Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 1090/1968, recante norme delegate previste dall'art. 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129 (Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione), è il seguente:

«Art. 5. - Il vincolo viene integrato, modificato o revocato con i procedimenti di cui agli articoli precedenti in correlazione a varianti del piano regolatore generale degli acquedotti.».

- La legge n. 36/1994 reca disposizioni in materia di risorse idriche.

Art. 12.

Il comma 3 dell'articolo 32 della legge 5 gennaio 1994, n.36, è sostituito dal seguente:

«Il Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati nelle materie di rispettiva competenza, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi alle Camere, uno o più regolamenti con i quali sono individuate le disposizioni normative incompatibili con la presente legge ed indicati i termini della relativa abrogazione in connessione con le fasi di attuazione della presente legge nei diversi ambiti territoriali».

Riferimenti normativi:

Il testo dell'art. 32 della legge n. 36/1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche), come sopra modificato, è il seguente:

«Art. 32 (Abrogazione di norme). - 1. Gli articoli 17-bis e 17-ter della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono abrogati.

2. L'art. 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è abrogato.

- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio di Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con l'effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Art. 13.

1. In attesa della emanazione del regolamento di cui all'art.1, comma 2, della legge 16 dicembre 1993, n.520, le funzioni dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze funzionali, operative e territoriali, in base ai criteri di riparto fissati dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine le predette amministrazioni si avvalgono delle unità di personale degli stessi consorzi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1,

comma 2, della citata legge n.520 del 1993, nei limiti numerici di assunzione previsti per le regioni dalla normativa vigente.

Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge n. 520/1993 (Soppressione dei consorzi idraulici di seconda categoria) è il seguente: «2. Con regolamento adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti allo Stato e alle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze funzionali, operative e territoriali, secondo i criteri fissati dalla legge 18 maggio 1998, n. 183, e successive modificazioni, le funzioni dei soppressi consorzi, nonché gli uffici, i beni ed il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data 1° gennaio 1992. Il personale dei predetti consorzi è trasferito nei posti disponibili delle corrispondenti qualifiche funzionali dello Stato e delle regioni. Il regolamento di cui al presente comma prevede altresì una tabella di equiparazione per l'inquadramento del personale trasferito ai sensi della presente legge.».

- La legge n. 183/1989 reca norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Art. 14.

1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è differito al 30 giugno 1995.

Riferimenti normativi:

- Il testo del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs n. 275/1993 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche) è il seguente: «1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, solo denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui all'art.103 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorché divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Art. 15.

1. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito al 30 giugno 1995.

Riferimenti normativi:

- Si trascrive il testo dell'intero art. 25 della legge n. 36/1994, recante disposizioni in materia di risorse idriche:

«Art. 25 (disciplina delle acque nelle aree protette).

1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi che non possono essere captate.

2. Gli utenti di captazioni nelle aree di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano in possesso del regolare titolo, sono tenuti a richiederlo entro sei mesi dalla suddetta data, pena l'immediata interruzione della captazione a loro spese. L'ente gestore dell'area protetta si pronuncia sulla ammissibilità delle captazioni di cui alle predette domande entro i sei mesi successivi alla presentazione delle stesse.

3. *Le captazioni prive di regolare titolo, o per le quali non è stata presentata domanda, sono immediatamente interrotte a spese dell'utente responsabile».*

Art. 16.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 19 aprile 1995, n. US/482

Dighe di ritenuta - Competenze in materia di vigilanza sulla progettazione, la costruzione e l'esercizio.

Il vigente quadro normativo in materia di vigilanza sulla progettazione, costruzione ed esercizio delle dighe, quale risulta in seguito alle innovazioni introdotte con decreto-legge 8 agosto 1994, n.507, convertito nella legge 21 ottobre 1994, n.584, prevede la seguente ripartizione di competenze:

- il Servizio nazionale dighe, per le opere di sbarramento d'altezza maggiore di 15 metri o che determinino un volume d'invaso superiore ad un milione di metri cubi, d'ora innanzi definite «grandi dighe»; gli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici, per le dighe di caratteristiche inferiori a servizio di grandi derivazioni d'acqua, d'ora innanzi definite «piccole dighe»;
- le regioni per le rimanenti opere di sbarramento.

A tale assetto di attribuzioni occorre aggiungere che, in forza dell'art. 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85 (Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali), come modificato dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge sopraindicato; gli uffici decentrati di questa amministrazione continuano, fino al 31 dicembre 1995, a svolgere le attività di cui agli articoli 11, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, anche per le «grandi dighe», di competenza, come si è visto, del Servizio nazionale dighe.

Oltre ai compiti esercitati transitoriamente, gli stessi uffici mantengono, sempre relativamente alle «grandi dighe», le attribuzioni di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 7, comma 1, del medesimo regolamento n. 1363/1959 in forza dell'art. 24, comma 1, lettera e), del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991.

A seguito delle innovazioni succedutesi, sembra opportuno fornire elementi di chiarimento in ordine al complesso delle competenze degli organi decentrati di questo Ministero, sia relativamente alla fase transitoria, sia per quanto attiene alla fase «a regime».

1. Attribuzioni «a regime».

1.1. Relativamente alle «grandi dighe» occorre in primo luogo precisare che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, restano in via definitiva riservate agli uffici decentrati di questa amministrazione le seguenti competenze:

a) trasmissione al Servizio nazionale dighe, per l'approvazione di competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.1363/1959, e successive modifiche ed integrazioni, del progetto di massima dell'opera di sbarramento, allegato alla domanda di concessione di derivazione d'acqua, ed acquisizione della intervenuta pronuncia agli atti dell'istruttoria sulla istanza medesima.

Su tale adempimento poco si ha da osservare, rappresentando il necessario punto di congiunzione tra l'istruttoria per la concessione di derivazione d'acqua e quella concernente l'approvazione dei progetti delle relative opere (di massima ed esecutivo) dello sbarramento che si intende realizzare;

b) autorizzazione all' esecuzione degli impianti di cantiere e degli scavi, dopo l'approvazione del progetto di massima da parte del Servizio dighe (art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363/1959) ed il rilascio della concessione di derivazione o della autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori (art. 13 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775). Tale attribuzione di competenza non si estende alla autorizzazione alla costruzione dello sbarramento, prevista dall'art. 7, comma 2, del regolamento n. 1363/1959, risultando questo adempimento ormai di competenza del Servizio nazionale dighe.

1.2. Con riferimento alle «piccole dighe» restano attribuite alla competenza esclusiva di codesti provveditorati alle opere pubbliche tutte le funzioni in materia di vigilanza sulla progettazione, la costruzione e l'esercizio, previste dal regolamento n. 1363/1959, dalle circolari di questo Ministero e dal riferito decreto-legge n. 507/1994.

Al riguardo, si sollecitano le sezioni locali a dare corso, nel più breve tempo possibile, agli adempimenti imposti dalla nuova normativa, e di provvedere alla regolarizzazione, ove necessario, della posizione tecnica ed amministrativa degli sbarramenti già in esercizio.

In particolare è necessario redigere, ove non si sia già provveduto, gli schemi di foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione dello sbarramento, come prescritto dalla circolare di questo Ministero n. 352/1987, e trasmetterli alla scrivente Direzione generale per l'inoltro alla presidenza della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tuttora competente alla relativa approvazione, ai sensi della richiamata circolare.

Nelle more della approvazione del predetto foglio, codesti uffici avranno cura di prescrivere ai soggetti gestori il rispetto delle disposizioni contenute nello schema predisposto.

Parimenti codesti uffici dovranno, con tutta urgenza, sollecitare i gestori degli sbarramenti alla designazione dell'ingegnere responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto, come prescritto dall'art. 4, comma 7, del decreto-legge n. 507/1994.

Quanto alla normativa tecnica applicabile, è appena il caso di precisare che, in attesa della emanazione del nuovo regolamento dighe previsto dall'art. 2 del sopracitato decreto-legge, continua ad operare quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1363/1959, e successive modifiche ed integrazioni, per quanto attiene alla progettazione, la costruzione e l'esercizio delle dighe di altezza superiore a 10 metri o che determinino un invaso superiore a 100.000 metri cubi.

Resta comunque stabilito che, sino all'emanazione del nuovo regolamento dighe, questo Ministero, nell'esercizio della facoltà prevista dall' art. 9, comma 3, della legge 18 marzo 1989, n. 183, ritiene di continuare ad avvalersi dell'attività del medesimo servizio, affinché non venga meno l'indispensabile apporto di consulenza tecnica che, in base al regolamento del 1959 ed alle circolari successive, il Servizio nazionale dighe forniva alla scrivente amministrazione, allorché esso operava in collegamento funzionale con la IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ne consegue che, anche in relazione agli sbarramenti di altezza compresa tra i 10 e i 15 metri di altezza e che determinino un invaso compreso tra 100.000 ed un milione di metri cubi, il Servizio nazionale dighe dovrà continuare a svolgere i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1363/1959 e dalle circolari 28 agosto 1986, n. 1125, e 4 dicembre 1987, n. 352.

Per gli sbarramenti al di sotto dei 10 metri e con un invaso inferiore a 100.000 metri cubi, a norma della «Premessa» al citato regolamento n. 1363/1959, saranno codesti uffici decentrati a decidere, caso per caso, in relazione alle caratteristiche dello sbarramento, quali norme del regolamento siano da applicare.

Rimane, inoltre, inteso che per sbarramenti con parametri dimensionali superiori ai valori sopracitati, di competenza di questa amministrazione, ove non si intendano applicare integralmente le suddette norme, codesti uffici dovranno chiedere in merito il parere della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite la scrivente Direzione generale.

Allo stesso modo si procederà per le approvazioni in sanatoria previste dall'art. 3 del decreto-legge n. 507/1994.

2. Attribuzioni in via transitoria relativamente alle «grandi dighe».

Per quanto concerne l'assetto delle competenze nell'attuale periodo transitorio, si ricorda che, a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991, come modificato dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 507/1994, gli uffici decentrati di questa amministrazione, oltre alle attribuzioni di cui al paragrafo precedente, continuano, come è noto, ad esercitare compiti previsti dagli articoli 11, 16, 17 e 18 del regolamento n. 1363/1959, relativamente alle «grandi dighe».

Al riguardo è bene precisare che non tutte le attribuzioni in materia di vigilanza sull'esercizio delle «grandi dighe» sono esercitate dagli uffici decentrati di questa amministrazione.

Infatti, a norma dell'art. 24, comma 1, lettera e), nonché, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991, resta di competenza del Servizio nazionale dighe, tra l'altro, la funzione di supervisione, coordinamento e vigilanza sulle operazioni di controllo sul comportamento degli sbarramenti in esercizio, da esercitarsi con le puntuali modalità fissate dall'art. 24, comma 6.

Pertanto, codesti provveditorati alle opere pubbliche, nell'espletamento in via transitoria delle cennate attività, si atterranno alle istruzioni emanate dal Servizio in parola.

Tra i compiti che restano transitoriamente affidati a codesti uffici, un cenno a parte meritano quelli previsti dall'art. 11 del regolamento dighe. Infatti, non rientrando più nelle attribuzioni di questa amministrazione la vigilanza sulla progettazione e sulla costruzione dello sbarramento per le «grandi dighe», occorrerà che da parte di codesti uffici, nell'applicazione delle norme in parola, si operi con il necessario coordinamento con il Servizio nazionale dighe: in particolare, considerata la natura fiduciaria del relativo incarico, si ravvisa l'opportunità che sulla nomina dell'assistente governativo prescritta dall'art. 11, comma 2, venga acquisito il preventivo benestare del Servizio stesso.

Dal sistema delle competenze definito dalla normativa vigente deriva che già da ora non rientra più tra le attribuzioni di questa amministrazione ma in quelle del Servizio nazionale dighe, la predisposizione e la successiva approvazione del foglio di condizioni per la costruzione dello sbarramento per le «grandi dighe» (art. 6 del regolamento n. 1363/1959).

Lo stesso vale per il foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione, che la più volte richiamata circolare n. 352/1987 prevedeva dovesse essere predisposto a cura degli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici ed approvato dalla presidenza della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Tale disposizione risulta ora in tal senso modificata, in quanto la relativa competenza per le «grandi dighe» non rientra più, neanche transitoriamente, nelle competenze di questa amministrazione.

Considerato, comunque, che per tale adempimento la citata circolare fissava un termine ordinatorio di diciotto mesi dalla sua emanazione, e nello spirito di collaborazione tra diverse amministrazioni dello Stato, si invitano gli uffici in indirizzo a trasmettere al Servizio nazionale dighe, ove non vi avessero già provveduto, i fogli di condizioni già predisposti.

F.to Il Ministro

CIRCOLARE 13 DICEMBRE 1995, n. DSTN/2/22806

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1996)

Disposizioni attuative e integrative in materia di dighe.

A) Prescrizioni inerenti la designazione dell'ingegnere responsabile della sicurezza delle dighe (decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con legge 21 ottobre 1994, n. 584)

L'art. 4, comma 7, del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe, convertito con legge 21 ottobre 1994, n. 584, di seguito denominato legge, dispone che: "al fine di garantire l'azione di controllo esercitata nella costruzione e nell'esercizio delle dighe da parte della Pubblica Amministrazione, ogni concessionario o gestore delle opere è tenuto ad individuare, anche all'interno della propria struttura, un ingegnere, designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto".

Al fine di attuare tale disposizione, si prescrive che i concessionari o richiedenti la concessione o, in loro assenza, i proprietari che gestiscono direttamente le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, indicate all'art. 1, comma 1, della legge, comunicano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale, al Servizio nazionale dighe (SND), ai competenti Provveditorati alle opere pubbliche, ovvero all'Assessorato ai lavori pubblici della Regione Sardegna per le opere ricadenti in detta Regione ed alle competenti Prefetture, per ogni opera esercitata o in costruzione, il nominativo ed i recapiti dell'ingegnere responsabile della sicurezza delle opere e della sicurezza dell'esercizio dell'impianto (nonché di un ingegnere che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento - ingegnere sostituto).

Unitamente alla comunicazione al SND dovrà essere trasmessa copia dell'atto formale di designazione allo svolgimento dell'incarico di ingegnere responsabile e, nel caso di liberi professionisti, anche la loro dichiarazione di accettazione dell'incarico. In caso di inadempienza rilevata a seguito degli accertamenti periodici di controllo, ricorrono le condizioni per l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal predetto art. 4, comma 4, della legge ai concessionari o richiedenti la concessione o, in loro assenza, ai proprietari che gestiscono direttamente le opere di sbarramento.

B) Piene artificiali e fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione

Nell'ambito della propria attività di vigilanza e conoscitiva il SND deve promuovere ed acquisire gli studi sulle conseguenze che hanno sui territori di valle le manovre normali ed eccezionali degli organi di scarico della diga e l'ipotetico crollo della diga stessa (art. 24, comma 6, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85), ai fini della definizione degli scenari degli incidenti probabili, sulla base dei quali dovranno essere redatti dai Prefetti i relativi

piani di emergenza. A tal fine i concessionari o richiedenti la concessione o, in loro assenza, i proprietari che gestiscono direttamente le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, indicate all'art. 1, comma 1, della legge, qualora non avessero già provveduto, devono redigere, attenendosi alle allegate "raccomandazioni" elaborate con il concorso del G.N.D.C.I., e far pervenire al SND, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare, gli studi sugli effetti delle piene artificiali connesse alle manovre degli organi di scarico e gli studi teorici tendenti ad individuare il profilo dell'onda di piena e le aree soggette ad allagamento in conseguenza di ipotetico collasso della struttura. I sopra indicati soggetti devono altresì valutare la massima portata di piena transitabile in alveo a valle dello sbarramento, contenuta nella fascia di pertinenza fluviale come delimitata dalla competente autorità di bacino o, ove non costituita, dall'autorità competente per l'asta fluviale; il dato deve essere comunicato al Dipartimento della protezione civile ed alle locali autorità di protezione civile.

Al fine di consentire al SND la redazione del foglio di condizione per l'esercizio e la manutenzione e del documento contenente le condizioni che devono verificarsi perché si debba attivare il sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto (definito nella circolare 4 dicembre 1987, n. 352, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1988), ove già non esistenti, i sopraindicati concessionari o richiedenti la concessione o, in loro assenza, i proprietari che gestiscono direttamente le opere di sbarramento trasmettono all'ufficio periferico, entro novanta giorni dalla data della richiesta, i dati e le informazioni ritenuti necessari dal SND.

In caso di inadempienza dell'invio dei documenti di cui ai precedenti commi (piene artificiali, informazioni per la redazione del foglio di condizioni e del documento di protezione civile) rilevata a seguito degli accertamenti periodici di controllo, ricorrono le condizioni per l'applicazione ai soggetti anzidetti della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4, comma 4, della legge, nel contempo il SND, previa ordinanza prefettizia disposta ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, provvede alla raccolta dei dati ed alla redazione degli elaborati non pervenuti avvalendosi di soggetti pubblici o privati di comprovata competenza, a spese degli interessati.

I fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione già redatti devono intendersi integrati con la prescrizione che il valore della massima portata di piena transitabile in alveo a valle degli sbarramenti contenuta nella fascia di pertinenza fluviale come delimitata dalla competente autorità di bacino o, ove non costituita, dall'autorità competente per l'asta fluviale, non dovrà essere superato nel corso delle manovre ordinarie degli organi di scarico.

C) Asseverazione dello stato delle dighe in esercizio e della loro sicurezza

I concessionari o richiedenti la concessione o, in loro assenza, i proprietari che gestiscono direttamente le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, indicate all'art. 1, comma 1, della legge devono inoltrare al SND, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, e successivamente ogni

sei mesi, una dichiarazione con la quale l'ingegnere responsabile di cui al precedente punto A) assevera lo stato delle opere, ivi comprese le sponde del serbatoio, e delle apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione, l'efficienza e le condizioni di sicurezza, nonché il rispetto del foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione durante la gestione dell'impianto. La dichiarazione, cui devono essere allegati i diagrammi aggiornati delle misure significative del comportamento dell'opera, deve altresì asseverare che non si ravvisano situazioni di pericolo per le popolazioni ovvero indicare gli eventuali provvedimenti di urgenza assunti.

Il SND effettua i sopralluoghi e gli accertamenti ritenuti opportuni, comunicandone i risultati, ove necessario, alla competente Prefettura per l'eventuale applicazione di provvedimenti cautelativi e/o sanzionatori.

D) Opere di sbarramento realizzate in assenza di progetto approvato ovvero in difformità allo stesso successivamente alla data di entrata in vigore della legge

1) Le opere di sbarramento (da identificare nel manufatto costituente la diga, con i relativi interventi di consolidamento e tenuta in fondazione e nelle spalle, e nelle opere di scarico con i relativi impianti) realizzate successivamente alla data di entrata in vigore della legge senza aver previamente ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformità del progetto approvato (o modificate successivamente al completamento degli invasi sperimentali ed all'inizio dell'ordinario esercizio) in modo tale da ridurre le loro originarie condizioni di sicurezza, fattispecie sanzionate dall'art. 4, comma 1, della legge, sono soggette all'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, fino alla loro eventuale demolizione, qualora non presentino condizioni di sicurezza rientranti nei limiti previsti dalla normativa tecnica vigente.

Nel caso in cui le opere di sbarramento siano riconducibili alle condizioni di sicurezza previste dalla normativa tecnica vigente, il trasgressore, attuati gli anzidetti provvedimenti, potrà effettuare i necessari lavori sempreché il relativo progetto, da presentare SND entro sei mesi dalla rilevata trasgressione, sia stato dallo stesso approvato, anche nella forma condizionata all'osservanza di prescrizioni (art. 1, comma 1, della legge). Le opere di sistemazione dovranno essere completate, nel rispetto degli obblighi, oneri e vincoli di cui all'art. 1, comma 6, della legge entro i tempi tecnici indicati nel progetto approvato dal SND. Il definitivo parere negativo sul progetto presentato comporta per il trasgressore l'immediato obbligo di messa in sicurezza definitiva dei luoghi.

2) Sulle modifiche apportate alle opere di sbarramento (da identificare come al precedente punto 1) che non ne riducano le originarie condizioni di sicurezza e non incidano in modo rilevante sull'impostazione progettuale a suo tempo approvata, ed a quelle apportate allo stato dei luoghi ovvero alle opere accessorie o complementari (interventi di consolidamento dei versanti dell'invaso, dispositivi di tenuta del serbatoio, strumentazione di misura e controllo, impianti di sorveglianza, allarme ed illuminazione, casa di guardia, viabilità di servizio), ma,

per queste ultime, solo nel caso di riduzione delle loro specifiche condizioni statico-funzionali, deve essere acquisita l'approvazione tecnica da parte del SND, che può esser rilasciata anche a posteriori e nella forma condizionata all'osservanza di prescrizioni. Il richiedente la concessione o concessionario o, in mancanza di questo, il proprietario che gestisce direttamente le opere, può pertanto dare subito inizio ai suddetti lavori di modifica, restando peraltro a suo carico esclusivo gli oneri conseguenti alle eventuali prescrizioni del SND. In ogni caso la mancata approvazione comporta la realizzazione degli interventi come da progetto originariamente approvato. Nel caso venga accertata, in qualunque fase dei lavori o a lavori eseguiti, l'assenza dei presupposti di sicurezza sopra indicati per le opere di sbarramento, ricorre la fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 4, comma 1, della legge e l'applicazione delle procedure di cui al precedente punto 1). L'invio al SND della documentazione tecnico-progettuale da sottoporre ad approvazione deve avvenire prima del termine dei lavori relativi alla modifica. Ove le modifiche siano apportate in occasione di lavori di costruzione o di manutenzione di apprezzabile rilevanza detto invio potrà avvenire prima dell'ultimazione degli stessi. Nel caso in cui le modifiche in argomento siano già realizzate o in corso di realizzazione alla data di pubblicazione della presente circolare, l'anzidetto invio deve avvenire entro novanta giorni da detto termine. Per omesso o ritardato invio degli elaborati progettuali relativi a modifiche rilevate a seguito degli accertamenti periodici di controllo, ricorrono le condizioni per l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4, comma 4, della legge, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

E) Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363

1) L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, modificato ed integrato dall'art. 5, comma 2, della legge stabilisce che, fino all'assegnazione del personale agli uffici periferici del SND, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i Provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici e l'Assessorato ai lavori pubblici della Regione Sardegna continuano a svolgere le attività espletate in applicazione degli articoli 11, 16, 17 e 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363. Ciò premesso, in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe di cui all'art. 2, comma 1, della legge si forniscono alcuni chiarimenti indispensabili per un corretto ed uniforme impiego del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, emanato in funzione di un'organizzazione statale oggi profondamente modificata, che non ne consente la letterale applicazione. Peraltro lo stesso decreto del Presidente della Repubblica è stato in passato oggetto, da parte del Ministero dei lavori pubblici, di circolari interpretative e prescrittive volte a consentire di adeguare la normativa alla struttura amministrativa modificatasi a seguito del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e delle mutate esigenze di sicurezza. Successivi provvedimenti legislativi (legge n. 183 del 1989, decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 1991, decreto legge n. 507 del 1994)

hanno regolamentato in maniera diversa aspetti trattati sia dal decreto del Presidente della Repubblica in questione che dalle citate circolari che pertanto, per tali profili, sono da considerare superati.

2) Si specifica che, insediati gli uffici periferici del SND, e comunque a partire dal 1° gennaio 1996:

a) le funzioni affidate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 agli uffici del Genio civile (all'epoca facenti parte del Ministero dei lavori pubblici), agli articoli 5, 6, 7, comma 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, commi 1 e 2, 15, 16, 17, 18 sono da intendersi affidate agli uffici periferici del SND;

b) le funzioni affidate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 al servizio dighe sono da intendersi affidate a:

ufficio periferico del SND (articoli 1, 7, comma 1, 9, comma 2);

sede centrale del SND (articoli 4, 5, 7, comma 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, comma 1, 17, 18);

sede centrale e ufficio periferico del SND (articoli 9, comma 1, 14, comma 3);

c) la disposizione di cui al secondo punto del comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 viene attuata dall'ufficio periferico del SND inviando la documentazione ivi indicata alla sede centrale che, eseguite le verifiche e gli accertamenti del caso, le trasmette al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'esame e parere di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 1991;

d) la disposizione di cui all'art. 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 viene attuata dall'ufficio periferico del SND riferendo alla sede centrale che potrà chiedere in merito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

e) per le attività di competenza dell'amministrazione prescritte dagli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, si fa riferimento a quanto indicato alla precedente lettera c);

f) i bollettini di cui all'art. 19, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 devono essere inviati in duplice copia al competente ufficio periferico del SND, che ne trasmetterà una alla sede centrale;

g) i soggetti cui sia stato affidato dai titolari della concessione di derivazione, ovvero dai proprietari delle opere, l'esercizio dell'impianto, assumono gli oneri previsti per questi ultimi dalla vigente normativa in materia di dighe solo dopo che il Ministero dei lavori pubblici abbia concesso esplicita autorizzazione al subentro nella gestione dell'impianto e che detto subentro sia stato notificato al SND ed agli organi competenti in materia di protezione civile;

h) gli elaborati del progetto di opere di sbarramento da sottoporre all'approvazione del SND, elencati all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 ed indicati come costituenti il progetto "esecutivo", devono essere redatti con

il livello di approfondimento precisato all'art. 16, comma 4, del decreto legge n. 101 del 1995, convertito con legge n. 216 del 1995, per il progetto "definitivo".

Quanto sopra tenuto conto che, in conformità al dettato dell'art. 6, comma 5, primo periodo, del medesimo decreto legge, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, cui vengono trasmessi dal SND i progetti per esame e parere, si esprime sui progetti "definitivi". Analogamente il progetto indicato all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 deve essere equiparato al progetto "preliminare" come definito all'art. 16, comma 3, del citato decreto legge n. 101 del 1995.

F) Definizione di altezza di una diga e volume di invaso, ai fini dell'attribuzione delle competenze

a) Con il termine di "altezza" si intende la differenza tra la quota del piano di coronamento, ovvero del ciglio più elevato di sfioro nel caso di traverse prive di coronamento, e quella del punto più depresso dei paramenti da individuare su una delle due linee di intersezione tra paramenti e piano di campagna.

b) Con il termine "volume di invaso" si intende la capacità del serbatoio compresa tra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie (quota di massima regolazione), e la quota del punto più depresso del paramento di monte da individuare sulla linea di intersezione tra detto paramento e piano di campagna.

G) Elenco delle dighe di competenza del SND

Il SND pubblica nella Gazzetta Ufficiale l'elenco delle dighe che rientrano nella propria competenza per le quali sono stati autorizzati gli invasi.

La presente circolare viene inviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la relativa pubblicazione.

Raccomandazioni per la mappatura delle aree a rischio di inondazione e conseguente a manovre degli organi di scarico o ad ipotetico collasso delle dighe

1. REQUISITI DEGLI STUDI

Gli studi relativi alle onde di piena artificiali conseguenti a manovre degli organi di scarico o ad ipotetico collasso delle dighe consistono in un elaborato tecnico conforme alle indicazioni di seguito riportate. Lo studio è completato dalla compilazione della scheda riportata in allegato alle presenti raccomandazioni.

I sopraindicati elaborati forniscono informazioni sugli scenari degli incidenti probabili in materia di dighe, anche sulla base dei quali sono redatti dai Prefetti i relativi piani di emergenza.

2. DESCRIZIONE DELLA DIGA

Nella prima parte degli studi sono riportate tutte le informazioni di carattere generale utili per l'identificazione e localizzazione della diga e per la conoscenza del suo utilizzo e della sua gestione. In esso sono pure descritte le principali caratteristiche dello sbarramento, dei suoi organi di scarico, dell'invaso artificiale, nonché del bacino idrografico sotteso ed è inoltre segnalata e localizzata la presenza di altri sbarramenti posti a monte e/o a valle della diga. Con riferimento al progetto originario della diga, è indicata la portata di progetto degli organi di scarico ed, eventualmente, le valutazioni delle portate di piena affluente nel bacino con assegnato tempo di ritorno. Ove disponibile è riportata anche l'entità della massima piena osservata.

3. PIENE ARTIFICIALI PER MANOVRE DEGLI ORGANI DI SCARICO

Lo studio deve esaminare la variabilità dei parametri maggiormente significativi e di più incerta determinazione (scabrezze, interrimento, effetti bidimensionali, etc). motivando adeguatamente la scelta dei valori assunti nel calcolo.

3.1. Ipotesi di manovra

Negli studi è valutato, separatamente, l'effetto della manovra dei soli organi di scarico profondi e di manovra contemporanea degli organi di scarico superficiali e profondi. Nelle elaborazioni sono adottate le manovre di massima rapidità compatibili con il funzionamento anche anomalo od accidentale, degli organi di scarico.

Quale schema semplificato può essere adottato quello di manovre istantanee. Nel caso di manovra congiunta degli scarichi superficiali e profondi, deve essere verificato che lo schema di manovra adottato individui effettivamente la condizione più gravosa nei riguardi del picco della portata complessivamente effluente.

3.2. Condizioni idrauliche e valutazione delle portate effluenti

La valutazione delle portate effluenti attraverso gli organi di scarico è effettuata assumendo, quale condizione preesistente alla manovra, un livello del serbatoio pari alla quota massima di regolazione. Nelle elaborazioni si tiene conto delle variazioni del livello idrico nel serbatoio artificiale indotte dall'apertura degli scarichi. Per gli invasi di grande capacità, quale schema semplificato, può essere adottato un livello idrico del serbatoio di ritenuta costante nel tempo. Quest'ultimo schema deve comunque essere associato all'ipotesi di istantaneità della manovra di apertura degli scarichi. Si ipotizza che gli scarichi rimangano completamente aperti a tempo indeterminato.

3.3. Rilievi della geometria a valle della diga

La caratterizzazione geometrica delle aree potenzialmente soggette ad inondazione deve essere effettuata in base a cartografia ufficiale, o prodotta da soggetti pubblici, di sufficiente dettaglio, di norma a scala non inferiore a 1:5000, e con l'ausilio di specifici rilievi in sito. Laddove la cartografia disponibile sia in scala 1:10000 o minore, devono essere effettuati specifici rilievi in sito per tutte le sezioni idrauliche dell'alveo e della valle interessate alla potenziale inondazione. Alla cartografia ufficiale, in tal caso, è riservato il ruolo di quadro d'insieme dei rilievi e di base per il tracciamento delle aree potenzialmente inondate. Nei casi in cui invece la cartografia disponibile sia in scala 1:5000 o sia di dettaglio ancora maggiore, i rilievi in sito sono limitati a quelle sezioni corrispondenti a particolari configurazioni morfologiche del fiume, o caratterizzate dalla presenza di infrastrutture in alveo che possono assumere un ruolo di controllo delle modalità del deflusso durante il transito della piena artificiale. Nei calcoli sono sempre utilizzate le sezioni normali alla direzione del moto dopo aver verificato che esse risultino non solo in numero adeguato, ma anche localizzate in modo da consentire una corretta descrizione della variabilità della geometria dell'alveo e della valle. Nell'uso della cartografia deve essere sempre accertato che, dalla data del rilevamento, non siano intervenuti mutamenti nell'uso del territorio limitrofo al corso d'acqua, o lungo l'alveo stesso, il cui mancato rilievo possa alterare significativamente i risultati dello studio o ridurre l'immediata utilizzabilità ai fini della Protezione Civile.

3.4. Propagazione dell'onda di piena

Lo studio della propagazione verso valle dell'onda di piena dovuta a manovre degli organi di scarico delle dighe è affrontato, di norma, per mezzo di simulazione numerica. Non è però escluso l'impiego di modelli fisici.

L'applicazione dei modelli per la simulazione numerica della propagazione delle onde di piena è facilitato dall'esistenza di opportuni codici di calcolo, generalmente facenti riferimento a schemi di moto monodimensionale in forma più o meno semplificata.

All'atto della scelta del codice di calcolo è opportuno sincerarsi che esso sia stato sottoposto ad ampie verifiche e sia stato validato sulla base di situazioni reali. In tutti i casi si fa riferimento a modelli di propagazione della piena che considerano l'alveo fisso, cioè non soggetto a processi di erosione o deposito.

Il modello impiegato deve tenere conto di tutti i parametri e condizioni che possono portare a sensibili scostamenti dei risultati, quali ad esempio coefficiente di scabrezza, la presenza di ostacoli naturali o artificiali (ponti, viadotti, rilevati etc.) forti variazioni longitudinali e trasversali dell'alveo, etc.

In particolare il modello di propagazione deve tener conto:

- dell'eventuale presenza di marcati restringimenti delle sezioni idrauliche, sia di carattere naturale che legati alla presenza di strutture in alveo;
- dell'inondazione di ampie aree pianeggianti o fortemente urbanizzate;
- del sormonto di arginature o altre condizioni che portino alla formazione di zone allagate ove sia notevole l'espansione laterale della piena.

L'alveo a valle dello sbarramento va considerato inizialmente asciutto.

L'estensione del tratto fluviale soggetto al calcolo di propagazione deve essere non minore di 20 km a meno che esso non confluisca prima in mare o in un lago di grande capacità. In caso di confluenza in un altro corso d'acqua, il calcolo può essere arrestato solo allorché quest'ultimo presenti portate di piena naturali nettamente maggiori di quelle oggetto dello studio e cioè nei casi in cui sia scontato che la piena dovuta a manovre degli organi di scarico defluisca ben contenuta nell'alveo naturale a valle della confluenza.

3.5. Rappresentazione dei risultati

Il principale risultato richiesto agli studi in questione è l'individuazione delle zone soggette a potenziale inondazione: la mappa delle aree allagabili è la sintesi dei risultati delle varie elaborazioni che riveste la maggiore importanza.

La rappresentazione della massima estensione di tali aree deve, ovviamente essere chiara e di facile lettura e localizzazione. È dunque necessario che essa sia tracciata su una cartografia quanto più completa ed aggiornata possibile. È

opportuno che nelle zone di maggiore espansione dell'inondazione, siano anche riportate le curve di egual valore dei tiranti idrici.

Deve anche essere fornito, su supporto magnetico, un file ASCII in cui sono riportate le coordinate geografiche dei vertici della poligonale che descrive il perimetro delle aree allagate.

La rappresentazione dei risultati dello studio è completata con ulteriori elaborati tra i quali gli inviluppi tracciati lungo tutto il tratto di fiume oggetto del calcolo di propagazione:

- delle massime altezze idriche;
- dei carichi idraulici totali;
- dei tempi di arrivo del colmo e delle quote del pelo libero;
- delle velocità della corrente;
- delle portate defluenti.

È inoltre, ritenuto particolarmente utile che gli studi riportino anche i profili idrici longitudinali della piena per almeno tre istanti significativi.

Per completezza di esposizione, devono essere riportate anche le tabulazioni, eventualmente sintetiche, dei valori numerici delle principali grandezze in gioco, fornite dai vari metodi o codici di calcolo adottati.

Occorre anche riportare, in forma grafica e tabellare, la curva di espansione dell'invaso e quella delle portate degli scarichi in funzione della quota di invaso.

4. PIENE ARTIFICIALI PER IPOTETICO COLLASSO DELLA DIGA

Anche in questo caso lo studio deve esaminare la variabilità dei parametri maggiormente significativi e di più incerta determinazione (formazione della breccia, scabrezze, interrimento, effetti bidimensionali, etc), motivando adeguatamente la scelta dei valori assunti nel calcolo.

4.1. Ipotesi di cedimento

4.1.1. Dighe murarie

La necessità di prefigurare la condizione di rottura più gravosa in relazione alla generazione dell'onda di piena, impone che il crollo sia considerato totale interessante cioè l'intera diga, a meno che la tipologia sia tale da richiedere la verifica di stabilità per ogni singolo elemento strutturale costituente l'opera. In tal

caso il crollo può essere ragionevolmente ipotizzato parziale, interessante cioè i soli elementi strutturali di maggiore altezza, in numero comunque tale da fornire un rapporto tra le aree delle sezioni di breccia e diga non minore di 1/3.

L'asportazione della diga, o di una parte della quale si suppone il crollo, è considerata istantanea.

4.1.2. Dighe di materiali sciolti

Nelle dighe di materiali sciolti l'asportazione del rilevato avviene con modalità di sviluppo della breccia nel corpo diga dipendenti dall'intensità dell'azione erosiva dell'acqua tracimante lo sbarramento.

Da quanto suddetto ne consegue che l'asportazione del rilevato risulta praticamente sempre parziale e progressiva.

4.1.3. Dighe miste e serbatoi fuori alveo

Per le dighe miste e per i serbatoi fuori alveo, sono analizzate separatamente le varie ipotesi di cedimento, adottando quella che provoca la maggiore portata di picco nell'idrogramma di piena uscente attraverso la breccia, nonché quella che provochi l'allagamento di zone di particolare interesse a valle dello sbarramento.

4.2. Condizioni idrauliche alla rottura

4.2.1 Dighe murarie

Per le dighe murarie è ipotizzato che il collasso della struttura non sia legato ad eventi idrologici intensi, cosicché la condizione idraulica iniziale più gravosa da considerarsi è quella di serbatoio pieno fino alla quota massima di regolazione.

Durante il processo di efflusso attraverso la breccia creatasi per rottura della diga, possono essere trascurate le portate in ingresso al serbatoio e le portate eventualmente rilasciate attraverso gli organi di scarico.

4.2.2. Dighe di materiali sciolti

Per le dighe di materiali sciolti si ipotizza che il collasso sia dovuto ad una piena di carattere eccezionale non smaltita dagli organi di scarico della diga, e che causi perciò il completo riempimento del serbatoio ed il sormonto dello sbarramento.

Come condizione idraulica iniziale è dunque da assumersi un livello del serbatoio pari alla quota del coronamento della diga.

Salvo casi particolari, riferibili a dighe con invasi di modesto volume o dighe soggette ad onde di piena da rottura di sbarramenti posti a monte, le portate in ingresso al serbatoio durante lo svolgersi del fenomeno di efflusso per brecciatura

della diga possono essere trascurate, risultando il loro effetto contenuto nei riguardi del processo di generazione dell'onda di piena artificiale da rottura.

Le portate rilasciate attraverso gli organi di scarico superficiale sono valutate in relazione ai livelli idrici presenti nel serbatoio. Trattandosi di livelli superiori a quelli di progetto, occorre verificare la reale capacità di smaltimento delle portate da parte delle opere di scarico. Le portate rilasciate attraverso gli scarichi di mezzofondo e di fondo possono invece essere trascurate.

4.3. Metodi di valutazione delle portate uscenti attraverso la breccia

4.3.1. Tipo di approccio

Le portate uscenti attraverso la breccia a seguito del collasso di uno sbarramento di ritenuta sono valutate utilizzando metodologie di simulazione numerica. Non è però escluso il ricorso a modelli fisici.

4.3.2. Dighe murarie

Per le dighe murarie una prima valutazione dell'onda di piena effluente può essere effettuata assimilando il fenomeno della rottura all'eliminazione istantanea di una paratoia di sezione trasversale pari a quella della diga inserita in un canale prismatico, utilizzando quindi i relativi risultati teorici.

Con un calcolo più accurato, generalmente basato su approcci di tipo numerico, è possibile tenere conto di quegli aspetti presenti nel fenomeno reale e non riprodotti dallo schema di paratoia nel canale.

4.3.3. Dighe di materiali sciolti

Per le dighe di materiali sciolti l'idrogramma delle portate effluenti va determinato utilizzando modelli matematico-numeriche che permettono di riprodurre l'interazione tra la corrente defluente attraverso la breccia ed il materiale solido costituente il rilevato.

È raccomandato il confronto tra i risultati forniti dai modelli matematico-numeriche con le formule empiriche basate su analisi statistiche dei dati relativi ai casi storici di rottura.

4.3.4. Dighe miste e serbatoi fuori alveo

Per le dighe miste e i serbatoi fuori alveo, al fine di individuare l'ipotesi di rottura più gravosa da adottare in via definitiva nello studio, si dovranno valutare, secondo gli schemi descritti ai punti precedenti, le portate di picco risultanti dalle modalità di collasso citate al punto 4.1.3.

4.4. Dighe in serie

Lo studio dell'ipotetica rottura di una diga posta a valle di un altro sbarramento artificiale, fermo restando la necessità del calcolo riferito al collasso della singola diga secondo quanto descritto ai punti precedenti, richiede un'ulteriore verifica.

È infatti necessario esaminare anche la possibilità che l'evento che porta alla rottura della diga in esame si identifichi con l'onda generata dal collasso dello sbarramento artificiale di monte. Occorre verificare se gli organi di scarico della diga di valle siano in grado di far fronte all'onda di piena in arrivo (nel qual caso l'evento non provoca il collasso) o, viceversa, se si prefigura il completo riempimento dell'invaso e il suo successivo sormonto.

In quest'ultimo caso, anche per le dighe murarie, e in via cautelativa, va ipotizzato che il collasso dello sbarramento avvenga, secondo le modalità descritte al punto 4.1.1., in corrispondenza del raggiungimento del livello idrico nel serbatoio pari alla quota di coronamento.

Per onde di piena quali quelle generate da rottura di dighe poste a monte, le portate in ingresso al serbatoio risultano ovviamente tutt'altro che trascurabili e devono pertanto essere considerate nel calcolo.

Tali portate, tuttavia, sono in questo caso ben definite essendo il risultato della propagazione dell'onda da rottura della diga di monte.

È raccomandato che la valutazione delle onde di piena da rottura di dighe in serie sia svolta di concerto tra i gestori delle varie opere di ritenuta coinvolte e si concretizzi in un unico studio che fornisca un quadro d'assieme delle aree soggette a potenziale inondazione. In caso contrario, ogni studio deve estendere l'analisi fino al primo sbarramento artificiale presente a valle della diga in esame. È evidente, in tal caso, che i gestori degli sbarramenti posti nella valle sono tenuti a fornire tutte le informazioni ed i dati necessari alla formulazione dello studio.

4.5. Geometria delle aree a valle della diga

La caratterizzazione geometrica delle aree potenzialmente soggette ad inondazione deve essere effettuata sulla base della cartografia ufficiale, o prodotta da soggetti pubblici, alla scala di maggior dettaglio disponibile, e con l'ausilio di specifici rilievi in sito.

Laddove la cartografia disponibile sia in scala 1:25000, devono essere effettuati specifici rilievi in sito per tutte le sezioni idrauliche significative dell'alveo e della valle interessate alla potenziale inondazione, sufficienti cioè per la completa descrizione dei luoghi. Alla cartografia in scala 1:25000 è riservato il ruolo di quadro d'assieme dei rilievi e di base per il tracciamento delle aree potenzialmente inondate.

Nei casi in cui invece la cartografia disponibile sia in scala 1:10000, 1:5000, sia di dettaglio ancora maggiore, i rilievi in sito sono limitati a quelle sezioni corrispondenti a particolari configurazioni morfologiche del fiume o caratterizzate dalla presenza di infrastrutture in alveo, che possono assumere un ruolo di controllo delle modalità del deflusso durante il transito della piena artificiale.

Nei calcoli sono sempre utilizzate le sezioni normali alla direzione del moto, dopo aver verificato che esse siano non solo in numero adeguato, ma anche localizzate in modo da consentire una corretta descrizione della variabilità della geometria dell'alveo e della valle.

Nell'uso della cartografia occorre sempre accertare che dalla data del rilevamento, non siano intervenuti mutamenti nell'uso del territorio limitrofo al corso d'acqua, o lungo l'alveo stesso, il cui mancato rilievo possa alterare significativamente i risultati dello studio o ridurne l'immediata utilizzabilità ai fini della Protezione Civile.

4.6. Propagazione dell'onda di piena

Come nel caso delle onde di piena dovute a manovre degli organi di scarico, lo studio della propagazione verso valle dell'onda di piena da rottura di dighe è affrontato per mezzo di simulazione numerica. Anche in questo caso non è escluso l'impiego di modelli fisici.

Per quanto attiene ai modelli di calcolo della propagazione in alveo dell'ipotetica onda di piena da rottura di diga, valgono considerazioni analoghe a quelle riportate al punto 3.4.

All'atto della scelta del codice di calcolo è opportuno sincerarsi che esso sia stato sottoposto ad ampie verifiche e sia stato validato sulla base di situazioni reali.

Il modello impiegato deve tenere conto di tutti i parametri e condizioni che possono portare a sensibili scostamenti dei risultati, quali ad esempio coefficiente di scabrezza, la presenza di ostacoli naturali o artificiali (ponti, viadotti, rilevati, etc.) forti variazioni longitudinali e trasversali dell'alveo etc.

In particolare il modello di propagazione deve tener conto:

- dell'eventuale presenza di marcati restringimenti delle sezioni idrauliche, sia di carattere naturale che legati alla presenza di strutture in alveo;
- dell'inondazione di ampie aree pianeggianti o fortemente urbanizzate;
- del sormonto di arginature o altre condizioni che portino alla formazione di zone allagate ove sia notevole l'espansione laterale della piena.

4.6.1. Trasporto di materiale solido

Le modificazioni della configurazione dell'alveo fluviale, per fenomeni di deposito o di erosione durante il passaggio delle piene da rottura di dighe, possono portare a marcati scostamenti, spesso a svantaggio della sicurezza, tra i reali livelli del pelo libero e le corrispondenti valutazioni fatte supponendo il fondo dell'alveo fisso.

I modelli a fondo mobile - che descrivono il propagarsi dell'onda di piena, le modificazioni dell'alveo e le interazioni tra tali due fenomeni - sono tuttavia alquanto complessi, spesso di difficile applicazione a situazioni reali e, generalmente, non implementati in codici di calcolo di facile impiego.

Negli studi, quindi, è sufficiente il riferimento a considerazioni di tipo qualitativo, che consentono di individuare le zone presumibilmente soggette ad elevato deposito, con possibilità di marcati sopralzi del pelo libero od ostruzione di luci di opere di attraversamento, e le zone ove è da attendersi una forte erosione, con rischio di crolli lungo le sponde ed improvvisa immissione di quantità notevoli di materiale solido in alveo. Nei casi in cui le considerazioni di tipo qualitativo facciano emergere un'influenza notevole dei fenomeni di trasporto dei sedimenti sull'estensione delle aree potenzialmente inondabili, è auspicabile che se ne tenga conto, anche in maniera approssimata, nel modello a fondo fisso, ovvero che si ricorra all'impiego di modelli anche semplificati a fondo mobile.

4.6.2. Estensione del tratto fluviale soggetto al calcolo di propagazione

Il calcolo di propagazione è esteso a tutto il tratto fluviale a valle della diga lungo il quale le massime portate dovute all'onda artificiale si mantengono superiori alle portate naturali considerate nella formulazione dei piani di previsione e prevenzione degli eventi di piena naturali. In mancanza di indicazioni specifiche, può essere assunta una portata di piena naturale associata ad un tempo di ritorno pari a 500 anni.

Il principio suddetto si mantiene valido anche nel caso di confluenza in laghi naturali: il calcolo può essere arrestato solo allorché l'effetto di laminazione del lago sia tale che nell'emissario le portate defluenti non superino quelle considerate nei piani di previsione e prevenzione delle piene naturali.

Nel caso di confluenza in laghi artificiali occorre riferirsi alle indicazioni riportate al punto 4.4.

4.7. Rappresentazione dei risultati

Per la rappresentazione dei risultati dello studio, restano valide le considerazioni già riportate al punto 3.5.

Il principale risultato richiesto è l'individuazione della zone soggette a potenziale inondazione: la mappa delle aree allagabili è la sintesi dei risultati delle varie elaborazioni che riveste la maggiore importanza.

La rappresentazione della massima estensione di tali aree deve, ovviamente essere chiara e di facile lettura e localizzazione.

Affinché essa risulti di immediata utilizzazione, ai fini della Protezione Civile, è necessario che venga tracciata su una cartografia quanto più completa ed aggiornata possibile. È anche opportuno che siano riportate su di essa le curve di egual valore dei tiranti idrici nelle zone di maggiore espansione dell'inondazione.

Deve anche essere fornito su supporto magnetico un file ASCII in cui sono riportate le coordinate geografiche dei vertici della poligonale che descrive il perimetro delle aree allagate.

La rappresentazione dei risultati dello studio è completata con ulteriori elaborati tra i quali non dovranno mancare gli inviluppi tracciati lungo tutto il tratto di fiume, oggetto del calcolo di propagazione:

- delle massime altezze idriche;
- dei carichi idraulici totali
- dei tempi di arrivo del colmo;
- delle quote del pelo libero;
- delle velocità della corrente
- delle portate defluenti.

È inoltre ritenuto particolarmente utile che gli studi riportino anche i profili idrici longitudinali della piena per almeno tre istanti significativi.

Per completezza di esposizione devono essere riportate anche le tabulazioni, eventualmente sintetiche, dei valori numerici delle principali grandezze in gioco, fornite dai vari metodi o codici di calcolo adottati.

È opportuno, infine, che sulle mappe siano individuate ed evidenziate:

- le opere di attraversamento del corso d'acqua che possano essere sormontate dalla corrente o che si prestino a rischio di erosione;
- i tronchi fluviali per i quali il pericolo di esondazione può essere aggravato da fenomeni di sovralluvionamento dell'alveo o da ostruzioni delle luci delle opere di attraversamento;
- le aree protette dalla piena da argini o terrapieni, indicando le quote assolute del pelo libero in alveo, ottenute dal calcolo di propagazione, utilizzate per la loro perimetrazione.

STUDI SULLE CARATTERISTICHE DELLE ONDE DI PIENA ARTIFICIALI
CONSEQUENTI A MANOVRE DEGLI ORGANI DI SCARICO DELLE DIGHE O AD
IPOTETICO COLLASSO DEGLI SBARRAMENTI E SULLA INDIVIDUAZIONE DELLE
AREE SOGGETTE AD ALLAGAMENTO (D.P.R. 24 gennaio 1991, n. 85 - art. 24, comma
6, lettera c)

SCHEDA

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.1. *Sbarramento:*

denominazione:

località:

comune: (prov.:)

corso d'acqua:

bacino di afferenza:

autorità di bacino:

ubicazione topografica:

latitudine: longitudine: foglio IGM:

progetto esecutivo data del progetto:

estremi di approvazione del progetto:

Ente: data: prot.:

altro:

in costruzione

in esercizio: normale sperimentale limitato

altro:

utilizzo: irriguo idroelettrico industriale idropotabile laminazione piene

altro:

anni di costruzione: / anno di collaudo:

note:

1.2. *Ente concessionario:*

denominazione:

sede:

tel.: fax:

note:

Ente Gestore (se diverso dal Concessionario):

estremi dell'autorizzazione del Ministero LL.PP. all'affidamento dell'esercizio:

data: prot.:

denominazione:

sede:

tel.: fax:

note:

Ingegnere Responsabile:

nome:

recapito:

tel.:;



Sostituto Ingegnere Responsabile:

nome:
 recapito:
 tel.:;

1.3. Studio presentato:

in ottemperanza alla circolare Ministero dei lavori pubblici n. 1125/86:
 redattore:
 note:
 in ottemperanza alla circolare Ministero dei lavori pubblici n. 352/87:
 redattore:
 note:

2. CARATTERISTICHE DELLO SBARRAMENTO, INVASO E BACINO

2.1. Tipologia sbarramento:

diga muraria:
 a gravità: ordinaria alleggerita a vani interni alleggerita a speroni
 altro:
 a volta: ad arco ad arco-gravità ad arco-cupola altro
 a contrafforti: a volte a solette altro
 note:
 diga in materiali sciolti:
 di terra: omogenea zonata con manto di tenuta altro
 note:
 di pietrame alla rinfusa (rockfill): con nucleo di terra con manto o diaframma in materiali artificiali altro:
 note:
 diga a sezioni trasversali di differente tipologia:
 descrizione:
 note:
 traversa: mobile fissa altro:
 note:
 sbarramento di altro tipo:
 descrizione:
 note:

2.2. Caratteristiche sbarramento:

quota dell'alveo nella sezione di sbarramento: m s.m.
 altezza della diga: m quota del piano del coronamento: m s.m.
 lunghezza del coronamento: m larghezza del coronamento: m
 volume del corpo diga: $\times 10^3$ m³
 pendenze del paramento di monte: 1:..... (pendenza media 1:.....)
 pendenza del paramento di valle: 1:..... (pendenza media 1:.....)
 note:

2.3. Caratteristiche invaso:

quota di massimo invaso: m s.m. quota di massima regolazione: m s.m.
 altezza di massima ritenuta: m volume totale di invaso: $\times 10^6$ m³
 volume utile di regolazione: $\times 10^6$ m³ volume di laminazione: $\times 10^6$ m³
 superficie lago alla quota di max ritenuta: $\times 10^4$ m²
 franco: m franco netto: m
 note:

2.4. Organi di scarico:

scarichi di fondo:
 numero scarichi: portata scaricabile (livello massimo invaso): m³/s
 tipo di paratoie o valvole:
 note:

scarichi di superficie:
 numero scarichi: portata scaricabile (livello massimo invaso): m³/s
 quota minima soglia di sfioro: m s.m. sviluppo soglia: m libera regolata
 tipo di paratoie:
 tipologia sfioratore:
 diga tracimabile laterale in fregio alla diga con canale collettore
 con canale fugatore in asse altro:
 laterale separato dalla diga con canale collettore con canale fugatore in asse
 altro:
 a calice intero a settore altro:
 sfioratore a vortice sfioratore a sifone altra tipologia:
 altro:
 note:

altri scarichi:
 mezzofondo: q m s.m.
 altri:
 portata scaricabile (livello massimo invaso): m³/s
 tipo di paratoie o valvole:
 opere di presa: numero prese: quota soglia inferiore: m s.m.
 note:
 tempo di vuotamento (ore)

2.5. Caratteristiche bacino:

superficie sottesa: bacino diretto km² bacino allacciato: km²
 altitudine media: m s.m.
 lunghezza asta principale: km parte permeabile: %
 presenza di una diga a monte distanza dalla diga: km
 denominazione diga a monte:
 presenza di una diga a valle distanza dalla diga: km
 denominazione diga a valle:
 note:

2.6. Massime portate di piena:

piena di progetto:
 colmo: m³/s durata: ore volume: $\times 10^6$ m³
 forma:
 note:



portate e tempi di ritorno piene naturali:

tempo di ritorno:1000..... anni portata: m³/s volume: × 10⁶ m³
tempo di ritorno: anni portata: m³/s volume: × 10⁶ m³
tempo di ritorno: anni portata: m³/s volume: × 10⁶ m³

note:

massima piena osservata:

stazione di misura: (..... km a monte della diga)
numero anni di osservazioni: portata: m³/s volume: × 10⁶ m³
(osservata in data:)
stazione di misura: (..... km a valle della diga)
numero anni di osservazioni: portata: m³/s volume: × 10⁶ m³
(osservata in data:)

note:

massimo livello registrato nell'invaso:

numero anni di osservazione: livello: m s.m. (osservato in data:)

note:

3a. STUDIO DELL'ONDA DI PIENA PER MANOVRE DEGLI ORGANI DI SCARICO

3a.1 Condizioni idrauliche durante le manovre degli organi di scarico:

Livello dell'acqua nel serbatoio:

massima regolazione (..... m s.m.) altro livello: m s.m.
livello costante durante l'efflusso livello variabile durante l'efflusso per svuotamento
del serbatoio

note:

3a.2 Manovre sugli organi di scarico ipotizzate:

Scarichi di fondo:

apertura istantanea
altro tipo di manovra: durata: minuti

note:

Scarichi superficiali:

apertura istantanea
altro tipo di manovra: durata: minuti

note:

3a.3 Idrogramma di piena effluente calcolato:

Per manovra sui soli scarichi di fondo:

portata di picco calcolata: m³/s volume dell'idrogramma di piena calcolato: × 10⁶ m³
durata del processo di efflusso calcolata: ore e minuti

note:

Per manovre contemporanee sugli scarichi di fondo, mezzofondo e superficiali:

portata di picco calcolata: m³/s
volume dell'idrogramma di piena calcolato: × 10⁶ m³
durata del processo di efflusso: ore e minuti

note:

3b. STUDIO DELL'ONDA DI PIENA PER IPOTETICO COLLASSO DELLO SBARRAMENTO

3b.1 Condizioni idrauliche al collasso:

Livello dell'acqua nel serbatoio:

massima regolazione (..... m s.m.)

massimo invaso (..... m s.m.)

coronamento diga (..... m s.m.)

altro livello: m s.m.

note:

Onda di piena da monte:

portata di picco: m³/s volume di piena: × 10³ m³ durata della piena: ore

note:

3b.2 Ipotesi di collasso:

Dighe murarie: asportazione totale asportazione parziale

per dighe: rapporto area breccia/area sezione longitudinale sbarramento:

per traverse: rapporto area breccia/area sezione con organi mobili:

note:

asportazione istantanea asportazione di durata critica durata:

asportazione di altra durata durata:

note:

Dighe in materiali sciolti e miste:

breccia finale: profondità: m larghezza in sommità: m

pendenza sponde della breccia: l

rapporto area breccia/area sezione longitudinale diga:

note:

durata dell'erosione:

prefissata pari a: ore calcolata pari a: ore

note:

3b.3 Metodo di calcolo delle portate effluenti:

Dighe rigide:

soluzioni analitiche riferimenti:

soluzioni numeriche riferimenti:

note:

Dighe in materiali sciolti:

formule empiriche/statistiche riferimenti:

metodi numerici:

erosione lineare di durata prefissata riferimenti:

simulazione numerica del processo di erosione riferimenti:

note:

Dighe miste:

assimilazione a comportamento di diga rigida riferimenti:

assimilazione a comportamento di diga in materiali sciolti riferimenti:

altro schema:

riferimenti:

note:



3b.4 Idrogramma di piena effluente calcolato:

Portata di picco calcolata: ... m³/s Volume dell'idrogramma di piena calcolato: ... × 10⁶ m³

Durata del processo di efflusso calcolata: ore e minuti

note:

Confronto con altri metodi di calcolo:

metodo:

riferimento:

portata di picco: m³/s

note:

metodo:

riferimento:

portata di picco: m³/s

note:

4. PROPAGAZIONE DELLA PIENA

4.1. Rilievi alveo e/o valle:

Cartografia utilizzata nel rilievo generale: scala: 1: anno del rilievo:

note:

Rilievi specifici dell'alveo:

effettuati espressamente per lo studio tratti da altri studi o progetti

fonte dei rilievi:

anno dei rilievi: scala dei rilievi: 1:

numero sezioni rilevate: lunghezza del tratto di alveo rilevato: km

distanza media fra le sezioni rilevate: m

rilievo di sezioni particolari

numero dei rilievi:

particolarità delle sezioni:

attraversamenti stradali attraversamenti ferroviari presenza di opere in alveo

centri abitati altro:

note:

Rilievi specifici della valle: effettuati espressamente per lo studio tratti da altri studi o progetti

fonte dei rilievi:

anno dei rilievi: scala dei rilievi: 1: lunghezza del tratto di valle rilevato: km

note:

4.2. Modello del moto in alveo:

Classe del modello utilizzato:

metodi idrologici

riferimenti:

note:

metodi grafici

riferimenti:

note:

modelli matematici semplificati

riferimenti:

codice di calcolo:

autori ed organizzazione:

note:

modelli matematici completi

riferimenti:

codice di calcolo:

autori ed organizzazione:

note:

Informazioni sull'applicazione del modello:

tratto fluviale soggetto al calcolo: lunghezza: km

terminante in mare lago vasca di laminazione fiume importante

altro:

note:

scabrezze adottate: per l'alveo: per le golene:

note:

geometria delle sezioni adottata: rilevata semplificata con golene

note:

presenza di cambi di stato della corrente veloce-lenta

analisi specifica del moto in prossimità delle sezioni particolari

schema di tracimabilità delle arginature ipotesi di rottura di arginature

rigurgito nei corsi d'acqua tributari

altre informazioni:

note:

4.3. Modello di moto al di fuori dell'alveo:

Classe del modello utilizzato:

analisi statica dei volumi effluiti

note:

schematizzazione a rete di canali

riferimenti:

codice di calcolo:

autori ed organizzazione:

note:

schematizzazione a celle

riferimenti:

codice di calcolo:

autori ed organizzazione:

note:

moto bidimensionale

riferimenti:

codice di calcolo:

autori ed organizzazione:

note:

Informazioni sull'applicazione del modello:

scabrezza adottata: topografia adottata: rilevata semplificata

note:

analisi specifica del moto in prossimità di sezioni o punti particolari

altre informazioni:

note:



4.4. Modello di moto complessivo in alveo e valle:

Classe del modello utilizzato:

moto monodimensionale

referimenti:

codice di calcolo:

autori ed organizzazione:

note:

schematizzazione a rete di canali

referimenti:

codice di calcolo:

autori ed organizzazione:

note:

schematizzazione a celle

referimenti:

codice di calcolo:

autori ed organizzazione:

note:

moto bidimensionale

referimenti:

codice di calcolo:

note:

Informazioni sull'applicazione del modello:

tratto fluviale e vallivo soggetto al calcolo: lunghezza: km

terminante in:

mare lago vasca di laminazione fiume importante (.....)

altro:

note:

scabrezza adottata:

sezioni o topografia adottata: rilevata semplificata

note:

analisi specifica del moto in prossimità di punti particolari

altre informazioni:

note:

5. RAPPRESENTAZIONE DEI RISULTATI

5.1. Propagazione della piena in alveo:

Profili longitudinali dei tiranti o livelli idrici:

corrispondente ad un istante temporale caratteristica dell'istante:

corrispondenti a più istanti temporali numero dei profili rappresentati:

condizioni maggiormente caratteristiche:

delle portate idriche:

corrispondente ad un istante temporale caratteristica dell'istante:

corrispondenti a più istanti temporali numero dei profili rappresentati:

condizioni maggiormente caratteristiche:

note:

altri profili:

note:

Inviluppi:

delle massime portate dei massimi tiranti o livelli delle massime velocità
 altri inviluppi:

note:

Diagrammi dei tempi d'arrivo:

fronte dell'onda tirante massimo portata al colmo
 altri diagrammi:

note:

5.2. Aree inondate:

Condizioni rappresentate:

di massima estensione delle aree inondate di transito della portata di picco
 in successivi istanti temporali
 altre condizioni rappresentate:

note:

Carte delle aree soggette ad esondazione:

cartografia utilizzata: scala delle carte: 1: anno del rilievo utilizzato:
 elaborati grafici: semplice indicazione massima zona inondata rappresentazione tiranti
 idrici indicazioni puntuali sulle sezioni trasversali piano quotato
 curve di isolivello passo delle curve: m
 curve di isotirante passo delle curve: m
 indicazione velocità medie valori rappresentati:
 altre rappresentazioni:

note:

6. INFORMAZIONI UTILI PER LA PROTEZIONE CIVILE

6.1. Caratterizzazione delle zone a rischio di inondazione:

Aree agricole superficie inondata: ha
 Zone industriali denominazioni:
 presenza di impianti ad alta tecnologia presenza di impianti potenzialmente nocivi
 altro:

Zone commerciali denominazioni:

Insedimenti urbani denominazioni:
 presenza di scuole presenza di ospedali presenza di caserme
 altro:

Zone con impianti strategici denominazioni:
 altro:

Infrastrutture di cui è prevista l'interruzione:

strade: località:
 ferrovie: località:
 acquedotti gasdotti elettrodotti oleodotti
 altro:

note:



6.2. Caratteristiche del sistema di vigilanza e allarme:

Cartelli monitori n. in un tratto di Km

Sirene n. Caratteristiche conformi a circ. min. LL.PP. n. 1125 del 1986

strumentazione idrometrica (circ. min. LL.PP. n. 1125 del 1986)

Foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione

documento di protezione civile (Circ. min. LL.PP. n. 352 del 1987)

Approv.ne Prefettura di n. data

note:

Elenco telefonico:

Casa di guardia

Ingegnere Responsabile

Ingegnere Responsabile Sostituto

Ente Concessionario

Vigili del fuoco

Polizia

Carabinieri

Provveditorato alle opere pubbliche Genio civile

Organi di Protezione Civile:

Prefettura

Regione

Provincia

Comune

.....

.....

CIRCOLARE 19 MARZO 1996, n. DSTN/2/7019

1. La presente circolare ha effetto sulle dighe di competenza del dipartimento per i Servizi tecnici nazionali - Servizio nazionale dighe, come definite dall'art. 1 del decreto-legge n. 507 dell'8 agosto 1994 convertito con legge n. 584 del 21 ottobre 1994, ed adattata e chiarisce le disposizioni contenute nella circolare e del Ministero dei lavori pubblici n. 352 del 4 dicembre 1987 in funzione delle modificazioni, dell'organizzazione statale in materia di dighe e di norme di protezione civile intervenute successivamente alla emanazione della circolare medesima. I gestori delle dighe sono tenuti, per quanto attiene l'esercizio e la manutenzione degli sbarramenti, ad uniformarsi, oltre che alle prescrizioni del Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione, anche a quanto contenuto nel "documento di protezione civile" che individua le condizioni che devono verificarsi sull'impianto di ritenuta, quale complesso costituito dallo sbarramento e dal serbatoio, perché si debba attivare il sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto.

In attesa della definizione dei modelli, comportamentali determinabili, per ciascun impianto in funzione delle proprie caratteristiche e dei fattori esterni che ne influenzano il comportamento statico da individuare su basi progettuali e quindi da perfezionare per successive approssimazioni attraverso idonei ed estesi periodi sperimentali nonché di modelli che, in relazione alle situazioni idrometeorologiche dell'intero bacino idrografico, consentano l'utilizzazione dei serbatoi per ridurre gli effetti delle piene nei territori di valle, il documento di protezione civile è redatto sulla base delle seguenti disposizioni:

2. In condizioni di vigilanza ordinaria (quando cioè non si sono ancora verificate le fasi di allerta di cui al successivo punto 3) si verifica una fase di preallerta:

I - per i serbatoi in esercizio normale, allorché l'invaso supera la quota massima di regolazione in occasione di eventi di piena significativi;

II - per i serbatoi in invaso limitato (a seguito di anomali comportamenti strutturali o fenomeni di instabilità delle sponde), allorché gli apporti idrici facciano temere il superamento della quota autorizzata per l'esercizio del serbatoio, nel caso sia stata individuata anche una quota ad essa superiore riconosciuta come massima raggiungibile unicamente in occasione di eventi eccezionali; se tale quota non è stata individuata si attiva la fase di allerta a) - vigilanza rinforzata di cui al successivo punto 3;

III - per i serbatoi in invaso sperimentale allorché gli apporti idrici facciano temere il superamento della quota autorizzata per l'esercizio del serbatoio. Comunque, nel caso in cui tali impianti abbiano mantenuto un comportamento regolare nel corso degli invasi sperimentali, la quota di esercizio autorizzata può essere temporaneamente superata in occasione di eccezionali eventi di piena, al fine di ridurre i deflussi a valle rispetto agli afflussi in arrivo al serbatoio, senza che si debba attivare la fase di allerta a) - vigilanza rinforzata di cui al successivo punto 3. In tale eventualità i controlli strumentali e visivi devono essere svolti con

continuità. In ogni caso non devono essere superate le quote indicate per la fase di allerta a) - vigilanza rinforzata di cui al successivo punto 3.

Nella fase di preallerta il gestore provvede ad informarsi tempestivamente, anche presso i competenti uffici idrografici, sull'evolversi della situazione idrometeorologica in atto. Qualora, sulla base delle informazioni ricevute, si preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore comunica con immediatezza al prefetto e all'ufficio periferico del Servizio nazionale dighe, competenti per territorio nell'ambito del quale ricade la diga, l'ora presumibile del verificarsi della prima fase di allerta di cui alla lettera a) - vigilanza rinforzata nonché quella della conseguente apertura degli scarichi manovrabili che si rendesse necessaria.

3. Le fasi di allerta si articolano come segue:

a. vigilanza rinforzata: si verifica nei casi in cui osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta rilevino l'insorgere di significativi anomali comportamenti strutturali o di fenomeni di instabilità delle sponde comunque, per ragioni previste nel piano dell'organizzazione della difesa militare, ovvero, al fine di non superare le condizioni estreme di carico assunte in progetto per l'esercizio delle strutture di ritenuta, in occasione di apporti idrici che facciano temere:

I - nei serbatoi in esercizio normale, il superamento della quota di massimo invaso, quale indicata nel progetto approvato;

II - nei serbatoi in invaso limitato, il superamento della quota riconosciuta come massima raggiungibile unicamente in occasione di eventi eccezionali. Ove tale quota non sia stata individuata, essa è da intendersi coincidente con quella massima autorizzata;

III - nei serbatoi in invaso sperimentale, superamento della quota riconosciuta come massima raggiungibile unicamente in occasione di eventi eccezionali o, in ogni caso, della quota massima di regolazione

b. pericolo - allarme di tipo 2: si verifica allorché il livello d'acqua nel serbatoio supera le quote indicate alla precedente lettera a), punti I, II, oppure in caso di filtrazioni o di movimenti franosi sui versanti incombenti sull'impianto di ritenuta o di ogni altra manifestazione interessante l'opera di sbarramento che facciano temere la compromissione della stabilità dell'opera stessa, ovvero preludano a formazioni di onde con repentini notevoli innalzamenti del livello d'invaso

c. collasso - allarme di tipo 2: si verifica all'apparire di fenomeni di collasso dell'opera di ritenuta o comunque al verificarsi di fenomeni che inducano ragionevolmente ad ipotizzare l'imminenza di un evento catastrofico. Ovviamente, nel caso di dighe per le quali il progetto approvato preveda l'apertura automatica o volontaria organi di intercettazione superficiali e/o profondi per smaltimento della massima piena, le condizioni che determinano il verificarsi delle fasi di allerta di cui ai precedenti lettere a) e b) connesse con eventi di piena realizzano dopo che siano state attuate le suddette manovre.

4. al verificarsi della fase di allerta a) (vigilanza rinforzata): il gestore avvisa tempestivamente il prefetto l'ufficio periferico del Servizio nazionale dighe, competenti per territorio nell'ambito del quale ricade la diga, dell'attivazione della fase di allerta e della natura dei fenomeni in atto e, ove possibile, della loro prevedibile evoluzione. Da questo momento, il gestore ha l'obbligo di: garantire la presenza dell'ingegnere responsabile o dell'ingegnere suo sostituto; assicurare la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in loco di personale tecnico qualificato la cui attività è coordinata dall'ingegnere responsabile; aprire gli scarichi quando necessario per non superare le quote indicate al precedente punto 3; comunicare al prefetto ed all'ufficio periferico del Servizio nazionale dighe il cessare delle condizioni che hanno determinato la fase di allerta.

Il prefetto, sentito l'ufficio periferico del Servizio nazionale dighe, informa i prefetti dei territori di valle potenzialmente interessati dalla prevista orda di piena nonché le amministrazioni competenti per il "servizio di piena" ed attua le procedure previste per questa fase dal piano di emergenza.

Al verificarsi della fase di allerta di cui alla lettera b) (pericolo - allarme di tipo 1): il gestore, fermi restando gli obblighi di cui alla fase di allerta precedente, mantiene costantemente informati il prefetto e l'ufficio periferico del Servizio nazionale dighe della situazione e delle relative possibili conseguenze, adottando tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in atto; egli ha altresì l'obbligo di garantire l'intervento in loco dell'ingegnere responsabile o dell'ingegnere suo sostituto.

Il prefetto attua le procedure previste per questa fase dal piano di emergenza.

Al verificarsi della fase di allerta di cui alla lettera c) (collasso - allarme di tipo 2): il gestore, fermi restando gli obblighi di cui alle precedenti fasi di allerta, provvede direttamente ed immediatamente ad informare il prefetto competente per territorio nell'ambito del quale ricade la diga per l'applicazione del piano di emergenza.

Il prefetto attua le procedure previste per questa fase dal piano di emergenza provvedendo immediatamente a portare a conoscenza della situazione le Forze di polizia più vicine all'impianto, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, il Dipartimento della protezione civile, sindaci dei Comuni che possono essere coinvolti dall'evento e l'ufficio periferico del Servizio nazionale dighe.

5. Nel documento di protezione civile devono essere inoltre indicate le modalità di comunicazione e le procedure tecnico-amministrative da attivare nelle diverse fasi di allerta.

A tal fine le autorità di seguito indicate sono tenute a conservare apposita rubrica contenente il nominativo ed i numeri telefonici di tutte le altre autorità dell'elenco, delle quali deve essere sempre garantita la Reperibilità telefonica:

- a. prefetto competente per territorio nell'ambito del quale ricade la diga;
- b. uffici delle Forze di polizia più vicine all'impianto;
- c. Comando provinciale dei vigili del fuoco;

- d. Dipartimento della protezione civile;
- e. sindaci dei comuni che possono essere coinvolti dall'evento;
- f. ingegnere responsabile e suo sostituto;
- g. amministrazioni competenti per il servizio di piena (magistrato alle acque, magistrato per il Po, provveditorati alle opere pubbliche, amministrazioni regionali e province autonome);
- h. gestore;
- i. ufficio periferico del Servizio nazionale dighe;
- l. ufficio periferico del servizio idrografico e mareografico nazionale (o regionale in Sicilia e Sardegna).

Ciascuna autorità sopra citata è tenuta a comunicare tempestivamente alle altre eventuali variazioni dei dati di reperibilità.

Il documento di protezione civile deve altresì contenere:

la prescrizione che le manovre volontarie degli organi di scarico siano svolte, in generale ed ove non diversamente specificato, adottando ogni cautela al fine di determinare un incremento graduale delle portate scaricate contenendone al massimo l'entità che, nella fase di allerta di cui alla lettera a), non deve superare, nella fase crescente, quella della portata affluente al serbatoio; nella fase decrescente la portata scaricata non deve superare quella massima scaricata nella fase crescente; l'indicazione dettagliata dei tempi e modi con cui il gestore informa le autorità competenti tra quelle elencate al precedente punto 5 sulle manovre degli scarichi in occasione del manifestarsi delle fasi di allerta di cui al precedente punto 3, nonché sulle manovre degli scarichi in generale, escluse quelle previste per il controllo della efficienza degli stessi di cui all'art. 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 10 novembre 1959 quando comportino modeste fuoriuscite d'acqua.

6. Lo schema di ciascun documento di protezione civile, predisposto dal competente ufficio periferico del Servizio nazionale dighe, è trasmesso per l'approvazione alla competente prefettura.

7. Il prefetto notifica il documento di protezione civile, approvato, al gestore e ne trasmette copia all'ufficio periferico del Servizio nazionale dighe, al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio, ed al Dipartimento della protezione civile perché venga allegato al foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione del quale diviene parte integrante.

8. I documenti di protezione civile già redatti (ex "allegati 2" del foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui alla circolare Ministero dei lavori pubblici n. 352/87) devono intendersi modificati ed integrati con le disposizioni della presente circolare.

9. Gli uffici periferici del Servizio nazionale dighe collaborano con i prefetti fornendo loro ogni utile elemento e le valutazioni tecniche perché possano disporre gli interventi di protezione civile a salvaguardia delle popolazioni e dei territori interessati da eventi che coinvolgano dighe aventi le caratteristiche di cui al precedente punto 1. I medesimi uffici esercitano, ove richiesto dai prefetti, funzioni di raccordo dei diversi organi tecnici delle pubbliche amministrazioni, ricorrendo anche alla consulenza di soggetti pubblici e privati esperti in materia convocati dai prefetti medesimi.

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59.

Art. 1

.....omissis.....

Art. 89

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:

.....omissis.....

b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1;

.....omissis.....

Art. 90

Attività private sostitutive di funzioni amministrative

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, si stabilisce la classificazione delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse, individuando quelle per le quali l'approvazione tecnica può essere sostituita da una dichiarazione del progettista che asseveri la rispondenza alla normativa tecnica della progettazione e della costruzione.

Art. 91

Registro Italiano Dighe – RID

1. Ai sensi dell'articolo 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe – RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresì consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati.

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovrà prevedersi adeguata rappresentanza regionale.

**CIRCOLARE DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I SERVIZI TECNICI NAZIONALI
16 GIUGNO 1998, N. DSTN/2/12874**

Determinazione delle fasce di pertinenza fluviale di cui alla circolare 13/12/95 n. DSTN/2/22806.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Segretariato Generale - Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali

ROMA, 16 giugno 1998 - Prot.: DSTN/2/12874

Al Ministero LL.PP. - Direzione Generale della Difesa del Suolo
Alle Autorità di Bacino di rilievo Nazionale
Alle Autorità di Bacino di rilievo Interregionale
Alle Regioni
Alle Province Autonome di Trento e Bolzano
e, p.c., al Servizio Nazionale Dighe

Oggetto: Determinazione delle fasce di pertinenza fluviale di cui alla circolare 13/12/95 n. DSTN/2/22806.

Sono pervenute al S.N.D. richieste di chiarimenti in merito all'interpretazione da dare alla circolare in oggetto laddove tratta delle manovre ordinarie degli organi di scarico.

La predetta circolare infatti, al punto B 2° capoverso, pone a carico dei concessionari - o proprietari di opere di sbarramento - l'obbligo di valutare la massima portata di piena transitabile in alveo a valle dello sbarramento contenuta nella fascia di pertinenza fluviale, come delimitata dalla competente Autorità di bacino ovvero, ove non costituita, dall'autorità competente per l'asta fluviale. La medesima circolare, al 5° capoverso, prescrive che la portata come sopra definita non debba essere superata nel corso delle manovre ordinarie degli organi di scarico.

La terminologia usata, il riferimento all'Autorità di bacino e la concomitanza con l'elaborazione da parte di alcune Autorità di bacino di Piani stralcio relativi al rischio idraulico, nei quali sono individuate fasce di aree inondabili da piene con diversi tempi di ritorno allo scopo di disciplinare l'uso del territorio, in modo da renderlo compatibile con la tutela del buon regime dei corsi d'acqua, ha in fase di applicazione generato alcuni dubbi.

Tali attività, infatti, riguardano manovre ordinarie degli organi di scarico e quindi non si riferiscono alle operazioni finalizzate a fronteggiare situazioni di emergenza connesse con la sicurezza della diga o con eventi di piena ma a quelle riferibili al normale esercizio del serbatoio e che quindi, per loro natura, debbono generare, a seguito di manovre ordinarie, un deflusso che non provochi comunque danni a proprietà private.

Ne consegue che con il termine "pertinenza fluviale", nel caso di specie, deve intendersi quella che comunemente è denominata "pertinenza idraulica" il cui utilizzo è disciplinato nel Capo VII del T.U. n° 523/904 che individua in metri 10 "dal piede dell'argine" la relativa ampiezza (sull'argomento si precisa che il Consiglio di Stato, con parere n° 55 del 1/6/88, ha chiarito che con il termine argine non ci si riferisce al manufatto artificiale di contenimento della piena ma, più in generale, alla sponda del corso d'acqua).

Da quanto sopra si desume che in generale, per alvei a sponde definite, l'Autorità cui spetta la manutenzione e la vigilanza sul corso d'acqua non debba procedere ad alcuna delimitazione essendo la pertinenza idraulica definita dalla norma.

L'unica attività da espletarsi riguarda gli alvei a sponde incerte per i quali, ai sensi dell'art. 94 del T.U. 523/904, l'Ingegnere Capo del Genio Civile competente - o il funzionario che nelle strutture regionali cui sono state trasferite le competenze idrauliche ha assunto le funzioni che la legislazione vigente assegna all'Ingegnere Capo - deve procedere all'individuazione delle linee di delimitazione dell'alveo demaniale da cui desumere l'ampiezza delle pertinenze idrauliche.

Sinteticamente si può quindi concludere che la portata da non superare nel corso delle manovre ordinarie degli organi di scarico è certamente quella esitabile dall'alveo demaniale (tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1 della legge n° 37/94 (1)) e comunque contenuta nelle fasce di pertinenza idraulica come sopra definite.

Il Capo del Dipartimento Reggente
Dott. Ing. Giuseppe Batini

Note:

(1) Il testo dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1994 n. 37, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche" è il seguente:

Art. 1

1. L'articolo 942 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 942. (Terreni abbandonati dalle acque correnti).

I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia. Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico".

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI

Direzione Centrale della Protezione
Civile e dei Servizi Logistici
Servizio Protezione Civile
Divisione Protezione Civile
N.ro 52/02/OR/77 (94)

Roma, li 14/01/1999

CIRCOLARE N. 1 MI. SA. 99

Oggetto: *Studio relativo alle onde di piena artificiali di cui alla circolare Min. LL.PP. nr. 352/87 (ipotetico collasso).*

Sono stati segnalati a questo Ministero e al Servizio Nazionale Dighe, da parte di alcune Prefetture, alcuni problemi connessi alla redazione degli studi sulla delimitazione delle aree inondabili a seguito di ipotetico collasso dello sbarramento, che i concessionari sono tenuti a presentare in ottemperanza alle circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n. 352 del 4 dicembre 1987 e della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DSTN/2/22806 del 13 dicembre 1995.

Solo con la citata ultima circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state fornite indicazioni dettagliate circa le modalità di calcolo e circa la cartografia da adottare (individuata in scala 1:10.000 o di maggior dettaglio).

Gli studi presentati prima della pubblicazione della predetta circolare risultano, invece, per la maggior parte, redatti su cartografia in scala 1:25.000.

Per molti di questi studi, pertanto, Gruppo Nazionale Difesa delle Catastrofi Idrogeologiche, quale consulente del Servizio Nazionale Dighe nell'esprimere il parere sulla validità, ha suggerito alle Prefetture interessate di considerare, in aggiunta all'area inondabile già individuata, una fascia perimetrale di incertezza, ottenuta sovralzando la linea del pelo libero di un valore pari al 50% da massimo tirante idraulico di ogni sezione.

Qualora la fascia individuata venisse ad interessare strutture sensibili a pericolo di inondazioni è stato altresì suggerito di richiedere al concessionario di approfondire lo studio, al fine di ottenere una migliore approssimazione.

In proposito, si deve rilevare che non esistono norme di legge né disposizioni contenute in circolari, che consentano di imporre ai concessionari, che hanno

redatto gli studi antecedentemente alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DSNT/2/22806 del 13.12.1995, di effettuare approfondimento dello studio.

La grandissima maggioranza degli studi in questione tuttavia, è relativa a dighe in concessione all'ENEL, che ha espresso al Servizio Nazionale Dighe la massima disponibilità nei confronti delle richieste di approfondimento che dovessero pervenire da parte delle Prefetture.

È comunque evidente come possa risultare di non facile realizzazione per codesti Uffici, ai quali dovessero pervenire i citati pareri sugli studi delle onde di piena conseguenti ad ipotetico collasso dello sbarramento, individuare la fascia di incertezza così come descritta nei termini soprariportati, al fine di richiedere successivamente l'eventuale approfondimento dello studio al concessionario.

Preso atto di tale difficoltà, è stato concordato con il Servizio Nazionale Dighe che le Prefetture, in presenza di studi per i quali il Gruppo Nazionale Difesa delle Catastrofi Idrogeologiche ha suggerito di considerare la fascia di incertezza, potranno verificare, anche attraverso organi tecnici presenti nel territorio provinciale (ad es. Uffici tecnici comunali, Comitato provinciale della protezione civile, ecc.), se nelle *"immediate adiacenze"* dell'area inondabile già delineata dallo studio vi siano centri abitati o importanti infrastrutture, la cui presenza renda pertanto opportuno un approfondimento da parte del concessionario.

In caso contrario, qualora, ad esempio, nelle *"immediate vicinanze"* vi siano boschi o aree non coltivate, l'eventuale approfondimento non sembra presentare concreto interesse.

Per quanto riguarda il criterio orientativo cui si deve far riferimento per valutare *"le immediate vicinanze"*, il Servizio Nazionale Dighe ha espresso l'avviso che le stesse possano essere individuate come *"area compresa fra la linea di delimitazione dell'area inondabile a seguito dell'ipotetico crollo della diga (già riportata a cartografia) e quella ottenuta raddoppiando la distanza dei punti della predetta linea a delimitazione del corso d'acqua"*.

Pertanto codeste Prefetture, qualora nella fascia di incertezza, ovvero, non è chiarito, nelle *"immediate vicinanze"* dell'area inondabile, ricadano centri abitati o infrastrutture di interesse, richiederanno direttamente all'Ente concessionario l'approfondimento dello studio.

Eventuali problemi che dovessero insorgere potranno essere segnalati al competente Ufficio periferico del Servizio Nazionale Dighe per gli interventi di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Mannichedda)

DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 1999, n. 152

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 101/L G.U.R.I. 29 maggio 1999, n. 124
RIPUBBLICATA S.O. n. 146/L G.U.R.I. 30 luglio 1999, n. 177

Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Vista la direttiva 98/15/CE, recante modifica della direttiva 91/271/CEE per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare gli articoli 36 e 37 che prevedono il recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE e ogni necessaria modifica ed integrazione allo scopo di definire un quadro omogeneo ed organico della normativa vigente;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 17 che delega il Governo ad apportare "le modifiche ed integrazioni necessarie al coordinamento e il riordino della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni in materia di risorse idriche;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 3 dicembre 1998 e del 15 gennaio 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole, dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali, di grazia e giustizia, degli affari esteri e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;

b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;

c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;

d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si realizza attraverso i seguenti strumenti:

a) l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;

b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni;

c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;

d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36;

e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;

f) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.

3. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal presente decreto nel rispetto di quelle disposizioni in esso contenute che, per la loro natura riformatrice, costituiscono principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione al presente decreto secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

.....omissis.....

Art. 40

Dighe

1. Le regioni adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Titolo II.

2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata, sia del corpo recettore, le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun impianto. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto sia le misure di prevenzione e tutela del corpo recettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dello sbarramento durante le operazioni stesse.

3. Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo recettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e cose.

4. Il progetto di gestione di cui al comma 2, è predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole e il Ministro delegato della Protezione Civile, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate; è trasmesso al

Registro italiano dighe per l'inserimento come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente, fermo restando il potere di tali enti di dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.

6. Con l'approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento in conformità ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.

7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le amministrazioni determinano specifiche modalità ed importi per favorire lo sghiaimento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.

8. I gestori degli invasi esistenti sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla operatività del progetto di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a controllare la funzionalità degli organi di scarico, sono svolte in conformità ai fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione.

9. Le operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione.

Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15-04-1999

CIRCOLARE 7 aprile 1999, n.2

Legge n. 584/1994. Competenze del Servizio nazionale dighe. Precisazioni.

Al Ministero dei lavori pubblici
Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome
Al Ministero dell'interno
Al Dipartimento della protezione civile

La legge 21 ottobre 1994, n. 584, di conversione del Decreto-legge n. 507 dell'8 agosto 1994, recante: "Misure urgenti in materia di dighe" ha notevolmente innovato le precedenti disposizioni introducendo, fra l'altro, sanzioni di natura penale per chi "realizzi o modifichi opere di sbarramento senza avere previamente ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformità del progetto approvato" e per chi "ometta di presentare la domanda di approvazione in sanatoria".

Tale disposizione sanzionatoria ha indotto taluni enti o utilizzatori ad una interpretazione estensiva della norma così da ritenere soggette alle disposizioni di che trattasi alcune opere idrauliche quali casse di espansione e sbarramenti per la laminazione delle piene e finanche le arginature fluviali, i canali, le conche di navigazione, i serbatoi pensili, le condotte, le gallerie, le vasche di accumulo sotterraneo. È emersa, di conseguenza, la problematica connessa con l'applicabilità delle procedure, derivanti dal combinato disposto del Regolamento dighe - parte prima, e della legge n. 584/1994, a tutte le opere sopra citate.

Per quanto attiene le arginature fluviali, i canali, le conche di navigazione, i serbatoi pensili, le condotte, le gallerie e le vasche di accumulo sotterraneo si rileva che nè lo spirito nè la lettera della norma, che fa riferimento ad "opere di sbarramento, dighe o traverse", consentono di ritenerle assoggettabili alla legge n.584/1994, e quindi al Regolamento dighe - parte prima . Infatti, pur non essendo in discussione che le medesime opere presentino a volte non trascurabili aspetti critici nei riguardi della sicurezza, si rammenta che i principi per la tutela di alcune di esse (arginature fluviali, canali di bonifica e di navigazione, conche di navigazione) sono fissati dal Regio Decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, e che le altre sono assoggettate alle normative di settore.

Per quanto riguarda le casse di espansione e gli sbarramenti per la laminazione delle piene le incertezze interpretative derivano dalla necessità di rendere compatibile il variato assetto delle competenze con le norme ed i regolamenti vigenti.

Giova ricordare che l'originario quadro normoregolamentare tuttora in vigore venne, per la gran parte, concepito facendo riferimento ad un'unica struttura, il Ministero dei lavori pubblici, cui era demandato sia il buon regime delle acque, e quindi la progettazione, esecuzione e vigilanza sulle opere idrauliche e sugli alvei demaniali (Regio Decreto n. 523/1904), sia l'approvazione dei progetti e la vigilanza sulla costruzione ed esercizio delle dighe di ritenuta (Decreto del

Presidente della Repubblica n. 1363/1959), sia la concessione di derivazioni di acqua pubbliche e la vigilanza sull'esercizio delle stesse (Regio Decreto n. 1775/1933). In tale contesto il Servizio dighe veniva chiamato ad esprimersi su quelle particolari opere di regimazione idraulica solo perchè tecnicamente assimilabili a dighe ed in quanto unico organo tecnico specialistico del Ministero dei lavori pubblici, e non in relazione ai compiti istituzionali stabiliti dal Regolamento dighe.

In tale quadro si è successivamente inserita la ripartizione tra Stato e regioni delle competenze in materia di opere idrauliche e concessioni di acqua pubblica, nonchè l'istituzione del Servizio nazionale dighe come organo dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e quindi non più incardinato nel Ministero dei lavori pubblici.

Questo mutato scenario di competenze ha evidenziato alcune incongruenze nella eventuale applicazione letterale delle norme e dei regolamenti vigenti quando ci si riferisca ad opere di sistemazione idraulica in un contesto nel quale il Servizio nazionale dighe non rappresenta più l'organo tecnico specialistico dell'autorità idraulica, ma un istituto terzo che dovrebbe procedere all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulle operazioni di controllo che la medesima autorità è istituzionalmente chiamata a svolgere su opere di propria competenza.

Tale problematica connessa con la peculiarità delle opere di sistemazione idraulica, già affrontata in sede di elaborazione del regolamento di cui all'art. 2 della legge n. 584/1994, in corso di approvazione, è confermata dall'art. 91 del decreto legislativo n.112 nel quale si introduce la categoria di opere "tecnicamente assimilabili alle dighe" per le quali le regioni e le province autonome, cui il medesimo decreto legislativo trasferisce tutte le competenze idrauliche, possono richiedere assistenza e consulenza all'organo tecnico specialistico per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

Tale impostazione recupera la logica originaria della normativa nel senso che, ferma restando la competenza del Servizio nazionale dighe sui grandi serbatoi artificiali a servizio di utilizzazioni idriche, finalizzata a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità sul territorio nazionale in condizioni di omogeneità, individua le opere di competenza dell'autorità idraulica per le quali la medesima autorità, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e responsabilità, possa utilizzare la consulenza del Servizio nazionale dighe per lo svolgimento dei compiti ad essa spettanti.

Quindi, sostanzialmente, con la formulazione dell'art. 91, da un lato si conferma la necessità di un organismo tecnico specialistico di livello nazionale che, nella logica del Regolamento dighe vigente, sia garante della qualità della progettazione, esecuzione ed esercizio dei grandi sbarramenti da parte dei concessionari, dall'altro si restituisce al medesimo organismo la funzione di consulenza dell'autorità idraulica competente per quelle opere "tecnicamente assimilabili alle dighe" che, seppure non assoggettabili alle complesse ed onerose procedure che la norma impone ai concessionari di acqua pubblica, presentano talvolta rilevanti problemi tecnici e non trascurabili aspetti critici nei riguardi della sicurezza.

Con queste premesse, con riferimento alle opere idrauliche citate in precedenza, tenuto anche conto dei contenuti del voto della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 285 reso nella seduta del 17 luglio 1997, e nelle more dell'emanazione di norme regolamentari che recepiscano le indicazioni contenute

nell'art. 91 del decreto legislativo n. 112, si può concludere che: le casse di espansione, intese come aree opportunamente arginate per consentire l'accumulo temporaneo di acqua in occasione di eventi di piena mediante sfioro di una soglia libera o regolabile inserita in un tratto di sponda del corso d'acqua, oppure mediante altri sistemi quali sifoni auto innescanti o tratti di argine fusibili, non rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 1 della Legge n.584/1994. La loro custodia è demandata all'autorità idraulica competente che opererà, anche in virtù di quanto previsto dall'art.4, comma 10 -ter, della Legge 31 dicembre 1996, n. 677, in conformità di quanto disposto con Regio Decreto n. 2669/1937; per gli sbarramenti per la laminazione delle piene rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 1 della Legge n. 584/1994 la cui progettazione e gestione sono demandate all'autorità idraulica deputata alla tutela del buon regime delle acque, potrà essere stabilito un accordo di programma tra il Servizio nazionale dighe e le singole autorità teso a definire, anche tenuto conto della "Premessa" al Regolamento dighe n. 1363/1959, le procedure per il loro controllo e la relativa vigilanza.

Il Sottosegretario di Stato: Minniti

LEGGE 1 agosto 2002, n. 166

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

.....omissis.....

Art. 6.

(Disposizioni relative al Registro italiano dighe)

1. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo del Registro italiano dighe (RID) di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, i concessionari delle dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso.

Nel caso in cui i soggetti concessionari di cui al primo periodo non ottemperino nei termini prescritti all'obbligo d'iscrizione al RID e al versamento del contributo, nei loro confronti è applicata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il contributo in questione. Se non ottemperano alla iscrizione e contestualmente al versamento del contributo e della sanzione, decadono dalla concessione. Per le altre attività che il RID è tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe, è stabilito altresì, a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e del diritto previsti al comma 1, nonché delle modalità di riscossione degli stessi, nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti dal RID.

3. Con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare del contributo e del diritto di cui al comma 1 è commisurato in modo da assicurare la copertura delle spese di funzionamento del RID nonché una quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento, nella misura compresa tra il 50 e il 70 per cento dei costi di funzionamento.

4. Il presente articolo si applica anche ai soggetti intestatari a qualunque titolo di condotte forzate con dighe a monte.

Note all'art. 6:

- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è il seguente: "Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno

parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.

Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2003, n.136

Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 3 e 7;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13 della citata legge n. 59 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;

Visto l'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 303, recante norme sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166;

Vista, altresì, la normativa che disciplina le competenze del soppresso Servizio tecnico nazionale;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363;

Visto il regolamento per la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, recante norme modificative ed integrative al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 2 agosto 2002, del 31 ottobre 2002 e del 7 marzo 2003;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 ottobre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002;

Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 16 gennaio 2003;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista l'intesa definitiva espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 13 marzo 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione del Registro italiano dighe

1. Il Registro italiano dighe - RID, di seguito denominato: «RID», istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è ente pubblico non economico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, con sede in Roma.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esercita la vigilanza sull'ente di cui al comma 1.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Il testo degli articoli 3 e 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, S.O., è il seguente:

«Art. 3.

1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono:

a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1;

b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonché i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;

c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;

d) sopresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui all'art. 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali;

e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi;

g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;

h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.

2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui all'art. 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, doganale, fiscale e finanziaria».

«Art. 7.

1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

3-bis. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente: «4-bis. L'organizzazione e la disciplina negli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

- a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri e i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
- b) individuazione negli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
- c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
- d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
- e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

- Il testo dell'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, S.O., è il seguente: «6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, reca: «Regolamento concernente la

riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1993, n. 84.

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

- La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233.
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720, reca: «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici», ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, reca: «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268.

Art. 2.

Organi del RID

1. Sono organi del RID:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 3.

Il presidente

1. Il presidente, legale rappresentante del RID, è scelto tra soggetti aventi comprovata esperienza derivante dallo svolgimento di analoghe funzioni presso amministrazioni o enti pubblici o privati; è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; rappresenta l'ente nei rapporti istituzionali, anche a livello internazionale; esercita i poteri e le funzioni previste dallo statuto del RID.

Nota all'art. 3:

- La legge 24 gennaio 1978, n. 14, reca: «Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici», ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1978, n. 31.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri di cui:

a) due membri tecnici esperti in materia di dighe, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) un membro esperto in materie giuridiche;

c) un membro esperto in gestione d'impresa, designato dalla Conferenza di cui alla lettera a).

2. I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono nominati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, restano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Le nomine sono effettuate almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio.

3. In caso di cessazione dall'incarico del presidente o di uno o più membri del consiglio prima della scadenza del quinquennio, si procede alla sostituzione con le modalità ed i criteri previsti per la nomina. I nuovi componenti, ad eccezione del caso di cessazione anticipata dell'intero consiglio, durano in carica per la residua parte del quinquennio.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi per il presidente e per i membri del consiglio di amministrazione, con imputazione a carico del bilancio del RID.

5. Il consiglio di amministrazione:

a) adotta, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 ottobre 1999, n. 419, lo statuto dell'ente, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) approva, su proposta del direttore generale, le determinazioni relative all'articolazione interna, all'organico ed all'ordinamento del personale, coerenti con le particolari attività di carattere professionale necessarie al perseguimento dei fini istituzionali e nell'ambito della normativa contrattuale prevista per il comparto di appartenenza;

c) adotta il regolamento di contabilità e gestione del RID da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; il regolamento dovrà prevedere l'assoggettamento alla normativa sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, nonché agli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

d) individua gli obiettivi, i programmi, le priorità e le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, ripartendo le risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità; definisce criteri e modalità per il monitoraggio e la valutazione dei risultati;

e) approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo, nonché gli schemi previsionali pluriennali;

- f) approva le direttive tecniche di cui all'articolo 10, comma 5;
- g) adotta disposizioni al fine di accelerare la conclusione delle attività delle commissioni di cui all'articolo 14 del decreto del presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, già istituite alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- h) si esprime sulle proposte della consulta degli iscritti di cui all'articolo 8, nonché su ogni altra questione non espressamente deferita ad altro organo;
- i) autorizza la stipula di convenzioni con le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'espletamento delle attività di competenza degli uffici periferici di cui all'articolo 11, con l'utilizzo di personale degli enti suddetti;
- l) determina i criteri ed i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle altre attività svolte dal RID, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166;
- m) nomina il direttore generale, previo assenso del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- n) nomina i dirigenti dell'ente, su proposta del direttore generale;
- o) nomina i membri del comitato tecnico-scientifico e, con apposita delibera, determina le modalità di funzionamento del predetto organo di consulenza e stabilisce le indennità per i componenti del comitato, con imputazione sul bilancio del RID.

Note all'art. 4:

- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 9 ottobre 1999, n. 419, è il seguente:

«Art. 13 (Revisione statutaria). - 1. Le Amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:

a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico:

1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo è adeguato alla dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico dell'attività svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali;

2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi;

b) previsione della nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei Settori di attività dell'ente, con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre Amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;

c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorità di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonché, per gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attività;

d) *previsione, quando l'ente operi in materia inerente al sistema regionale o locale, di forme di intervento degli enti territorialmente interessati, o della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tali comunque da assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali, di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;*

e) *eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da esperti designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente interessate all'attività dell'ente, ovvero, per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti in prevalenza da docenti o esperti del settore;*

f) *determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti degli organi di amministrazione, ordinari o straordinari, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; determinazione, con analogo decreto di gettoni di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo rimborso delle spese di missione;*

g) *attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice collegiale, di poteri di convocazione del Consiglio di amministrazione; previsione, per i soli enti di grande rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi, di un vice-presidente, designato tra i componenti del consiglio; previsione che il presidente possa restare in carica di norma, il tempo corrispondente a non più di due mandati;*

h) *previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in rappresentanza di autorità ministeriale e gli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;*

i) *esclusione del direttore generale dal novero degli organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonché ad altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; previsione della responsabilità dei predetti dirigenti per il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di vertice, con riferimento, ove possibile, all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;*

l) *istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;*

n) *determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi;*

o) *facoltà dell'ente di adottare regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;*

p) *previsione della facoltà di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale;*

q) *previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorità di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa*

e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorità di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilità di nominare uno o più sub-commissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente.

2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed all'attività di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonché le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se coerenti con la natura e l'attività dei singoli enti e per motivate esigenze degli stessi.

3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2002, le seguenti disposizioni:

a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in conformità ai criteri di cui al comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a che il regolamento non è emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilità dell'autorità di vigilanza di nominare un commissario straordinario;

b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1, lettera h), sono sciolti e le relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'autorità di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del collegio.

4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti è prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione».

- Per la legge 29 ottobre 1984, n. 720 v. note alle premesse.

- Il testo degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è il seguente:

«Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici). - Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, è fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico. La predetta tabella A potrà essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica. Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilità. Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende. Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del

presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa».

«Art. 30 (Conti di cassa). - 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta dalle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresì indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso.

2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale. 3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro, presenta altresì al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'art. 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima della previsione di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno.

4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso.

5. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'art. 25 al Ministero del tesoro.

6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.

7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unità sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.

8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

10. I comuni, le province e le unità sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali.

11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di cui all'art. 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiti gli obblighi di cui ai precedenti commi.

Art. 5.

Il comitato tecnico-scientifico

1. I componenti del comitato tecnico-scientifico, organo di consulenza del RID, durano in carica cinque anni, rinnovabili.
2. I componenti del comitato, in numero non superiore a dodici, sono scelti nell'ambito di esperti, di cui due indicati dalla consulta degli iscritti e gli altri sulla base del criterio di assicurare adeguata ed equilibrata presenza di:
 - a) esponenti delle varie discipline tecnico-specialistiche;
 - b) esperti nei campi della progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio delle dighe.
3. Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico di membri del comitato, si procede in analogia a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.
4. Il direttore generale convoca il comitato tecnico-scientifico che esprime pareri non vincolanti su:
 - a) proposte di direttive tecniche di cui all'articolo 10, comma 5;
 - b) questioni di particolare rilevanza tecnica;
 - c) ogni altra questione di competenza del RID, ad esso specificatamente demandata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
 - d) questioni proposte dalle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e da due membri, iscritti al registro dei revisori contabili, di cui uno designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'altro dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un membro supplente designato dalla medesima Conferenza. La nomina avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi, le indennità ed i rimborsi per i componenti del collegio, con imputazione sul bilancio del RID.

3. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed i singoli membri possono essere confermati una sola volta. Le nomine sono effettuate almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio.
4. Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico di membri del collegio, si procede in analogia a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.
5. Il collegio dei revisori dei conti esercita le proprie funzioni in conformità a quanto stabilito dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile e dall'articolo 4, comma 5, lettera c).

Nota all'art. 6:

- Il testo dell'art. 2397 del codice civile è il seguente:

«Art. 2397 (Composizione del collegio). - Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia».

Art. 7.

Il direttore generale

1. Il direttore generale è scelto tra soggetti in possesso di laurea in ingegneria, aventi comprovata professionalità in materia di dighe e adeguata esperienza gestionale ed organizzativa. Dura in carica tre anni, rinnovabili al massimo due volte. La scadenza naturale del mandato del consiglio di amministrazione non comporta la cessazione dall'incarico del direttore generale. In caso di anticipato rinnovo dell'organo collegiale egli resta in carica per i sei mesi successivi alla data di nomina del nuovo consiglio che provvede, entro lo stesso termine, alla sua conferma o sostituzione con le modalità di cui all'articolo 4, comma 5.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato da un contratto di diritto privato, fatto salvo il diritto di opzione per il sistema previdenziale eventualmente in corso alla data della nomina. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati, a domanda, in posizione fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
3. Il direttore generale è il responsabile della gestione tecnica e amministrativa del RID e del raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati dal consiglio di amministrazione; esercita altresì tutti i compiti previsti dallo statuto dell'Ente.

Art. 8.

Consulta degli iscritti

1. È istituita la consulta degli iscritti con funzioni consultive e propositive relativamente a questioni di prioritario interesse per gli iscritti di cui all'articolo 13, comma 1; dura in carica 5 anni e risiede presso la sede centrale del RID, che provvede alle esigenze di segreteria.
2. Gli iscritti al RID eleggono i propri rappresentanti nella consulta ed approvano un proprio regolamento.
3. La consulta viene convocata almeno una volta l'anno dal direttore generale del RID, nonché su richiesta di almeno la metà dei componenti la consulta medesima nella quale sono specificati gli argomenti da porre all'ordine del giorno. I pareri della consulta sono trasmessi dal direttore generale al consiglio di amministrazione, anche per le determinazioni di sua competenza, da adottarsi ai sensi del comma 8.
4. La consulta è costituita da:
 - a) cinque rappresentanti degli iscritti che esercitano serbatoi ad uso idroelettrico;
 - b) tre rappresentanti degli iscritti che esercitano serbatoi ad uso irriguo;
 - c) tre rappresentanti degli iscritti che esercitano serbatoi ad uso potabile;
 - d) un rappresentante degli iscritti che esercitano serbatoi adibiti ad altro uso. Ai fini della predetta costituzione, per i serbatoi ad uso promiscuo si fa riferimento all'uso prevalente.
5. Sono considerate comunque, ai sensi del comma 1, di prioritario interesse le questioni relative alle materie di cui all'articolo 4, comma 5, lettere: d), prima parte, f) e g). L'acquisizione del parere della consulta avviene altresì sulle determinazioni concernenti le entrate di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c).
6. La consulta elegge tra i propri membri il coordinatore.
7. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale del RID, o un suo delegato; può altresì parteciparvi un membro del collegio dei revisori dei conti.
8. La consulta esprime i pareri entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa documentazione trasmessa a cura del direttore generale del RID. In caso di mancata espressione dei pareri entro il predetto termine, il consiglio di amministrazione adotta comunque le relative determinazioni.
9. Le spese per la partecipazione alle sedute della consulta non possono far carico al bilancio del RID.

Art. 9.

Vigilanza governativa

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del RID. In particolare:

a) vigila che l'attività del RID corrisponda ai fini pubblico-istituzionali e si attui con criteri di efficacia, efficienza, economicità e sicurezza e formula, ove lo ritenga necessario, indirizzi a carattere generale per il loro migliore perseguimento;

b) scioglie il consiglio di amministrazione, nominando contestualmente un commissario straordinario per la durata necessaria a garantire la continuità della gestione, in caso di gravi e reiterate violazioni, accertate nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla lettera a); può, altresì, revocare il mandato ad un singolo membro, nel caso in cui le suddette violazioni siano a questo addebitabili, nonchè per sopravvenuto impedimento fisico o giuridico all'assolvimento delle funzioni;

c) autorizza l'effettuazione di attività di consulenza o collaborazione svolta sia a titolo gratuito che oneroso, con organismi governativi di Stati esteri.

2. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle variazioni e del conto consuntivo, nonchè le delibere relative all'articolo 4, comma 5, lettere a), b) e c), sono sottoposte all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il RID è soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Nota all'art. 9:

- Il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, recante: «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1958, n. 84, è il seguente:

«Art. 12. Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anzichè nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione».

Art. 10.

Compiti ed attribuzioni del RID

1. Il RID, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, assolve a tutti i compiti attribuiti dalle disposizioni vigenti al Servizio nazionale dighe;

2. Con il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, saranno definite, ai sensi dell'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le modalità di espletamento dei compiti del RID, concernenti, fra l'altro, gli aspetti ambientali e di sicurezza idraulica derivanti dalla gestione del sistema costituito dall'invaso, dal relativo sbarramento e da tutte le opere complementari e accessorie, nonché la vigilanza sulle condotte forzate con dighe a monte di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

3. Il RID fornisce consulenza tecnica specialistica per l'emanazione della normativa tecnica in materia di dighe, nonché dati e assistenza tecnica agli organi competenti in materia di protezione civile, per situazioni nelle quali siano coinvolte dighe.

4. Il RID altresì, sulla base di apposite convenzioni:

a) organizza corsi di formazione ed aggiornamento su argomenti interessanti il campo delle dighe;

b) svolge, per opere non soggette alla successiva approvazione da parte del RID, e su richiesta di amministrazioni, enti pubblici, o privati, funzioni di assistenza tecnica, consulenza o di perizia tecnica in materia, valutazioni di congruità economica, avanzamento qualitativo e quantitativo ai fini di certificazione di spesa, nonché compiti di certificazione di qualità ed accreditamento, anche associandosi con altri organismi, per quanto attiene alla progettazione, costruzione e all'esercizio delle dighe ed altri settori tecnologicamente affini;

c) partecipa con propri rappresentanti ad organismi associativi, nazionali ed internazionali, aventi come scopo l'avanzamento delle conoscenze scientifiche e tecniche nelle discipline correlate alle dighe;

d) promuove studi e conferenze di esperti e stipula accordi con organismi, anche esteri, nelle materie di proprio interesse.

5. Il RID emana direttive nelle materie di competenza, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa generale, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) suddivisione delle dighe in classi di rischio, al fine di una diversificazione delle modalità di redazione e presentazione dei progetti e delle condizioni imposte nelle fasi di costruzione e di esercizio delle opere;

b) individuazione dei codici di calcolo automatico di verificata affidabilità per la definizione e lo sviluppo dei progetti e indicazione delle modalità di rappresentazione dei relativi risultati;

c) determinazione e standardizzazione dei metodi e delle prove necessarie per garantire i controlli qualitativi e quantitativi nel corso dei lavori;

d) definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per l'omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe;

e) individuazione delle modalità di trattamento e archiviazione informatica dei dati strumentali e della loro teletrasmissione alla banca dati del RID.

Art. 11.

Organizzazione del RID

1. L'organizzazione del RID è, in fase transitoria, strutturata sulla base del soppresso Servizio nazionale dighe in funzione degli ulteriori compiti e della personalità giuridica attribuiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Territorialmente il RID è articolato in una sede centrale ed in uffici periferici. L'organico del servizio è determinato secondo l'allegata tabella A).

2. Gli uffici periferici in prima applicazione hanno sede in Torino, Milano, Venezia, Firenze, Perugia, Napoli, Catanzaro, Cagliari e Palermo. In successiva applicazione, sentite le regioni interessate, gli uffici possono avere ubicazione diversa o aggiuntiva, in relazione al numero di dighe presenti sul territorio ed alle eventuali situazioni di rischio, ovvero a sopravvenute esigenze, con determinazione del consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Entrate del RID

1. Costituiscono entrate del RID:

a) le somme iscritte annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in misura pari alle somme destinate nel corrente esercizio finanziario al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe, comprese nelle risorse iscritte nell'ambito delle unità previsionali di base di parte corrente e di conto capitale di pertinenza del centro di responsabilità «servizi tecnici nazionali» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) le entrate derivanti dalle prestazioni o convenzioni di cui all'articolo 10;

c) le quote annue di iscrizione per le dighe di cui all'articolo 13, comma 1, dovute quale compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi, nei modi previsti dalla legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, nel rispetto del criterio della proporzionalità e dei vantaggi conseguiti; per le dighe in costruzione l'iscrizione avviene all'atto dell'autorizzazione al primo invaso e prima dell'inizio dello stesso.

2. Le entrate previste al comma 1, lettera a), affluiscono al bilancio del RID su apposita unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti. Le entrate previste alla lettera c) del medesimo comma affluiscono direttamente al bilancio del RID.

3. Le entrate previste al comma 1, lettera b), affluiscono direttamente al bilancio del RID, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento di contabilità e gestione e sono utilizzate per gli scopi da esso previsti, Il consiglio di amministrazione stabilisce inoltre, con apposita delibera, la destinazione degli eventuali avanzi economici, ferma restando l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze della quota proporzionale delle somme di cui alla lettera a) del comma 1.

Art. 13.

Iscrizione al RID

1. Tutte le dighe di ritenuta aventi le caratteristiche di cui all'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, devono essere iscritte nel Registro italiano dighe all'atto dell'autorizzazione al primo invaso e prima dell'inizio dello stesso. All'iscrizione ed agli obblighi da essa derivanti sono tenuti i concessionari o richiedenti la concessione di derivazione d'acqua, i proprietari delle opere e, in solido, i gestori delle dighe. Per le dighe già in esercizio, sperimentale o ordinario, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'iscrizione avviene nei termini indicati dalla legge 1° agosto 2002, n. 166.

Art. 14.

Norme transitorie e finali

1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede alle designazioni di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, comma 1. Entro i successivi venti giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nomina il consiglio di amministrazione;

b) il Ministro dell'economia e delle finanze effettua la designazione di cui all'articolo 6, comma 1; entro i successivi venti giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina il collegio dei revisori dei conti.

2. Allo scopo di assicurare continuità nello svolgimento dei compiti istituzionali, il direttore del soppresso Servizio nazionale dighe continua ad esercitare le funzioni di direttore generale del RID fino alla nomina del direttore generale di cui all'articolo 7, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Entro novanta giorni dalla data di insediamento, il consiglio di amministrazione adotta le determinazioni di cui all'articolo 4, comma 5, lettere a) e c).

4. Sono trasferiti al RID tutti i rapporti giuridici, i beni mobili strumentali ed i locali demaniali già assegnati al Servizio nazionale dighe, nonché quota parte delle strutture e delle dotazioni tecniche e finanziarie del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali relative al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, sono abrogati, in particolare, l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, nonché l'articolo 25 del medesimo regolamento, come modificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106; l'articolo 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363.

5. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è trasferito al RID, senza soluzione di continuità, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale appartenente al ruolo del Servizio nazionale dighe di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106. Su istanza degli interessati è consentito l'inserimento nei ruoli del RID, con le connesse risorse finanziarie, del personale in posizione di fuori ruolo ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, comandato presso il Servizio nazionale dighe, nonché di quello comunque in servizio presso il Servizio nazionale dighe alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero alla data del 1° agosto 2002. Al fine di completare il contingente di personale necessario alla gestione amministrativa del Servizio si provvede, nei limiti della complessiva dotazione organica di cui alla allegata tabella A), mediante le procedure previste dal titolo II, capo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Su istanza degli interessati e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, è consentito l'inserimento nei ruoli del RID del personale comandato o fuori ruolo la cui posizione sia cessata nei due anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è emanato entro sei mesi a decorrere dalla data di approvazione dello statuto.

7. Fino al completamento delle procedure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo del RID, al personale trasferito al RID di cui al comma 5 è mantenuto il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti attuali e loro rinnovi applicati presso gli enti, le amministrazioni ed organismi di provenienza al momento dell'inquadramento.

8. Sono fatte salve le competenze in materia di dighe delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 2003

CIAMPI

Note all'art. 14:

- L'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il seguente:

«Art. 31 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività). - 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428».

- La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, è la seguente:

"RUOLO TECNICO DEL SERVIZIO DIGHE

Organico della dirigenza

Dirigente generale livello C; 1

Dirigenti 21

Organico del personale non dirigente:

9ª qualifica funzionale 35

8ª qualifica funzionale 35

7ª qualifica funzionale 30

6ª qualifica funzionale 30

Totale . . . 152"

- Il titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Organizzazione - Capo III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi».

- Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, v. nota all'art. 10.

Tabella A

ORGANICO DEL REGISTRO ITALIANO DIGHE

Funzioni di livello dirigenziale generale...	1
Funzioni di livello dirigenziale tecnico....	18
Funzioni di livello dirigenziale amministrativo.	2
Organico personale non dirigente....	172

Nota esplicativa sulla tabella A)

Funzioni di livello dirigenziale generale....	1 (*)
---	-------

<i>Funzioni di livello dirigenziale....</i>	20 (**)
<i>Organico personale non dirigente....</i>	172 (***)

() Il direttore generale.*

*(**) Totale dei dirigenti tecnici del Servizio nazionale dighe (n. 20).*

*(***) Totale dell'organico del personale non dirigente del Servizio nazionale dighe (n. 172).*

**DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
27 febbraio 2004**

***Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale
del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico
ed idraulico ai fini di protezione civile***

(G. U. 11-3-2004, n. 59 - Suppl. Ord. n.39)

... omissis ...

5. Misure di previsione e prevenzione non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed al governo delle piene.

Ai fini di una pratica attuazione si delineano le azioni e le procedure di intervento da promuovere nelle aree a rischio elevato (R3) e rischio molto elevato (R4), originato sia da movimenti gravitativi di versante (rischio idrogeologico) che da eventi alluvionali (rischio idraulico) presenti nelle zone di allerta.

Nelle aree a rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato, le Regioni, le Province ed i Comuni, qualora non ancora provveduto in tal senso, dovranno individuare e dettagliare i punti critici del territorio, la popolazione, le infrastrutture e gli insediamenti esposti a tali rischi, nonché promuovere ed organizzare:

- un adeguato sistema di osservazione e di monitoraggio dei movimenti franosi e delle piene, attesi e/o in atto in tali aree ed in particolare nei punti critici già identificati;
- i necessari servizi di contrasto nel tempo reale, cioè di pronto intervento e prevenzione non strutturale.

Quanto sopra dovrà essere fatto sulla base:

- delle linee guida e dei programmi regionali di previsione e prevenzione di cui alla legge n. 225/92;
- dei piani di bacino e/o dei piani di bacino stralcio di cui alla legge n. 183/89;
- dei piani di tutela delle acque di cui al decreto legislativo n. 152/99;
- dei piani per l'assetto idrogeologico di cui alla legge n. 267/98;
- dei piani territoriali di coordinamento provinciale.

Ai fini di una migliore individuazione, conoscenza e conseguente previsione dei possibili effetti, gli Enti pubblici, le Province ed i Comuni potranno, secondo le direttive e di concerto con la Regione stessa, potenziare il sistema di monitoraggio meteo-pluvioidrometrico afferente al Centro Funzionale decentrato per l'osservazione di eventi localizzati e particolarmente intensi e la migliore definizione delle potenzialità previsionali a breve termine rese disponibili dalla rete radarmeteorologica nazionale.

I livelli di criticità

Per il rischio idrogeologico, i livelli di moderata ed elevata criticità dovranno essere stabiliti, speditivamente, almeno in base al superamento da parte delle precipitazioni, previste e/o strumentalmente osservate, delle corrispondenti soglie pluviometriche, differenziate nelle diverse zone di allerta sulla base di criteri che tengono conto, tra l'altro, del numero di aree a rischio elevato o molto elevato per unità di superficie presenti in ciascuna zona di allerta e dell'estensione di territorio da queste coinvolto relativamente all'estensione della zona d'allerta stessa.

Per quanto riguarda il rischio idraulico, i livelli di moderata e di elevata criticità dovranno essere stabiliti, speditivamente, almeno in base al superamento delle soglie idrometriche relative,rispettivamente, alla piena ordinaria ed alla piena straordinaria da parte dal livello idrico del corso d'acqua, previsto e/o osservato.

Tuttavia la definizione dei livelli di moderata ed elevata criticità per le aree esposte a rischio elevato e molto elevato, è stabilita sulla base degli scenari d'evento che nel tempo reale dovessero manifestarsi a scala locale, anche a seguito di cause diverse, così come descritto e differenziato per il rischio idrogeologico ed il rischio idraulico ai punti successivi.

Scenari d'evento e di criticità idrogeologiche

La difficoltosa prevedibilità dei fenomeni franosi, anche a causa di una non necessariamente immediata consequenzialità temporale tra l'evento meteorologico intenso e l'innescarsi del movimento gravitativo di versante, impone di dedicare la massima attenzione sia alle fasi che precedono e accompagnano l'evento, tra le quali è da intendersi la previsione delle situazioni locali oltre a quelle generali di area vasta, sia a quelle che è necessario protrarre anche dopo la fine dell'evento stesso.

Gli scenari di rischio e la loro evoluzione nel tempo reale dovranno quindi, e per quanto possibile, essere formulati anche sulla base di specifiche e dettagliate osservazioni effettuate sul campo, le quali potranno essere opportunamente affidate ed organizzate anche nell'ambito dei piani comunali d'emergenza.

Gli scenari di moderata ed elevata criticità, stabiliti per le zone d'allerta interessate, devono essere localmente confermati o modificati sulla base dell'osservazione anche speditiva di:

- sintomi quali fessure, lesioni, variazioni della superficie topografica connessi a piccoli movimenti franosi diffusi e/o ai maggiori corpi di frane attive e quiescenti;
- evidenze connesse a movimenti franosi già diffusamente innescati e/o in atto.

Tali scenari possono essere determinati, altresì, da altri eventi non dominati dalla piovosità, quali, in presenza d'innescamento consistente e diffuso, dall'innalzamento repentino delle temperature medie anche in presenza di forti venti, con il conseguente e rapido scioglimento degli accumuli nevosi, oppure, da eventi sismici, primari e/o secondari, superiori ad una individuata soglia di magnitudo e tali da manifestare risentimenti anche nelle aree ad elevato e molto elevato rischio idrogeologico.

Il presidio territoriale idrogeologico

Attivata una fase di attenzione e quindi una generale sorveglianza dell'evento da parte del Centro Funzionale decentrato, nel caso in cui la criticità cresca rapidamente verso livelli moderati e/o sia stata dichiarata aperta una fase almeno di pre-allarme da parte dell'Autorità a tal fine competente, si devono avviare le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio soprattutto molto elevato, attivando il presidio a vista dei potenziali e/o manifesti movimenti franosi.

Nel caso di criticità rapidamente crescente verso livelli elevati e/o sia stata dichiarata aperta una fase di allarme da parte dell'Autorità a tal fine competente, tali attività di presidio territoriale idrogeologico dovranno essere:

- i. intensificate, specializzate ed estese anche alle aree esposte e rischio elevato;
- ii. mantenute in essere, anche in forma ridotta e nelle sole aree ritenute potenzialmente esposte a maggiore rischio, per le 24 ore successive al dichiarato esaurimento dell'evento meteorologico stesso.

A tali attività possono partecipare i Corpi dello Stato ed il Volontariato, organizzati anche su base regionale, provinciale e comunale, gli enti pubblici e privati preposti alla bonifica, alla difesa del suolo e del territorio, nonché alla gestione della viabilità stradale e ferroviaria e, se del caso, dell'energia.

Le Regioni provvederanno ad organizzare un efficace ed efficiente servizio di presidio territoriale idrogeologico individuando i soggetti responsabili del coordinamento e della gestione del servizio stesso.

Scenari d'evento e di criticità idraulica

La prevedibilità dei fenomeni alluvionali è generalmente possibile quando essi siano legati ad eventi di piena che interessano le aste dei principali corsi d'acqua.

Per i corsi d'acqua secondari, quali quelli che sottendono bacini idrografici di dimensioni inferiori ai 400 Km², la prevedibilità può al più avvenire in senso statistico e, comunque, la disponibilità di misure idrometriche in tempo reale consente soltanto la validazione dei modelli previsionali ed il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi in atto.

Quando gli eventi di piena interessano corsi d'acqua a carattere torrentizio, non arginati, facenti parte del reticolo idrografico secondario e, in particolare, di sub-bacini montani e collinari caratterizzati da tempi di corrivazione molto brevi, da fenomeni di sovralluvionamento che possono significativamente modificare l'evoluzione dell'evento e da più limitata densità delle reti di monitoraggio, la previsione del fenomeno alluvionale è difficoltosa e meno affidabile.

Analogamente, allo stato attuale, non sono prevedibili con sufficiente accuratezza ai fini dell'allertamento, gli eventi pluviometrici intensi di breve durata, che riguardano porzioni di territorio limitate a poche decine di chilometri quadrati e che risultano critici per il reticolo idrografico minore e per le reti fognarie.

In tali casi l'attività del Centro Funzionale si esplica nella fase di monitoraggio e sorveglianza che, con l'ausilio dei radar meteorologici e delle reti pluvioidrometriche e mediante procedure di "now casting" per la previsione

dell'evoluzione dell'evento a brevissimo termine, deve cercare di condurre all'immediata localizzazione territoriale e circoscrizione dell'evento in atto.

Ai fini della pianificazione d'emergenza, tra le aree da considerarsi esposte a un rischio idraulico elevato e molto elevato, oltre a quelle perimetrare ai sensi della legge n. 267/1998 e successive modificazioni e suscettibili di inondazione in caso di eventi alluvionali, sono da considerarsi quelle derivabili dal calcolo dell'onda di sommersione conseguente all'ipotetico collasso delle opere di ritenuta o ad una errata manovra delle opere di scarico delle stesse ai sensi delle circolari del Ministero dei Lavori Pubblici, n. 352 del 4 dicembre 1987 e n. 1125 del 28 agosto 1986.

Governo delle piene

Al fine di predisporre, con maggior cura e dettagliatamente, le attività necessarie alla prevenzione ed alla riduzione del rischio idraulico nel caso di eventi di piena, anche in presenza di opere trasversali e di invasi di ritenuta in alveo e di criticità significative lungo i corsi d'acqua, le Regioni, con il concorso, se del caso, del Dipartimento della protezione civile, devono assolvere ad un adeguato governo delle piene, a cui devono concorrere le attività di:

- previsione, monitoraggio e sorveglianza poste in essere attraverso la rete dei Centri Funzionali;
- presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture e/o soggetti regionali e/o provinciali che, se non altrimenti già regolato e predisposto dalle Regioni stesse, inglobano le attività degli attuali servizi di piena e di pronto intervento idraulico e ne estendono l'efficacia a tutti i corsi d'acqua di qualsiasi categoria che presentino criticità tali da originare aree a rischio elevato o molto elevato;
- regolazione dei deflussi, oggi affidate al solo documento di protezione civile di cui alla Circolare DSTN/2/7019 del 19 marzo 1996 e prive di un reale governo organizzato alla luce del nuovo quadro legislativo vigente.

Le Regioni, in forma singola oppure d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ed i compiti di Autorità di protezione civile per la gestione delle piene nel caso di eventi che coinvolgano bacini idrografici d'interesse rispettivamente regionale, oppure, interregionale e nazionale e che per loro natura ed estensione comportino l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria.

Nel caso di eventi di piena che, per l'intensità e l'estensione anche degli effetti, presentino la possibile necessità di dover essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, alle funzioni ed ai compiti di tale Autorità concorre anche il Dipartimento della protezione civile.

Nel caso di eventi di piena che coinvolgano bacini di interesse interregionale e/o nazionale, il Dipartimento della protezione civile promuove ed indirizza comunque, anche attraverso la rete dei Centri Funzionali, l'interscambio e la condivisione delle informazioni tra tutti i soggetti interessati al governo della piena.

Anche a tal fine, le Regioni interessate, d'intesa tra loro e sentito il Dipartimento della protezione civile, dovranno stabilire tra i Centri Funzionali interessati e per ciascun bacino idrografico, un accordo per la gestione e la

condivisione delle informazioni e dei dati, della previsione e della sorveglianza nel tempo reale sia a scala di bacino che a scala regionale e provinciale.

Altresì alle attività dell'Autorità di protezione civile per il governo delle piene concorrono, se del caso, e quale affiancamento tecnico - scientifico, oltre al Centro Funzionale di riferimento:

- l'Autorità di bacino interessata sia per la pianificazione che per la caratterizzazione delle criticità idrauliche e del rischio residuo persistente a scala di bacino;
- il Registro italiano dighe per la sicurezza e la funzionalità delle dighe.

Il presidio territoriale idraulico

Il servizio di piena e di pronto intervento idraulico, disciplinati dal R.D. n. 523/1904 e dal R.D. n. 2669/1937, per i tronchi fluviali classificati di prima e seconda categoria, è una attività prevalentemente di monitoraggio osservativo e non strumentale nel tempo reale, nonché di contrasto della pericolosità e degli effetti conseguenti al manifestarsi di un evento di piena che potrebbe dare origine ad un evento alluvionale.

Per l'evidente consequenzialità degli effetti che, generandosi a monte si ripercuotono nelle zone vallive, ne consegue che il servizio di piena e di pronto intervento idraulico non può essere limitato ai soli tronchi ove siano presenti opere idrauliche classificate di I e II categoria, ma deve essere esteso a tutte le situazioni di acclarata criticità e possibile pericolosità idraulica presenti nell'ambito dell'intero reticolo idrografico del bacino.

Qualora il servizio di piena e di pronto intervento idraulico, trasferito alle Regioni dal decreto legislativo n. 112/98, non sia stato ancora definito nell'ambito di piani e programmi dalle Autorità di bacino territorialmente competenti, né altrimenti regolato ed organizzato dalle Regioni, dovrà venire predisposto all'interno di una più generale attività di presidio territoriale idraulico, secondo la normativa regionale in materia, sia di protezione civile che di difesa ed uso del suolo e delle acque, nonché secondo le indicazioni del presente atto ed i criteri di massima per la pianificazione d'emergenza già emanati dal Dipartimento della protezione civile.

Complessivamente, il presidio territoriale idraulico, esteso alle aree classificate ad elevato e molto elevato rischio idrogeologico ed idraulico pertinenti il reticolo idrografico, consiste in attività di:

- rilevamento, a scadenze prestabilite, dei livelli idrici del corso d'acqua agli
- idrometri regolatori, se non altrimenti e funzionalmente organizzato da parte del Centro Funzionale decentrato, al fine di rilevare il livello di criticità dell'evento di piena in atto;
- osservazione e controllo dello stato delle arginature, se presenti, e ricognizione delle aree potenzialmente inondabili, soprattutto nei punti definiti preventivamente "idraulicamente critici", anche al fine di rilevare situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque;
- pronto intervento idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 e primi interventi urgenti ai sensi della legge n. 225/1992, tra cui la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici,

che possono impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate.

A tali attività è auspicabile partecipino i Corpi dello Stato ed il Volontariato, organizzati anche su base regionale, provinciale e comunale, gli enti pubblici e privati preposti alla bonifica, alla difesa del suolo e del territorio, alla gestione di opere idrauliche e per l'irrigazione e la regolazione delle acque, nonché alla gestione della viabilità.

Il presidio territoriale idraulico è auspicabile sia affidato dalle Regioni interessate a soggetti responsabili del coordinamento e della gestione del servizio stesso in ambiti territoriali provinciali.

Le Regioni, in forma singola o associate tra loro, garantiranno l'organizzazione e lo svolgimento funzionale del presidio territoriale idraulico nel rispetto del criterio di conservazione dell'unitarietà del bacino idrografico.

Attivata una fase di attenzione e quindi una generale sorveglianza dell'evento da parte del Centro Funzionale decentrato, nel caso di criticità rapidamente crescente verso livelli moderati e/o sia stata dichiarata aperta una fase di pre-allarme del sistema della protezione civile da parte dell'Autorità a tal fine competente, il gestore del presidio territoriale idraulico, informato dal Centro Funzionale e definitivamente allertato dall'Autorità a tal fine responsabile, si predispone ad avviare le attività del servizio ed in particolare avvia il rilevamento a scadenze prestabilite dei livelli idrici dei corsi d'acqua già interessati da criticità moderate.

Nel caso lo scenario d'evento evolva verso una elevata criticità e/o sia stata dichiarata aperta una fase di allarme del sistema della protezione civile da parte dell'Autorità a tal fine competente, il soggetto responsabile del presidio territoriale idraulico, informato tempestivamente in tal senso dal Centro Funzionale dovrà:

- intensificare e rafforzare il controllo dell'evolversi dei livelli idrici lungo il corso d'acqua per assicurarsi che un evento intenso nelle zone montane e/o collinari non abbia conseguenze pericolose sui tratti vallivi, sia per sormonto e/o rottura arginale o di infrastrutture trasversali, sia per ostruzione delle luci di ponti a causa dell'eccessivo materiale trasportato;
- attivare il pronto intervento idraulico ed i primi interventi urgenti, qualora, si manifestino dei danneggiamenti delle opere idrauliche di difesa, oppure degli elementi significativi di disturbo della corrente di piena quali frane in alveo ed ostruzioni temporanee.

Qualora gli scenari di criticità siano stabiliti sulla base dei livelli di guardia indicati dagli idrometri regolatori, e, conseguentemente, la sequenza delle specifiche procedure per il servizio di piena e pronto intervento idraulico si attivino al loro raggiungimento, tali "guardie" devono essere preventivamente rese note ai Centri Funzionali e alle Autorità preposte alla formazione dei piani di emergenza provinciali e comunali potenzialmente interessati dall'evento di piena da monte verso valle e, quindi, adeguatamente ed univocamente relazionati sia alle soglie ed ai livelli di criticità utilizzati dai Centri Funzionali che ai livelli d'allerta dei piani d'emergenza stessi.

Ulteriori procedure operative e linee guida per i presidi territoriali

Sia nel caso di presidio territoriale idrogeologico che idraulico, valgono le seguenti procedure operative e linee guida. I soggetti responsabili del presidio territoriale saranno tempestivamente allertati dalla Regione secondo proprie procedure, che auspicabilmente coinvolgeranno almeno le Autorità responsabili dei piani d'emergenza provinciali e/o comunali.

A tal fine e per le più generali finalità del presidio territoriale, le Regioni predispongono delle linee guida, definendo anche le procedure, le modalità e i contenuti delle comunicazioni tra i soggetti responsabili e coinvolti nell'attivazione dei piani d'emergenza comunali e provinciali ed i soggetti responsabili del presidio territoriale.

Sulla base di tali linee guida il soggetto responsabile del presidio territoriale:

- predispone il servizio, la cui organizzazione funzionale ed operativa dovrà essere resa nota, oltre che alla Regione ed al Centro Funzionale decentrato, al Dipartimento della protezione civile ed all'Autorità di bacino territorialmente competente, nonché essere recepita per quanto di interesse nei piani d'emergenza provinciali e comunali;
- gestisce in piena autonomia tutte le attività del presidio, informandone tuttavia con continuità la stessa Autorità responsabile del suo allertamento ed il Centro Funzionale decentrato;
- garantisce che tutte le osservazioni strumentali e non, provenienti da personale specializzato dei Corpi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e dal Volontariato, siano trasmesse anche alla Regione ed in particolare al Centro Funzionale decentrato.

-

Il gestore del presidio territoriale può, per l'espletamento delle proprie attività, richiedere personale ai Comuni ed al Volontariato, rispettivamente, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo n.112/1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 613/1995.

La regolazione dei deflussi

Al fine di individuare le misure per contrastare gli effetti delle piene in un bacino idrografico nel quale sono presenti invasi artificiali, ancorché destinati alla produzione di energia e/o all'approvvigionamento primario di risorsa idrica, nonché al fine di rendere quanto più compatibili possibile i legittimi interessi dei gestori con le finalità di protezione civile, deve essere organizzata una adeguata attività di regolazione dei deflussi.

L'Autorità responsabile del governo delle piene dovrà assicurare, con il concorso dei Centri Funzionali, delle Autorità di Bacino, del Registro italiano dighe, degli Uffici territoriali di Governo, delle Autorità responsabili dei piani d'emergenza provinciali, dei soggetti responsabili del presidio territoriale ed attraverso i gestori di opere idrauliche, sia di ritenuta che di regolazione, presenti nel bacino idrografico, se possibile, la massima laminazione dell'evento di piena, atteso o in atto, e lo sversamento in alveo di portate non pericolose per i tratti del corso

d'acqua a valle delle opere stesse e/o compatibili con i piani d'emergenza delle province coinvolte dall'evento stesso.

A tal fine deve essere primariamente valutata, attraverso studi specifici, l'influenza che possono esercitare i volumi accumulabili nei suddetti invasi sulla formazione e propagazione dell'onda di piena a valle; in base ai risultati di tali valutazioni ed alle condizioni di esercizio delle singole dighe, devono essere individuati quegli invasi che potrebbero essere effettivamente utili alla laminazione delle piene e quindi ad una riduzione del rischio idraulico a valle degli invasi stessi.

Piano di laminazione

Per tali invasi le Regioni, con il concorso tecnico dei Centri Funzionali decentrati, dell'Autorità di bacino e del Registro italiano dighe, d'intesa con i gestori, sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, predisporranno ed adotteranno un piano di laminazione preventivo.

Per diversi e possibili prefigurati scenari d'evento e per ciascuna diga, il piano di laminazione deve prevedere le misure e le procedure da adottare che, pur definite tenendo in buon conto sia la mitigazione degli effetti a valle dell'invaso, sia la sicurezza delle opere, sia l'esigenza di utilizzazione dei volumi invasati, non possono comunque non essere finalizzate alla salvaguardia della incolumità della vita umana, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente territorialmente interessati dall'evento.

Vista la circolare DSTN/2/22806 del 13 dicembre 1995 che stabilisce a carico dei concessionari o proprietari delle opere di sbarramento l'obbligo di valutare la massima portata di piena transitabile in alveo a valle dello sbarramento e contenuta nella fascia di pertinenza fluviale come delimitata dalla competente Autorità di bacino, possono essere individuate due diverse procedure, definite per brevità programma statico e programma dinamico, che consentano di rendere disponibile con un adeguato anticipo i volumi preventivamente definiti o comunque utili ai fini della laminazione della piena.

Il programma statico, di breve periodo, prevede il mantenimento, con continuità e durante i periodi dell'anno valutati critici per il verificarsi di eventi di piena, di una quota di invaso minore della quota d'esercizio autorizzata.

Il programma dinamico, cioè nel tempo reale, prevede l'esecuzione di manovre preventive e/o nel corso dell'evento in atto da attivare sulla base di previsioni quantitative delle precipitazioni sul bacino a monte e dei conseguenti deflussi attesi all'invaso, nonché sulla base dello stato dell'invaso e della portata territorialmente sostenibile a valle dello stesso.

Tali manovre, come già ricordato, potrebbero rendere necessaria comunque l'attivazione del piano di emergenza a valle della diga stessa.

I documenti di protezione civile già redatti ai sensi della circolare DSTN/2/7019 del 19 marzo 1996 devono intendersi modificati ed integrati con le disposizioni del presente atto.

L'Unità di comando e controllo

Tenuto conto che nei bacini dichiarati di interesse interregionale e nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, in cui siano presenti opere di ritenuta iscritte nel Registro italiano dighe, il governo e la gestione dei deflussi durante un evento di piena comporta il concorso di molte amministrazioni statali, regionali e locali afferenti al bacino, e che tale evento, per i possibili e conseguenti effetti, è altresì da ritenersi di livello nazionale, il Dipartimento, le Regioni interessate costituiranno una Unità di comando e controllo che si rappresenterà come l'Autorità di protezione civile per il governo delle piene.

Le Regioni interessate, d'intesa tra loro, sentito il Dipartimento della protezione civile, dovranno decidere la sede e la procedura di costituzione, convocazione e funzionamento dell'Unità di comando e controllo, presso la quale potranno altresì delegare unitariamente ad un unico soggetto la propria rappresentanza.

Quindi, tra l'altro, tale Unità potrà anche concretizzarsi in specifici accordi tra le parti che individuino i soggetti e i recapiti di volta in volta competenti, stabilendo il flusso delle informazioni e le modalità di formazione della decisione.

Alle attività di tale Unità concorreranno, secondo quanto stabilito dalle Regioni d'intesa tra loro, sentito il Dipartimento:

- il Centro Funzionale di riferimento per la condivisione delle informazioni e dei dati, la previsione e la sorveglianza nel tempo reale sia a scala di bacino che a scala regionale e provinciale;
- l'Autorità di bacino interessata sia per la pianificazione che per la caratterizzazione delle criticità idrauliche e del rischio residuo persistenti a scala di bacino;
- il Registro italiano dighe per la sicurezza e la funzionalità delle dighe.

Nel caso in cui emergano in seno all'Unità pareri tra loro discordanti, il Dipartimento, espletato ogni possibile tentativo per individuare in tempo reale con l'evolversi dell'evento una condivisa sintesi operativa, eserciterà le funzioni di sussidiarietà e/o i poteri sostitutivi dello Stato.

Al fine di garantirne l'operatività, attraverso il Centro Funzionale di riferimento, all'Unità di comando e controllo dovranno pervenire tutte le informazioni in possesso dei Centri Funzionali, dei gestori del presidio territoriale idraulico e degli invasi e degli Uffici territoriali di Governo di riferimento, cioè quelli nel cui territorio ricadono le dighe interessate dalle misure adottate per contrastare l'evento di piena atteso e/o in atto.

I gestori degli invasi sono tenuti a trasmettere in tempo reale i dati di monitoraggio dell'invaso e delle manovre effettuate sugli organi di scarico, non già trasmessi alle Regioni competenti.

Il Dipartimento li renderà tempestivamente disponibili al Registro italiano dighe, al Centro Funzionale di riferimento secondo procedure concordate e stabilite d'intesa tra il Dipartimento stesso, il Registro italiano dighe e le Regioni interessate.

Le manovre previste dal documento di protezione civile e/o dal programma statico e dal piano di laminazione potranno essere direttamente eseguite dal gestore dopo averne dato comunicazione all'Ufficio compartimentale del Registro italiano dighe e all'Ufficio territoriale del Governo di riferimento, che, presone atto,

dovrà comunque autorizzare amministrativamente la manovra stessa, dandone comunicazione al Dipartimento ed alla Regione.

Le manovre attuate dal gestore, ancorché contemplate dal piano di laminazione o dal documento di protezione civile, che prevedano lo svuotamento preventivo di volumi idrici al fine di migliorare la capacità di laminazione degli invasi, dovranno comunque essere autorizzate amministrativamente dall'Ufficio territoriale di Governo di riferimento.

Nel caso di criticità moderata o elevata, l'Ufficio territoriale del Governo di riferimento:

- i. darà comunicazione della manovra e dell'autorizzazione all'Unità di comando e controllo che prenderà atto della sua attuazione;
- ii. coordinerà le azioni ed i flussi informativi previsti dal documento di protezione civile e/o indicati dalla stessa Unità, interagendo attivamente, quando del caso, con l'Autorità preposta al governo del Piano d'emergenza provinciale.

Nel caso in cui il gestore, anche ai fini di salvaguardare l'opera, le popolazioni ed i beni a valle della diga, proponga di operare sia una manovra preventiva contemplata dal programma dinamico che una manovra in difformità a quanto rappresentato nel documento di protezione civile e/o nel piano di laminazione, dovrà darne comunicazione all'Unità di comando e controllo attraverso l'Ufficio territoriale del Governo di riferimento.

L'Unità di comando e controllo, valutata in tempo reale la legittimità e/o la sostenibilità della proposta con il concorso tecnico del Centro Funzionale di riferimento, dell'Autorità di bacino e del Registro italiano dighe, trasmetterà il suo consenso all'Ufficio territoriale del Governo di riferimento, che, presone atto, autorizzerà anche amministrativamente il gestore dell'invaso a procedere.

Nel caso l'Unità di comando e controllo dissenta dalla proposta fatta, attraverso il Centro Funzionale di riferimento e con il concorso tecnico dell'Autorità di bacino e del Registro italiano dighe, concerterà con il gestore una nuova proposta, sino a quando, pervenuta ad un giudizio favorevole, trasmetterà il suo consenso all'Ufficio territoriale di Governo di riferimento.

I gestori degli invasi informeranno, tempestivamente e direttamente, i gestori del presidio territoriale idraulico della manovra autorizzata e da attuarsi.

L'Ufficio territoriale del Governo di riferimento informerà della manovra autorizzata e da attuarsi, gli Uffici territoriali del Governo interessati a valle.

Per i bacini di interesse regionale l'Autorità regionale di protezione civile per il governo delle piene, se del caso, potrà chiedere il concorso del Dipartimento per la costituzione dell'Unità di comando e controllo.

... omissis...

Roma, 27 febbraio 2004

Il Presidente: Berlusconi

Gazzetta Ufficiale N. 75 del 30 Marzo 2004

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2004, n.79

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
- Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la messa in sicurezza delle grandi dighe per le quali risulta assente il concessionario di derivazione o il richiedente la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva, tenuto conto che le stesse dighe costituiscono un potenziale rischio per le popolazioni a valle da salvaguardarsi ai fini della pubblica incolumita', nonche' la indifferibilita' di effettuare aggiornate verifiche sismiche ed idrologiche per consentire il completamento delle attivita' di rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe esistenti sul territorio nazionale, nonche' per altri interventi ed iniziative relativi a compiti istituzionali e di sicurezza della collettivita', affidati alla Protezione civile;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Individuazione di grandi dighe da mettere in sicurezza

1. Il Registro italiano dighe, sulla base del registro degli iscritti di cui all'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, nonche' delle risultanze dell'attivita' di vigilanza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua, predisponendo apposito elenco con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e dello stato delle opere, le dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per le quali non sia stata rinnovata o richiesta la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva della diga, cosi' da costituire una condizione di rischio per le popolazioni a valle. Ai fini delle disposizioni di cui al presente comma, per dismissione definitiva di una diga si intende la demolizione anche parziale dell'opera di sbarramento purché risulti garantita la sicurezza del sito.

2. L'elenco delle opere di cui al comma 1 e' comunicato dal Registro italiano dighe alle regioni, alle province autonome e alle autorita' di bacino territorialmente interessate, anche in relazione al rischio idraulico a valle. Le regioni, le province autonome e le autorita' di bacino segnalano al Registro italiano dighe la presenza nel loro territorio di eventuali altre dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di

cui al comma 1, tenendo anche conto delle risultanze dell'attività straordinaria di ricognizione lungo i corsi d'acqua di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Art. 2.

Interventi urgenti per la messa in sicurezza

1. Alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle dighe di cui all'articolo 1 si provvede mediante l'adozione di ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con contestuale nomina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della medesima legge n. 225 del 1992, di uno o più Commissari delegati, di comprovata professionalità tecnico-scientifica o amministrativa, a cui affidare l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla eliminazione delle situazioni di pericolo e che possono avvalersi anche dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti (S.I.I.T.), territorialmente competenti, di cui all'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Le determinazioni commissariali sono adottate previa acquisizione del motivato parere tecnico vincolante del Registro italiano dighe.

2. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono autorizzati contributi quindicennali ai mutui che l'ente Registro italiano dighe può stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali, rispettivamente pari a Euro 1.570.000 a decorrere dall'anno 2005 e a Euro 785.000 a decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Registro italiano dighe effettua il riparto dei fondi tra i commissari delegati, sentito il Comitato di alta vigilanza di cui all'articolo 3.

4. All'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo le parole: «livello sovraregionale» sono inserite le seguenti: «non più di».

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Monitoraggio degli interventi e disposizioni per il Registro italiano dighe

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Comitato di alta sorveglianza, con il compito di monitorare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, verificando il rispetto della tempistica, al fine di assicurare il più celere superamento delle diverse situazioni di rischio. Il Comitato è composto da cinque esperti, di

comprovata capacita' ed esperienza, di cui quattro designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individuati tra il personale delle magistrature amministrativa e contabile, dell'Avvocatura dello Stato e dei settori dell'universita' e della ricerca, ed uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I compiti di segreteria sono svolti dal Registro italiano dighe nell'ambito dell'attivita' ordinaria del personale, senza maggiori oneri ne' deroghe al contratto collettivo. I compensi dei componenti del Comitato di alta sorveglianza sono definiti con il decreto di nomina; i relativi oneri sono imputati al bilancio del Registro italiano dighe.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Per il potenziamento del Registro italiano dighe, finalizzato allo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto e con riguardo anche all'esigenza di effettuare, presso le sedi dell'Ente, attivita' di monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica, anche nell'interesse del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa, per l'anno 2004, di Euro 2,5 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, collabora con il Registro italiano dighe per l'espletamento delle attivita' di cui al presente decreto, sulla base di appositi accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Registro italiano dighe, ai fini della valutazione delle condizioni di sicurezza delle dighe esistenti, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, determina, con apposito elenco, le dighe da sottoporre a verifica sismica ed idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di sicurezza idraulica, anche sulla base di quanto previsto

dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

2. Il Registro italiano dighe provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla redazione di norme tecniche per la verifica sismica delle dighe di cui al comma 1, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le procedure di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. Le verifiche di cui al comma 1, effettuate a cura e carico del concessionario dell'opera ovvero del richiedente la concessione o del soggetto che, anche in assenza di concessione, esercisce l'opera, sono trasmesse, entro novanta giorni dalla data di adozione delle norme tecniche di cui al comma 2, al Registro italiano dighe per la relativa approvazione.

4. Il Registro italiano dighe richiede, ove necessario, ai soggetti di cui al comma 3 la redazione del progetto degli interventi per l'incremento delle condizioni di sicurezza delle opere. I tempi per l'approvazione tecnica di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono ridotti a novanta giorni.

Art. 5.

Finanziamento di interventi urgenti di protezione civile

1. Le somme derivanti dal netto ricavo del mutuo contratto con le risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, possono essere utilizzate per il finanziamento, sulla base di apposita determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di ulteriori finalita' di protezione civile per le quali non sussiste specifica autorizzazione di spesa. Le predette somme affluiscono al Fondo per la protezione civile.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2004

CIAMPI

Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri

Lunardi,
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze

Mazzella,
Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

**Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito con legge 27 luglio 2004, n. 186 (art. 5)**

Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse

(Testo coordinato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 199 del 25-8-2004 - Supplemento Ordinario n. 146)

Testo del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (in *Gazzetta Ufficiale*, parte I, n. 124 del 28 maggio 2004), **coordinato con la legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186** (in *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2004 - Suppl. Ord. n. 131), **recante: «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse».**

...omissis...

AVVERTENZA:

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 5.

Normative tecniche in materia di costruzioni

1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, **((secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari))**, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. **((Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del Registro italiano dighe, da inviare entro trenta giorni dalla richiesta.))**

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile.

...omissis...

Gazzetta Ufficiale N. 269 del 16 Novembre 2004

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 30 giugno 2004

Criteria per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI e IL MINISTRO DELLE

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 40, commi 2, 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, il quale prevede che le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi siano effettuate secondo un progetto di gestione predisposto sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole e il Ministro delegato della protezione civile;

Visto decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001, che trasferisce dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente la Direzione generale della difesa, del suolo e gli uffici con compiti in materia di gestione e tutela delle risorse idriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con nota prot. n. DPC/CG/0014811 del 19 marzo 2004;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, resa nella riunione del 29 aprile 2004;

Decreta:

Art. 1.
Finalità

1. Il presente decreto detta i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'art. 40, commi 2 e 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo.

2. Per gli sbarramenti non soggetti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e successive modifiche ed integrazioni, le regioni stabiliscono, in relazione alle caratteristiche degli sbarramenti stessi e dei corpi idrici interessati, quali di essi debbano essere sottoposti agli obblighi del presente decreto e quali norme siano da applicare. Le attività di svaso, sfangamento e spurgo non devono comunque pregiudicare la qualità dell'acqua invasata e del corpo recettore.

3. In assenza della specifica disciplina regionale, decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni seguenti si applicano anche alle fattispecie del comma 2.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:

- a) «vaso»: svuotamento totale o parziale dell'invaso mediante l'apertura degli organi di scarico o di presa;
- b) «sfangamento o sghiaiamento»: operazione per rimuovere il materiale sedimentato nel serbatoio;
- c) «spurgo»: operazione di sfangamento che fa esitare a valle, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di scarico, o, eventualmente, di presa, il materiale solido sedimentato;
- d) «asportazione di materiale a bacino vuoto»: operazione di sfangamento che utilizza macchine per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;
- e) «asportazione di materiale a bacino pieno»: operazione di sfangamento che utilizza sistemi di pompaggio o di dragaggio;
- f) «organo di presa»: complesso di apparecchiature e strutture atte a consentire, con comando volontario o automatico, la derivazione dell'acqua accumulata nell'invaso;
- g) «organo di scarico o di sicurezza»: complesso di apparecchiature e strutture atte a consentire, con comando volontario o automatico, il rilascio di acqua a valle dello sbarramento;
- h) «prove di funzionamento degli organi di scarico»: verifiche periodiche atte a controllare la funzionalità degli organi stessi, eseguite in ottemperanza alla normativa vigente;
- i) «amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento»: l'amministrazione di cui all'art. 89, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e l'amministrazione di cui all'art. 91, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle attribuzioni previste da tali articoli;
- l) «gestore»: il titolare della concessione di derivazione o richiedente la stessa oppure, se soggetto diverso, il gestore dello sbarramento.

Art. 3.
Progetto di gestione

1. Il progetto di gestione, predisposto dal gestore e approvato dalle regioni, previo parere preventivo dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, è finalizzato a definire il quadro previsionale delle operazioni di vaso, sfangamento e spurgo connesse con le attività di manutenzione dell'impianto, da eseguirsi anche per stralci, per assicurare il mantenimento ed il graduale ripristino della capacità utile, propria dell'invaso e per garantire prioritariamente in ogni tempo il funzionamento degli organi di scarico e di presa, nonchè a definire i provvedimenti da porre in essere durante le suddette operazioni per la prevenzione e la tutela delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dello sbarramento, conformemente alle prescrizioni contenute nei piani di tutela delle acque e nel rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati. Copia del progetto deve essere conservata presso l'ufficio locale del gestore a disposizione dell'autorità preposta al controllo. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 e dalle successive disposizioni d'attuazione.

2. Il progetto di gestione contiene di norma le seguenti informazioni:

- a) il volume di materiale solido sedimentato nel serbatoio al momento della redazione del progetto ed il volume medio di materiale solido che sedimenta in un anno nel serbatoio;
- b) le caratteristiche qualitative dei sedimenti sia fisiche, ricavate da analisi di classificazione granulometrica, che chimiche, anche in termini di inquinanti presenti, necessarie per ottenere, fra l'altro, informazioni sulla provenienza del materiale solido sedimentato nel serbatoio, sulla erodibilità dei suoli del bacino idrografico sotteso dallo sbarramento e sulla influenza delle attività antropiche che gravitano sul medesimo bacino idrografico, nonchè, ove necessario, il saggio biologico per evidenziare eventuali effetti tossici;

- c) le caratteristiche qualitative, ricavate da analisi, di colonne d'acqua sovrastanti il materiale depositato;
- d) la quantità e la qualità del materiale solido in sospensione nelle acque normalmente rilasciate nel corpo idrico a valle dello sbarramento;
- e) quantità e qualità del materiale solido che si avrebbe in sospensione nel corso d'acqua di valle in occasione di morbidie in assenza dello sbarramento;
- f) modalità e tempi per il ripristino della capacità utile del serbatoio; tali attività devono comunque concludersi entro la scadenza della concessione.

Le indagini qualitative di cui alle lettere b), c) e d) devono essere effettuate in conformità alle disposizioni contenute nel titolo II, capi I e II, e negli allegati del decreto legislativo n.152 del 1999. E' comunque obbligatoria la ricerca degli inquinanti nei sedimenti di cui all'allegato 1 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 1999.

3. Nel caso di asportazione di materiale a bacino pieno o vuoto, il progetto di gestione indica anche:

- a) il volume di materiale solido che si prevede di rimuovere dal serbatoio;
- b) le modalità di rimozione del materiale;
- c) la caratterizzazione qualitativa del materiale solido da rimuovere;
- d) le modalità di dislocazione ovvero di smaltimento del materiale rimosso, da individuare in relazione alle caratteristiche dell'ambiente destinato a ricevere i materiali asportati, o altra sua riutilizzo consentita considerando, tra l'altro, in relazione alle sue caratteristiche di qualità, l'utilizzo per colmate, l'ammendamento per terreni agricoli, l'utilizzo per riprofilare porzioni della morfometria dell'alveo fluviale in relazione alle specifiche caratteristiche della zona d'alveo interessata;
- e) le aree di dislocazione del materiale rimosso che devono essere poste in condizioni di sicurezza idraulica sia per quanto riguarda la stabilità degli ammassi, sia per quanto riguarda l'esposizione a fenomeni erosivi, sia in caso di dislocazione in aree golenali, per quanto riguarda il verificarsi di piene del fiume;
- f) la verifica preventiva della fattibilità delle soluzioni prescelte, secondo i criteri definiti nello stesso progetto di gestione in relazione alle specifiche caratteristiche della zona d'alveo interessata.

4. Nel caso di rilascio a valle dei sedimenti, il progetto di gestione indica anche:

- a) i livelli e la persistenza delle concentrazioni che non possono essere superati durante le attività di svaso, sfangamento e spurgo, compatibili con le prescrizioni contenute nei piani di tutela delle acque e con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici con specifico riferimento agli usi potabili e alla vita acquatica;
- b) il programma operativo delle attività di svaso ovvero di spurgo del serbatoio, che deve essere redatto tenendo conto dei cicli biologici delle popolazioni ittiche, con particolare riferimento al periodo riproduttivo e alle prime fasi di sviluppo, in modo da minimizzare gli effetti negativi sull'equilibrio del sistema acquatico a monte e a valle dello sbarramento, ove necessario potranno essere previsti adeguati interventi di ripopolamento delle specie ittiche, da porre a carico del gestore, per ripristinare le condizioni ecologiche antecedenti le operazioni di spurgo;
- c) il volume di materiale che, tramite corrente idrica carica di torbida, si prevede di rimuovere dal serbatoio per ciascuna operazione di spurgo;
- d) il volume d'acqua da rilasciare e la presunta portata media e massima nel rispetto dei limiti di concentrazione prefissati dallo stesso progetto di gestione, tenendo conto delle caratteristiche dell'invaso e del corso d'acqua di valle, per ciascuna operazione di svaso ovvero di spurgo;
- e) i sistemi di monitoraggio del corpo idrico ricettore a valle dello sbarramento prima, durante e dopo le operazioni di svaso ovvero di spurgo;
- f) l'elenco dei comuni rivieraschi interessati posti a valle dello sbarramento e compresi in una distanza prefissata nel progetto di gestione, misurata lungo l'asta fluviale, nonché quelli confinanti con l'invaso;
- g) l'indicazione delle tipologie degli effetti potenziali dovuti alle operazioni di svaso ovvero di spurgo, a valle dello sbarramento, e delle misure adottate per mitigarli, in relazione al rispetto

degli obiettivi di qualità nonché della salvaguardia delle popolazioni ed infrastrutture presenti a valle dell'invaso e nelle sue immediate vicinanze, della vita acquatica e degli altri usi della risorsa idrica, del regime idrologico nonché della capacità di tollerare accumuli temporanei dei materiali di sedimentazione;

h) le azioni di prevenzione per non pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso.

5. Il progetto di gestione, ove possibile, in conformità a quanto stabilito al comma 4, prevede scenari per l'utilizzazione degli scarichi di fondo in corrispondenza degli eventi di piena, in relazione alla possibilità di soddisfare le seguenti esigenze:

a) garantire comunque la funzionalità degli scarichi di fondo a fronte dei fenomeni di interrimento;

b) ricostituire il trasporto solido a valle degli sbarramenti;

c) modulare le condizioni di deflusso a valle degli sbarramenti, ricorrendo alle possibilità di laminazione dell'invaso.

6. Il progetto di gestione deve essere periodicamente aggiornato dal gestore, anche su richiesta dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, sulla base

della compatibilità delle operazioni di svaso, di sfangamento e di spurgo di ogni singolo impianto con il conseguimento degli obiettivi di qualità finali fissati dal decreto legislativo n. 152 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché sulla base delle nuove conoscenze acquisite in materia.

Art. 4.

Coordinamento delle operazioni

1. Le regioni, nel caso di diversi sbarramenti sullo stesso corso d'acqua o bacino idrografico, coordinano le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo connesse con le attività di manutenzione degli impianti, al fine di ottimizzare la gestione dei sedimenti.

Art. 5.

Esecuzione delle operazioni e comunicazioni

1. Almeno quattro mesi prima dell'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo il gestore ne dà comunicazione all'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Dipartimento nazionale della protezione civile all'Autorità di Bacino, alle regioni e agli enti locali interessati, fornendo un programma di sintesi delle attività previste.

2. Gli avvisi con i quali si informano la popolazione e tutti i soggetti interessati della prevista effettuazione delle manovre e delle eventuali cautele da adottare sono affissi agli albi pretori dei comuni interessati, nonché pubblicati per estratto su almeno un quotidiano a diffusione locale. Le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo devono essere effettuate nel rispetto di quanto indicato nel progetto di gestione, approvato ai sensi dell'art. 40, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 1999, e nel rispetto delle eventuali prescrizioni stabilite dalle regioni.

Art. 6.

Realizzazione di nuovi invasi ed altre disposizioni di applicazione del regolamento

1. I fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione, prescritti con circolare del Ministro dei lavori pubblici n. 352 del 4 dicembre 1987, relativi ai nuovi impianti devono essere corredati dal progetto di gestione di cui all'art. 3. Al fine di integrare i fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione già redatti ed approvati o in corso di approvazione, i gestori sono tenuti a redigere il relativo progetto di gestione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Manovre di emergenza e prove di funzionamento degli organi di scarico

1. Le previsioni del progetto di gestione non trovano applicazione per le manovre:
 - a) necessarie a garantire il non superamento dei livelli d'invaso autorizzati in occasione di eventi di piena;
 - b) di emergenza per la sicurezza e la salvaguardia della pubblica incolumità;
 - c) effettuate per speciali motivi di pubblico interesse, su disposizione dell'autorità competente;
 - d) effettuate per l'accertamento della funzionalità degli organi di scarico, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, su disposizione dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento.
2. L'esecuzione delle prove di funzionalità di cui al comma 1 è comunque subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la durata del deflusso deve essere limitata al tempo necessario al controllo dell'efficienza meccanica ed idraulica degli organi di scarico;
 - b) le manovre di apertura debbono avvenire in modo graduale al fine di evitare repentine modificazioni del regime idrologico e della qualità delle acque;
 - c) contestualmente alle predette operazioni, se necessario, viene assicurato al corpo idrico un deflusso tale da garantire il contenimento, ove tecnicamente possibile, dei valori di concentrazione dei materiali solidi presenti;
 - d) le prove di funzionamento non possono essere eseguite durante regimi di magra eccezionali del corpo idrico, ad eccezione dei casi di motivata necessità, secondo le prescrizioni a tutela dell'ambiente eventualmente indicate dalle regioni;
 - e) le prove di funzionamento devono essere eseguite avendo cura che lo scarico di fondo sia preferibilmente sotto pressione.

Art. 8.

Tutela della qualità delle acque invase

1. Nell'ambito del piano di tutela previsto dal decreto legislativo n. 152 del 1999 per i corpi idrici significativi, le regioni prevedono misure per la tutela delle acque invase e per il monitoraggio ambientale dei corpi idrici a monte e a valle dello sbarramento. Nel piano di tutela è altresì riportata una descrizione qualitativa e quantitativa delle attività antropiche che influenzano la qualità delle acque e sono stabilite le modalità per il controllo prima, durante e dopo le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo.
2. Le regioni fissano, nell'ambito del piano di tutela, in funzione degli obiettivi di qualità definiti per gli specifici corpi idrici, i livelli e la persistenza delle concentrazioni che non possono essere superati durante le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo, in modo da consentire le operazioni medesime senza arrecare danni irreversibili al corpo recettore.
3. Il gestore ha l'obbligo di prevedere nel progetto di gestione e di attuare tutte le operazioni di sfangamento necessarie a garantire la sicurezza dello sbarramento ed il corretto uso del serbatoio in relazione alle finalità per le quali è stata concessa l'utilizzazione dell'acqua pubblica.
4. Nel rispetto del comune interesse al mantenimento ed al ripristino della capacità utile propria dell'invaso, l'amministrazione concedente, il concessionario e gli altri soggetti interessati possono stipulare apposite intese finalizzate a contenere l'apporto di sedimenti e a consentire la migliore attuazione del progetto di gestione, con particolare riguardo allo sfangamento del bacino.

Art. 9.

Responsabilità e danno ambientale

1. Il gestore e il concessionario sono responsabili per i danni causati dall'apertura degli organi

di scarico e sono tenuti ad eseguire, a proprie spese, gli interventi prescritti dalle regioni e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in relazione alle rispettive competenze, con provvedimento motivato, per eliminare il danno e prevenirne la futura insorgenza.

Art. 10.

Inosservanza al progetto di gestione

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 54, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 1999, in caso di inosservanza del progetto di gestione, approvato ai sensi dell'art. 40, comma 5, del medesimo decreto legislativo o delle prescrizioni eventualmente stabilite in sede di approvazione, le regioni procedono, secondo la gravità della violazione, alla diffida del responsabile o alla revoca dell'approvazione.

Art. 11.

Disposizioni di salvaguardia

1. Sono fatte salve le competenze alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per i relativi adempimenti e sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2004
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle attività produttive
Marzano
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi

Gazzetta Ufficiale N. 36 del 14 Febbraio 2005

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 dicembre 2004

Disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per l'attività di vigilanza e di controllo svolta dal R.I.D.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

D.L 17 dicembre 2004

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136:
«Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro Italiano Dighe - RID, a norma dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;

Visto l'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che dispone, al comma 1, che i concessionari delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso;

Visto il comma 2 del citato art. 6 che dispone l'emanazione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un decreto per la disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo di cui al comma 1 del medesimo art. 6, nonché delle modalità di riscossione;

Visto il comma 3 del citato art. 6 che dispone che in sede di prima applicazione l'ammontare del contributo annuo e' commisurato in modo da assicurare la copertura delle spese di funzionamento del RID nonché una quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento, nella misura compresa tra il 50 ed il 70 per cento dei costi di funzionamento;

Considerato che l'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, prevede tra le entrate del RID «le somme iscritte annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in misura pari alle somme destinate nel corrente esercizio finanziario al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe» e che nell'esercizio finanziario 2003 per la parte corrente dette somme sono state pari a euro 6.348.000;

Considerato che per l'esercizio finanziario 2004 «l'ipotesi di bilancio di previsione del RID ammonta per spese di funzionamento a euro 10.632.000;

Ritenuto di limitare al 50 per cento dei costi di funzionamento del RID la quota aggiuntiva del contributo annuo di iscrizione destinata ad investimenti e potenziamento, di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166;

Considerata l'opportunità, per la determinazione del contributo annuo unitario, di tenere conto sia delle attività che il RID e' chiamato a svolgere su tutte le dighe, sia dell'impegno che allo stesso deriva al crescere delle caratteristiche dimensionali dello sbarramento e dell'invaso, individuando una quota base fissa e quote variabili in relazione all'altezza dello sbarramento ed al volume di vaso come stabiliti dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

Considerato che l'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, alla lettera e) del comma 1, prevede che le quote annue di iscrizione al RID per le dighe aventi le caratteristiche di cui all'art. 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dovute quale compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi, siano stabilite nel rispetto del criterio della proporzionalità e dei vantaggi conseguiti;

Considerato che al fine di assicurare la proporzionalità tra il contributo annuo richiesto ed i vantaggi conseguiti appare opportuno graduare la citata quota base fissa in funzione della diversa utilizzazione prevalente della risorsa concessa;

Considerata l'opportunità di provvedere con successivo decreto alla disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria, di cui all'art. 6, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, per le altre attività che il RID e' tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

Visto il parere della conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali espresso nella seduta del 23 settembre 2004;

Considerato che in sede della conferenza unificata di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto, nonostante il preannunciato parere negativo, di accogliere alcuni degli emendamenti proposti dalle regioni non in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, riguardanti:

la decorrenza del contributo annuo di iscrizione fissata a partire dal 1° gennaio 2004;

la riduzione del 50 per cento del contributo dovuto dai concessionari di dighe utilizzate a scopo di laminazione;

il recepimento dell'emendamento all'art. 5 come proposto;

Decreta:

Art. 1.

Criteri di determinazione del contributo annuo

Il contributo annuo di iscrizione al RID per ogni diga, di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, compresa la quota aggiuntiva, determinata come nelle premesse, da destinare ad investimenti e potenziamento, e' costituito da una quota base fissa articolata in funzione dell'utilizzazione prevalente della risorsa concessa, nonché da quote variabili in relazione all'altezza dello sbarramento ed al volume dell'invaso come stabiliti dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e riportati nel relativo foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 4 dicembre 1987, n. 352.

Art. 2.
Quota base fissa

La quota base fissa, articolata in funzione dell'utilizzazione prevalente della risorsa concessa, e' stabilita come segue:

- utilizzazione idroelettrica: euro 15.900,00;
- utilizzazione industriale: euro 15.900,00;
- utilizzazione potabile: euro 10.600,00;
- utilizzazione irrigua: euro 5.300,00;
- utilizzazione diversa dalle precedenti: euro 5.300,00.

Per le dighe utilizzate a scopo di laminazione la quota base fissa e' determinata in misura pari al 50% di quella stabilita per la utilizzazione irrigua.

La quota base fissa si riferisce alle dighe di altezza inferiore a m 16,00 e che determinano un volume d'invaso inferiore a Mm^3 2,00.

Art. 3.
Quota variabile in relazione all'altezza dello sbarramento ed al volume di invaso

Per le dighe aventi caratteristiche dimensionali superiori o uguali a quelle indicate all'art. 2, la quota base fissa e' incrementata di una quota variabile dipendente dall'altezza dello sbarramento e dal volume d'invaso, così determinata:

- 1) in relazione all'altezza, da arrotondarsi al metro inferiore:
 - per ogni metro superiore a m 15 sino a m 100 euro 220,00;
 - per ogni metro superiore a m 100 euro 0,00;
- 2) in relazione al volume d'invaso, da arrotondarsi al Mm^3 inferiore:
 - per ogni Mm^3 superiore a Mm^3 1 sino a Mm^3 100 euro 100,00;
 - per ogni Mm^3 superiore a Mm^3 100 sino a Mm^3 200 euro 80,00;
 - per ogni Mm^3 superiore a Mm^3 200 sino a Mm^3 300 euro 40,00;
 - per ogni Mm^3 superiore a Mm^3 300 euro 0,00.

Per le dighe utilizzate a scopo di laminazione le quote variabili di cui sopra sono ridotte del 50%.

Art. 4.
Modalità di riscossione del contributo annuo

L'importo del contributo annuo dovuto per ciascuna diga è quantificato dal RID sulla base di quanto previsto nei precedenti articoli nn. 1, 2 e 3 e verrà comunicato agli interessati. La riscossione di detto contributo, che dovrà essere versato in due rate semestrali di pari importo anticipate, potrà avvenire tramite riscossione diretta ovvero tramite l'Agenzia delle entrate.

Art. 5.
Sanzioni

Il termine di trenta giorni di cui all'art. 6, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, decorre dalla data di ricezione della prima comunicazione di cui al precedente art. 4. Entro il medesimo termine il concessionario potrà segnalare e chiedere al RID motivatamente la revisione del contributo calcolato, evidenziando eventuali discordanze anche in relazione all'utilizzazione delle acque invasate. In tal caso il termine di trenta giorni di cui al primo capoverso del presente articolo si intende sospeso sino alle nuove determinazioni da parte del RID. Il RID in sede di autotutela adotterà i provvedimenti conseguenti. Fermo restando la corresponsione degli interessi legali, di mora ed il rimborso di eventuali spese per il ritardato pagamento delle rate semestrali del contributo, i concessionari che non ottemperino, previa formale messa in mora, al versamento del contributo per una intera annualità sono soggetti alle sanzioni previste dal citato art. 6, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Art. 6.
Validità

Il presente decreto e' soggetto a revisione biennale, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
Il contributo annuo e' dovuto a partire dal 1° gennaio 2004.

Roma, 17 dicembre 2004

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco